

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1109

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLAND)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(ANSELMI TINA)

Ratifica ed esecuzione delle Convenzioni numeri 74, 109,
129, 132, 134, 135, 136, 137, 138 e 139 dell'Organizzazione
internazionale del Lavoro

Seduta del 7 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si presenta all'approvazione del Parlamento il seguente disegno di legge per la ratifica delle convenzioni sotto riportate:

Convenzione n. 74 sul certificato di attitudine di marinaio qualificato.

Questa Convenzione è stata adottata il 29 giugno 1946 durante la 28ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Lo strumento stabilisce i seguenti requisiti necessari per conseguire la qualifica di marinaio qualificato:

età minima non inferiore a 18 anni;

periodo minimo di navigazione non inferiore a 36 mesi;

superare l'esame di attitudine prescritto dall'autorità competente.

La Convenzione prevede deroghe per quanto riguarda il periodo di navigazione sia per coloro che hanno seguito un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto sia agli allievi di naviscuole marittime.

Nell'articolo 5 della Convenzione è contenuto un programma di massima dell'esame prescritto che verterà su una prova pratica delle conoscenze specifiche del candidato e sulle sue attitudini ad eseguire i compiti che possono richiedersi ad un marinaio qualificato, tra cui va compresa la manovra per le imbarcazioni di salvataggio.

Le disposizioni vigenti in Italia in materia di collocamento della gente di mare prevedono per il conseguimento della qualifica di marinaio criteri e requisiti diversi da quelli richiesti dalla Convenzione, come ad esempio il periodo di navigazione occorrente per la qualifica che è di 24 mesi anziché di 36 mesi.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La Convenzione istituisce una nuova qualifica, cioè quella di « marinaio qualificato », che verrà ad inserirsi fra quelle previste per il personale di bordo.

Il parere favorevole alla ratifica della Convenzione è dettato soprattutto dalla necessità di creare personale altamente qualificato a bordo delle navi in relazione alla continua evoluzione della tecnica delle costruzioni navali. Inoltre si fa presente che la Convenzione è stata ratificata dagli altri Stati membri del MEC e pertanto si ritiene che la ratifica da parte dell'Italia costituirà un passo importante per l'unificazione delle norme in materia di lavoro nei paesi della Comunità.

Convenzione n. 109 sui salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio.

Questa Convenzione è stata adottata il 14 maggio del 1958 durante la 41ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro.

Lo strumento si applica a tutte le navi di proprietà pubblica e privata che abbiano determinati requisiti elencati nell'articolo 2 ed a tutte le persone occupate a bordo di una nave, tranne alcune eccezioni (articolo 3).

Tutti gli Stati membri che intendono procedere alla ratifica della Convenzione, possono, con una relazione allegata, escludere la parte II dello strumento riguardante i salari dalla ratifica stessa (articolo 5). Nell'articolo 6 sono previsti i minimi salariali previsti per la categoria. Nel caso in cui la nave non fornisca servizio di mensa, i contratti collettivi di lavoro, oltre a stabilire la somministrazione gratuita del vitto ai componenti l'equipaggio, prescrivono una indennità giornaliera *ad hoc*.

Gli Stati membri dovranno prendere tutte le misure necessarie per assicurare, mediante un sistema di controlli e di sanzioni, che la retribuzione corrisposta ai marittimi non sia inferiore ai minimi fissati dalla Convenzione in esame (articolo 10).

Con gli articoli 13, 14 e 15 viene stabilito l'orario di lavoro per il personale di coperta, di macchina e di camera e cucina di navi che effettuano brevi o lunghi percorsi.

Deve essere evitato il ricorso al lavoro straordinario (articolo 19).

I lavoratori minori di sedici anni non possono prestare servizio di notte (articolo

20). Nella Parte IV dello strumento viene stabilito il numero degli effettivi di bordo che devono essere in numero sufficiente per assicurare la sicurezza della vita umana a bordo e per evitare il *surmenage* da parte dell'equipaggio ed il ricorso al lavoro straordinario.

La Convenzione trova larga applicazione in Italia sia per quanto riguarda i salari, sia per la durata del lavoro a bordo, sia per gli effettivi degli equipaggi.

In particolare, in base ai contratti collettivi nazionali degli equipaggi delle navi mercantili, i salari corrisposti ai marittimi sono di gran lunga superiori ai minimi salariali previsti dalla Convenzione.

La durata del lavoro a bordo delle navi per il personale di coperta, di macchina, di camera e cucina è stato portato ad otto ore giornaliere e pertanto supera con condizioni più favorevoli ai marittimi le disposizioni della Convenzione.

Il lavoro svolto di sabato sulle navi in porto viene retribuito con un compenso per lavoro straordinario se il marittimo è in turno di porto e con il corrispondente riposo compensativo se il marittimo è in turno di navigazione o in navigazione.

Per quanto riguarda gli effettivi di bordo, i contratti collettivi nazionali di lavoro contengono le tabelle di armamento che variano in relazione alla stazza lorda della nave e che comprendono in linea generale un numero di ufficiali e di altri marittimi sufficiente a garantire la sicurezza della vita umana in mare e ad evitare un ricorso eccessivo ad ore supplementari di lavoro.

Se non sono stabilite tabelle di armamento, in base all'articolo 426 del Regolamento per l'esercizio del Codice della navigazione, il comandante del porto, sentite le associazioni sindacali interessate deve controllare che la tabella proposta dall'armatore corrisponda, nella composizione numerica e qualitativa, alle esigenze dei servizi tecnici e complementari di bordo, in rapporto alle caratteristiche, alla destinazione ed all'impiego della nave.

Per quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole alla ratifica della Convenzione in esame.

Convenzione n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura.

Tale Convenzione, adottata il 25 giugno 1969 nel corso della 53ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, soddisfa

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la necessità, ormai avvertita da tempo, di una normativa internazionale sulla ispezione del lavoro in agricoltura, tendente a completare quella contenuta nella Convenzione n. 81, del 1947, che disciplina l'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio (già ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305).

Lo strumento in esame segue molto da vicino la predetta Convenzione n. 81, rafforzando, peraltro, talune disposizioni già da questa previste ed introducendone altre, e ciò sia per tenere conto di certe particolari esigenze del settore e della manodopera dell'agricoltura, sia per assecondare una diffusa esigenza di ammodernamento in conformità ai progressi realizzati in campo sociale ed in specie nella tutela del lavoro.

Dall'esame delle norme contenute nella Convenzione n. 129 in rapporto alle corrispondenti disposizioni vigenti in Italia, risulta una concreta conformità di previsioni normative e di intenti sociali, tale da legittimare senz'altro la formulazione di un parere positivo sulla possibilità di inserire le norme della Convenzione n. 129 nell'ordinamento giuridico italiano.

L'articolo 1 della Convenzione reca la definizione dell'impresa agricola, mentre l'articolo 4 completa il campo d'applicazione dello strumento stabilendo che i lavoratori soggetti all'ispezione sono i salariati e gli apprendisti, qualunque sia il sistema di remunerazione, la forma e la durata del contratto, occupati nelle imprese agricole.

L'articolo 5 prevede che gli Stati membri, con una dichiarazione, contestuale alla ratifica, possono estendere l'applicazione del sistema di ispezione anche ai fittavoli che non impieghino manodopera, ai mezzadri, ai lavoratori di categorie analoghe; alle persone associate alla gestione dell'impresa, come i soci di cooperative; ai membri della famiglia dell'imprenditore.

Considerata la sfera d'azione della legislazione italiana, si ritiene che si possa accettare di estendere il sistema di ispezione ai soggetti sopra elencati.

Stabiliti i compiti dell'ispezione del lavoro in agricoltura all'articolo 6, lo strumento dedica gli articoli 7-15 ai requisiti che debbono possedere gli organi ed il personale che eplicano il servizio.

Come noto, nel nostro Paese la vigilanza sull'applicazione delle leggi sul lavoro e di carattere sociale in genere è affidata ad un apposito organo statale, l'Ispettorato del

lavoro, dipendente dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le disposizioni di legge che fissano l'organizzazione, il funzionamento ed i poteri dell'Ispettorato del lavoro, cui compete anche il servizio d'ispezione del lavoro in agricoltura, sono il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520 e la legge 22 luglio 1961, n. 628.

Molto importanti e particolareggiate sono le disposizioni, contenute negli articoli 16-20 della Convenzione sui poteri e doveri degli ispettori del lavoro in agricoltura.

Le norme nazionali prevedono che gli ispettori possono visitare senza preavviso, in qualsiasi ora del giorno o della notte, i luoghi di lavoro sottoposti alla loro vigilanza e che possono procedere ad ogni controllo o indagine relativi all'accertamento dell'applicazione delle leggi sul lavoro.

In caso di constatata inosservanza delle norme previste da tali leggi, gli ispettori hanno la facoltà di diffidare i datori di lavoro stabilendo un termine per eliminare le irregolarità.

Nel caso di non ottemperanza alla diffida, come pure nell'ipotesi che l'ispettore non ritenga di avvalersi della facoltà di diffida, viene trasmesso un rapporto all'autorità giudiziaria.

Per quanto riguarda il potere di adottare provvedimenti esecutori immediatamente, fino alla sospensione del lavoro, in casi particolarmente pericolosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, previsto dall'articolo 18, paragrafo 2, lettera b) della Convenzione, si fa presente che l'attribuzione all'Ispettorato del lavoro del potere di sospensione dei lavori è prevista nel disegno di legge, già all'esame del Parlamento, contenente la delega al Governo ad emanare norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

Gli articoli 22-24 della Convenzione prevedono delle sanzioni contro coloro che violano le disposizioni la cui applicazione è sottoposta al controllo degli ispettori del lavoro in agricoltura.

A questo riguardo, si rileva che nel nostro Paese la maggior parte delle norme di legislazione sociale che i datori di lavoro debbono osservare sono provviste di sanzioni, normalmente di carattere pecuniario, ma, nei casi più gravi, anche restrittive della libertà personale.

Infine, la Convenzione prevede, agli articoli 25-27, la predisposizione di un rap-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

porto annuale sull'attività dei servizi di ispezione in agricoltura.

A norma della Convenzione internazionale n. 81 sull'ispezione del lavoro nell'industria e nel commercio, già si provvede, a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla pubblicazione annuale di una « Relazione sull'attività dell'Ispettorato del lavoro » nei vari settori economici, compreso quello agricolo.

Copia di tale relazione viene regolarmente inviata all'Ufficio internazionale del lavoro.

Risultando una sostanziale corrispondenza fra le norme poste in campo internazionale e quelle contenute nel nostro ordinamento, si esprime parere positivo per la ratifica della Convenzione n. 129.

Convenzione n. 132 concernente le ferie annuali retribuite.

Nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro, numerosi strumenti attingono alle ferie pagate. Fra essi si ricordano i seguenti:

la Convenzione n. 52 e la Raccomandazione n. 47 del 1936 per i lavoratori dell'industria, del commercio e degli uffici;

la Raccomandazione n. 98 del 1954 che detta norme più favorevoli rispetto alla Convenzione n. 52;

la Convenzione n. 101 e la Raccomandazione n. 93 del 1952 per i lavoratori agricoli.

L'Italia ha ratificato la Convenzione n. 52 con la legge 2 agosto 1952, n. 1305, e la Convenzione n. 101 con la legge 22 maggio 1956, n. 741.

È opportuno poi ricordare che il diritto alle ferie retribuite figura anche in altri strumenti internazionali: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1954 stabilisce, all'articolo 24, che ciascuno avrà diritto a ferie pagate periodiche; la Carta sociale europea prevede che gli Stati dovranno assicurare la concessione di ferie pagate di almeno una settimana, con ferie supplementari ai lavoratori impiegati in determinate occupazioni pericolose e insalubri, nonché la concessione di ferie annuali di tre settimane ai giovani minori di 18 anni.

Di particolare rilievo la Convenzione n. 52 che ha indicato, nel periodo fra le due

guerre, alle regolamentazioni nazionali, la via da seguire nel processo evolutivo dello istituto delle ferie.

Se la Convenzione del 1936 ha costituito all'epoca uno strumento innovatore stabilendo norme molto più progredite della legislazione e della pratica del tempo, essa appare oggi manifestamente superata non soltanto perché le sue norme sono inferiori a quelle previste nella maggior parte dei Paesi, ma soprattutto perché le stesse norme appaiono non più adeguate ai nuovi bisogni sorti nei principali settori della produzione per effetto dei cambiamenti tecnici e dei progressi economici realizzati durante gli ultimi trenta anni.

Da qui l'esigenza di pervenire ad un aggiornamento della recente regolamentazione internazionale che tenesse conto dell'importanza sempre maggiore delle ferie retribuite per la protezione della salute dei lavoratori, importanza che va di pari passo con l'incremento del progresso tecnico e della produttività.

La Conferenza internazionale del lavoro ha quindi adottato una nuova Convenzione concernente le ferie pagate, che revisiona i precedenti strumenti internazionali.

La Convenzione n. 132 si applica a tutte le persone occupate ad eccezione dei marittimi. Gli stati membri hanno la possibilità di effettuare la ratifica separatamente: o per le persone occupate nei settori economici diversi da quello agricolo; o per i lavoratori agricoli; o per tutte le categorie.

Lo strumento in questione prevede che la durata delle ferie pagate non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro dopo un anno di servizio, mentre ogni Stato membro che abbia ratificato la Convenzione potrà ad una data ulteriore decidere di elevare la durata delle ferie specificata al momento della ratifica.

Ai fini della maturazione del diritto alle ferie pagate potrà essere previsto un periodo minimo di servizio che, tuttavia, non potrà eccedere i sei mesi.

Per tutta la durata delle ferie i lavoratori devono ricevere almeno la remunerazione normale ad essi spettante oppure la remunerazione media, ivi compreso il controvalore in moneta delle prestazioni in natura.

In ogni paese possono essere adottate disposizioni particolari nel caso in cui una persona occupata eserciti, durante le sue

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ferie, una attività remunerata incompatibile con le finalità delle ferie medesime.

Per quanto concerne la regolamentazione nazionale in materia, si fa presente che il godimento delle ferie è riconosciuto a tutti i prestatori di lavoro subordinato dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dall'articolo 2109 - secondo comma - del codice civile.

Il periodo annuale di ferie non è uguale per tutti gli apprendisti perché, in base agli articoli 11, lettera c) e 14 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli stessi hanno diritto, per ogni anno di servizio, a 20 giorni di ferie se di età superiore a 16 anni, a 30 giorni se di età inferiore a 16 anni. Altrettanto può affermarsi per i fanciulli e gli adolescenti, ai quali l'articolo 23 della legge 7 ottobre 1967, n. 977, attribuisce un periodo feriale non inferiore a 30 giorni qualora non abbiano compiuto 16 anni, a 20 giorni nel caso in cui abbiano raggiunto 16 anni di età.

Relativamente poi agli operai è da rilevare che la durata delle ferie risulta regolata dalla contrattazione collettiva di categoria in difetto della quale provvede l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1070, che ha recepito, ai sensi della legge n. 741 del 1959, le norme dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, relativo alla disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, stabilendo un minimo di 12 giornate lavorative aumentabile in relazione all'anzianità di servizio prestato.

Anche per le categorie intermedie l'istituto delle ferie risulta regolato dalla disciplina collettiva. In mancanza di una specifica regolamentazione collettiva di categoria, la durata del periodo feriale è stabilita, all'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960, in 12 giorni lavorativi per gli aventi una anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti. Per quelli con anzianità superiore, la durata delle ferie si determina in base a quanto previsto dalla legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul rapporto di impiego privato.

Pure per gli impiegati occorre far riferimento alla disciplina collettiva. Per le categorie prive di una specifica regolamentazione sono applicabili le norme del codice civile 5 agosto 1937 e del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1070 del 1960 che stabiliscono come periodo

minimo 12 giorni di ferie per un'anzianità di servizio fino a 2 anni.

Per i dirigenti, il vigente contratto collettivo 5 dicembre 1966 dispone per ogni anno di servizio un periodo feriale pari a 20 giorni per una anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti.

Dall'esame dei recenti rinnovi delle patruzioni collettive sono emerse, nell'ambito dell'istituto delle ferie, varie tendenze tra cui la graduale equiparazione fra operai e impiegati ove esistono ancora stridenti differenziazioni, l'accorciamento dei tempi di permanenza nei singoli scaglioni, l'allungamento del periodo minimo feriale che raggiunge presentemente una durata media non inferiore a 15 giorni lavorativi.

In questo ultimo senso è da notare che i livelli minimi del congedo annuale, quantunque accresciuti, sono tuttavia difformi da quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 3 della Convenzione, secondo cui il periodo minimo feriale non potrebbe essere in nessun caso al di sotto di tre settimane di lavoro.

La difformità anzidetta è da ricercare tra l'altro nella particolare struttura della economia italiana contrassegnata tuttora dalla presenza di unità produttive di limitata efficienza economica per le quali rimane difficoltoso accollarsi, per ragioni competitive di mercato, l'onere derivante da un aggravamento del costo della manodopera.

Ciò premesso, passando ad esaminare il principio della proporzionalità delle ferie in riferimento al periodo di servizio prestato (articolo 4), giova rammentare che la individuazione del momento in cui sorge il diritto alle ferie risulta oggi modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 66 del 10 maggio 1963, che ha dichiarato illegittimo, perché in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione, l'articolo 2129, terzo comma del codice civile che stabiliva il decorso di un anno di ininterrotto servizio quale presupposto del diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite.

Appare evidente che il congedo annuale scaturisce quale effetto naturale del rapporto di lavoro che si accresce *pro die* in relazione al decorrere dell'anzianità di servizio del lavoratore. Cosicché nella ipotesi di cessazione del rapporto nel corso del primo anno di servizio, al lavoratore si riconosce il diritto alle ferie in ragione del servizio

prestato oppure la corrispondente indennità sostitutiva.

Quanto precede pone in risalto come l'ordinamento giuridico italiano abbia creato garanzie più favorevoli al lavoratore in rapporto al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2 del citato strumento che invece presuppone, ai fini della costituzione del diritto alle ferie, un periodo di prestazioni della durata di sei mesi.

La maturazione del diritto in esame continua, nel nostro Paese, anche durante le assenze imputabili a malattia, infortunio, gravidanza e puerperio. Di contro sono, di regola, esclusi, ai fini della maturazione del diritto alle ferie, i periodi di sospensione del lavoro, le assenze ingiustificate, i permessi non retribuiti, le assenze per sciopero, il periodo di assenza dal lavoro per servizio militare. Nei riguardi dei lavoratori assenti perché affetti da tubercolosi il diritto alle ferie matura soltanto per il periodo di conservazione del posto contrattualmente stabilito per il caso di malattia.

Circa il problema per cui i giorni festivi ufficiali non devono essere computati nel periodo di ferie annuali, si fa presente che la questione si esaurisce, in realtà, in quella di una maggiore o minore durata globale del periodo ferie.

Quanto poi al problema per cui i periodi di impossibilità della prestazione lavorativa risultanti da malattia o infortunio non possono essere computati nel periodo di ferie annuali, si fa presente che l'effetto sospensivo della malattia o dell'infortunio, previsto dall'articolo 2110 del codice civile, si estende a tutti gli elementi del rapporto di lavoro, ivi compreso il riposo annuale, perché diversamente resterebbe privo di tutela l'interesse alla conservazione delle energie del lavoratore.

Infatti, se è vero che le pause sono predisposte non solo nell'interesse del lavoratore ma anche in quello della controparte, lo stato di malattia o infortunio del lavoratore determina una fondamentale alterazione nella struttura delle pause stesse, modificando il titolo dell'assenza del lavoratore.

Peraltro, la conclusione favorevole alla sospensione delle ferie per causa di malattia o infortunio, non implica che al termine di questo riprenda necessariamente il decorso delle stesse, poiché in relazione alle esigenze dell'impresa, il datore di lavoro

potrà ritenere opportuna la determinazione di una diversa epoca per il godimento delle ferie residue.

Il regime sopra delineato non ha trovato ancora larga applicazione nella contrattualistica collettiva.

Circa la remunerazione spettante durante il periodo di ferie, si fa presente che essa è quella globale di fatto corrisposta al momento della concessione del congedo. In questo periodo, pertanto, l'obbligazione retributiva resta inalterata giacché al lavoratore è dovuta la stessa remunerazione complessiva di fatto percepita durante i periodi di prestazione lavorativa. Sono da comprendere in essa, oltre agli assegni familiari, tutte le maggiorazioni che abbiano carattere di continuità e le indennità stabilite quale compenso speciale per determinate esigenze.

Per quanto riguarda la retribuzione in natura prevista dall'articolo 2099, comma terzo e 2121, comma terzo del codice civile, l'esempio più importante è rappresentato dal rapporto di lavoro domestico.

Qui la determinazione del controvalore economico della parte di retribuzione corrisposta in natura (vitto e alloggio), è risolta demandandola direttamente alla commissione provinciale per il personale domestico, il che costituisce un esempio nel nostro ordinamento di intervento dell'autorità amministrativa nella determinazione del valore di elementi della retribuzione.

Per quanto concerne il godimento delle ferie annuali si ritiene che le stesse non debbano essere eccessivamente frazionate ad evitare che siano frustrate le aspettative dei lavoratori e le finalità stesse del congedo.

In ordine all'epoca di godimento, si premette che la scelta del periodo feriale costituisce l'espressione del potere direttivo del datore di lavoro il quale deve comunque tener conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi dei lavoratori in armonia del disposto dell'articolo 2109 del codice civile.

Il rigore di tale disciplina ha subito un certo temperamento ad opera della contrattazione collettiva nel senso che in materia è prevista di norma la consultazione degli organi di rappresentanza dei lavoratori.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è ormai in fase di avanzata formulazione uno schema di disegno di legge sulla durata giornaliera, settime-

nale ed annuale del lavoro, che, in un apposito titolo, prevede nuove norme concernenti l'istituto delle ferie retribuite, in aderenza ai principi maturati in sede internazionale.

Per le argomentazioni sopra esposte, si esprime parere favorevole alla ratifica della Convenzione n. 132.

Si ritiene, altresì che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della Convenzione, si dovrà specificare, in una dichiarazione annessa alla ratifica, l'accettazione della norma che stabilisce la durata minima del congedo annuale retribuito in tre settimane.

Circa il campo di applicazione, si dovrà precisare nel provvedimento di ratifica, sulla base di quanto stabilisce l'articolo 15, paragrafo 2, che le norme della Convenzione si applicheranno nei confronti dei lavoratori di cui alle lettere *a)* e *b)* del paragrafo 1 dello stesso articolo 15, cioè sia alle persone occupate in settori economici diversi da quelli agricoli che alle persone occupate nell'agricoltura.

Convenzione n. 134 concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro della gente di mare.

Adottata il 30 ottobre 1970 nella 55ª Sessione (marittima) della Conferenza internazionale del lavoro, la Convenzione di cui trattasi completa la normativa internazionale nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro della gente di mare.

Le precedenti convenzioni adottate in materia, tutte già ratificate dal nostro Paese, sono la n. 32, del 1932, sulla protezione degli addetti al carico ed allo scarico delle merci nei porti contro gli infortuni; la n. 73, del 1946, sull'esame medico della gente di mare; la n. 119, del 1963, sulla protezione delle macchine.

La nuova Convenzione, precisate le espressioni « gente di mare » e « infortunio sul lavoro », stabilisce la raccolta, l'elaborazione e lo studio dei dati statistici concernenti gli infortuni sul lavoro della gente di mare, al fine precipuo di ricercare e rimuovere le cause che sono all'origine degli infortuni stessi.

Disposizioni contro gli infortuni sul lavoro dovranno essere stabilite con legge o con ogni altro strumento appropriato, e gli

armatori e la gente di mare saranno obbligati ad osservarle.

Particolarmente importante è la norma che prevede che su ogni nave una o più persone qualificate, oppure un comitato scelto fra i membri dell'equipaggio, siano responsabili della prevenzione degli infortuni.

Sul piano nazionale o locale, dovranno essere costituite delle commissioni miste con la partecipazione delle organizzazioni degli armatori e della gente di mare, incaricate della prevenzione degli infortuni.

L'insegnamento della prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, inoltre, dovrà essere incluso nei programmi dei centri di formazione professionale destinati alla gente di mare.

Gli stati ratificanti, infine, debbono cooperare, se necessario con l'ausilio degli organismi internazionali, al fine di uniformare il più possibile tutte le altre disposizioni concernenti la prevenzione degli infortuni.

Operando un raffronto fra la normativa nazionale e quella dettata dalla Convenzione in discorso, si rileva che la legislazione italiana già contiene in materia di sicurezza del lavoro disposizioni conformi a quelle stabilite dall'OIL.

Si rammenta, fra l'altro, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevede all'articolo 55 che per ogni infortunio, avvenuto sia a bordo che a terra e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta o abbia sofferto lesioni tali da doverne prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede dall'autorità marittima o dall'autorità consolare ad una inchiesta.

Copia del processo verbale d'inchiesta viene rimessa al pretore del luogo, dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave, e all'istituto assicuratore.

Su richiesta dell'istituto assicuratore o dell'assicurato, l'autorità marittima o consolare dispone che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile una inabilità superiore a trenta giorni.

Considerato quanto sopra esposto, si propone la ratifica della Convenzione n. 134 concernente la prevenzione degli infortuni sul lavoro della gente di mare.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Convenzione n. 135 concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate.

Questo strumento, adottato il 23 giugno 1971 dalla 56^a Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, integra le disposizioni contenute nella Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva del 1949 che protegge i lavoratori contro gli atti di discriminazione e gli attentati alla libertà sindacale in materia di impiego.

La Convenzione n. 135 (articolo 1) impegna gli Stati che la ratificano ad assicurare una protezione efficace ai rappresentanti dei lavoratori contro tutte le misure che potrebbero portare loro pregiudizio, compreso il licenziamento, e derivanti dalla loro qualifica o attività sindacale.

Per « rappresentanti dei lavoratori » (articolo 3), si intendono le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla pratica nazionale e cioè sia i rappresentanti sindacali, nominati o eletti dai sindacati, sia i rappresentanti eletti liberamente dai lavoratori dell'impresa, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale o delle convenzioni collettive.

Le facilitazioni accordate (articolo 2), nell'impresa, ai rappresentanti dei lavoratori dovranno permettere loro di realizzare rapidamente ed efficacemente le funzioni loro affidate. I rappresentanti dei lavoratori che potranno usufruire della protezione e delle facilitazioni previste dalla Convenzione (articolo 4) saranno individuati mediante la legislazione nazionale o dalle convenzioni collettive. Infine (articolo 5), si auspica che la massima cooperazione, nell'ambito dell'impresa, si realizzi tra i rappresentanti eletti direttamente dai lavoratori e i sindacati e i loro rappresentanti.

Per quanto riguarda il nostro Paese, la problematica dei diritti sindacali ha avuto una soluzione attraverso la legge n. 300 del 20 maggio 1970, nota sotto il nome di « Statuto dei lavoratori ».

Questa legge recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, ha precorso la citata convenzione, le cui disposizioni risultano già introdotte nell'ordinamento interno del nostro Paese.

Il titolo II della legge n. 300, infatti, contiene norme che assicurano la libertà sindacale regolando il diritto di associazione e di attività sindacale ed impedendo eventuali atti discriminatori pregiudizievoli al lavoratore con cariche sindacali.

Il titolo III tratta dell'attività sindacale, prevede il diritto di costituzione di rappresentanti sindacali aziendali, di riunioni ed assemblee, nonché facilitazioni da accordare ai detti rappresentanti dei lavoratori per l'adempimento delle loro funzioni. Il titolo IV reca disposizioni varie e generali in merito alla repressione della condotta antisindacale da parte del datore di lavoro, alla fusione di rappresentanze sindacali aziendali ed ai permessi ed aspettative per dirigenti provinciali, nazionali e lavoratori in genere chiamati a funzioni pubbliche elettive.

Oltre la tutela prevista dalla legge, esiste nella contrattualistica collettiva una vasta gamma di misure protettive dei diritti sindacali. In particolare si ricordano gli accordi intersindacali relativi alle Commissioni interne di fabbrica del 18 aprile 1966.

Nel settore agricolo la protezione e la facilitazione dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori trovano adeguata normativa nel « Patto collettivo nazionale di lavoro per i salariati fissi ed i braccianti avventizi dell'agricoltura » del 29 gennaio 1970 e nel « Contratto collettivo nazionale di lavoro per le maestranze agricole dipendenti da aziende florovivaistiche » del 29 gennaio 1970.

Nel settore del pubblico impiego il problema della tutela dei diritti sindacali dei lavoratori ha avuto una concreta rilevanza; in particolare, per quanto riguarda il settore dell'impiego statale la legge 18 marzo 1968, n. 249, relativa al riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, ha previsto una serie di norme che disciplinano la materia delle libertà sindacali del relativo personale.

Tutto ciò considerato, si esprime parere favorevole alla ratifica della Convenzione n. 135.

Convenzione n. 136 concernente la protezione contro i rischi di intossicazione dovuti al benzene.

Questa Convenzione, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971, ha lo scopo di proteggere i lavoratori dall'avvelenamento dovuto

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

to al benzene. Il campo di applicazione del citato strumento comprende tutte le attività lavorative che comportino esposizione al benzene o ai suoi derivati. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi del benzene inoffensivi o meno nocivi dovranno essere usati in sua vece (articolo 2). Dovrà essere inoltre proibito l'uso del benzene o dei suoi derivati in alcuni lavori stabiliti con legge nazionale (articolo 4).

Deroghe temporanee alle disposizioni sopracitate possono essere ammesse (articolo 3) soltanto entro i limiti e condizioni concordate con i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

I lavoratori in procinto di essere occupati in attività comportanti l'esposizione al benzene o ai suoi derivati dovranno essere sottoposti a visita medica preventiva ed a visite periodiche di controllo.

È infine proibito adibire le donne durante la gravidanza o il puerperio ed i giovani al di sotto di 18 anni ad attività connesse con l'uso del benzene.

Per quanto riguarda il nostro Paese si rileva che esiste una rispondenza tra le nostre disposizioni legislative ed i dettami della Convenzione in esame; infatti la legge 5 marzo 1963, n. 245, sulla limitazione dell'impiego del benzolo, unitamente alle norme generali per l'igiene del lavoro ed alle disposizioni sulla tutela del lavoro femminile e minorile soddisfa in gran parte ai principi di igiene e sicurezza del lavoro annunciati nello strumento di cui sopra.

Soltanto su alcuni punti esistono delle discordanze e precisamente per quanto riguarda il tasso minimo consentito di benzolo nei prodotti che contengono tale sostanza: infatti il tasso è stato fissato nella citata Convenzione al valore dell'1 per cento in volume (articolo 1), mentre nella nostra legislazione è fissato al 2 per cento in peso.

Considerata l'esistenza di questa differenza e dato che il Consiglio d'Europa ha emanato una Raccomandazione sulla limitazione all'1 per cento in volume del tasso del benzolo riferito al solvente dei prodotti, si potrà modificare la nostra legge al riguardo, per uniformarla a quanto stabilito nello strumento in esame.

L'altro punto è quello che concerne la concentrazione in benzolo nell'atmosfera dei luoghi di lavoro. Tale concentrazione, secondo quanto stabilito nella citata Convenzione, non può superare le 25 parti per

milione (80 mg. per metro cubo) (articolo 6); questo valore limite, anche se accentrato nella pratica corrente nel nostro Paese, non trova una sua codificazione legislativa, in quanto attualmente non esiste una normativa che fissi i valori limiti tollerabili di concentrazione delle sostanze tossiche nei luoghi di lavoro. Tuttavia nel contratto collettivo dei lavoratori dell'industria chimica stipulato nel 1969, sono stati stabiliti in una apposita tabella tali valori MAC (concentrazione massima tollerabile) che corrispondono a quelli fissati negli USA.

In questa tabella il grado di concentrazione del benzolo coincide con quello stabilito nella Convenzione in esame (25 f. m. m.).

Per quanto riguarda infine il divieto di adibire le donne durante i periodi di gravidanza e puerperio a lavorazioni che comportino l'esposizione al benzene si fa presente quanto segue:

la legge 26 agosto 1950, n. 860, per la tutela delle lavoratrici madri prevede analogo divieto all'articolo 4, stabilisce che « le lavoratrici ... durante la gestazione, a partire dalla presentazione del certificato di gravidanza e per tre mesi dopo il parto e fino a sette mesi, ove provvedano direttamente all'allattamento del loro bambino » non possono essere adibite ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Detti lavori sono determinati con la tabella annessa al Regolamento di attuazione della legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568, che prevede, sia alla lettera a) che alla lettera c), i lavori cui si riferisce la citata Convenzione. La lettera a), infatti, vieta tutti i lavori di cui alle Tabelle A e B del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720, nelle quali le attività che espongono al benzolo e suoi derivati e composti sono previste in diverse voci; la lettera c) contempla analogo divieto per le lavorazioni nelle quali si adoperano sostanze tossiche nocive (fra le quali è compreso il benzolo), previste in apposita tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n. 303 (regolamento generale di igiene del lavoro), che ha sostituito il regio decreto 14 aprile 1927, n. 530/809.

Devesi peraltro precisare che le Tabelle A e B del citato regio decreto n. 1720, cui si riferisce il divieto di cui alla menzionata lettera a) della Tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 568,

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dovranno essere sostituite con un nuovo provvedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Lo schema di tale provvedimento è stato predisposto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovasi in corso di perfezionamento. Poiché sono in esso previsti i lavori di cui alla Convenzione OIL in esame, la legislazione italiana resterà, anche per il futuro, adeguata, sotto il considerato profilo, alla norma internazionale di cui trattasi.

Il punto 2 dell'articolo 11 della Convenzione stabilisce che i minori degli anni 18 non possono essere occupati nei lavori che espongono al benzene tranne nel caso che stiano seguendo dei corsi di istruzione o di formazione professionale e siano sottoposti a controllo medico.

Al riguardo si osserva che in base alla legislazione vigente nel nostro Paese il divieto di occupazione dei minori degli anni 18 nei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri — fra i quali sono comprese le lavorazioni che espongono al benzene — è limitato ai sensi dell'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 ai fanciulli ed agli adolescenti fino a 16 anni e si estende agli anni 18 solo per le donne.

Sebbene la legge n. 245 del 1963 limiti le possibilità di impiego del benzolo e dei suoi derivati a poche attività, si può verificare il caso di adolescenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni adibiti a lavori che espongono al benzene nelle attività in cui l'impiego di tali sostanze è consentito. Si dovrà quindi provvedere con apposite norme per uniformare la nostra legislazione con la disposizione del citato strumento.

Dagli elementi sopra esposti risulta che non esistono gravi difformità tra la nostra normativa e quella contenuta nella Convenzione in esame e si esprime parere favorevole alla ratifica.

Convenzione n. 137 concernente le ripercussioni sociali della introduzione di nuovi metodi di manutenzione nel lavoro portuale.

Questa Convenzione è stata adottata il 25 giugno 1973 nel corso della 58ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro e si è resa necessaria dalla constatazione che il lavoro portuale ha subito nel corso di questi ultimi anni profonde modi-

fiche a seguito della introduzione di nuove tecniche di carico e scarico delle merci nei porti nonché dell'accresciuta meccanizzazione e automatizzazione.

È sorta, quindi, l'esigenza, ribadita nel preambolo della Convenzione, che i lavoratori del settore non siano danneggiati dall'adozione delle nuove tecnologie ma anzi che tali innovazioni comportino ripercussioni favorevoli sul benessere sociale e risultino economicamente vantaggiose per i portuali.

La Convenzione si applica alle persone che sono occupate regolarmente nel lavoro dei porti e che traggono il loro reddito principale da questa attività.

Con l'espressione « lavoratore dei docks » e « lavoro nei porti », usata nello strumento si designano le persone o le attività definite come tali nella legislazione nazionale, dato che la Convenzione riguarda tutte le conseguenze pregiudizievoli sia ai lavoratori che al lavoro portuale (articolo 1).

L'articolo 2 auspica che sia assicurato ai lavoratori portuali un impiego permanente e regolare. Alla pratica nazionale o alla legge sono demandati i criteri per l'istituzione dei registri dei lavoratori portuali (articolo 3).

In caso di riduzione degli organici dei lavoratori portuali, devono essere adottate misure idonee a prevenire ed ad attenuare gli effetti negativi per i portuali (articolo 4).

L'articolo 5 tende a socializzare gli effetti della introduzione dei nuovi metodi, auspicando una realizzazione di vantaggi sociali a favore dei lavoratori.

Ciascun membro dovrà garantire (articolo 5) ai lavoratori portuali appropriate disposizioni in merito all'igiene, alla sicurezza del lavoro ed alla formazione professionale (articolo 6).

Per quanto riguarda la normativa vigente nel nostro Paese, si fa presente che il lavoro nei porti è disciplinato dagli articoli 108-112 del Codice della navigazione e dagli articoli 140-203 del suo Regolamento.

Le maestranze portuali sono costituite in compagnia o in gruppi aventi personalità giuridica con l'esclusività dell'esecuzione delle operazioni portuali.

I lavoratori portuali sono iscritti negli appositi registri (150/R), sono distinti in categorie (149/R) e debbono avere determinati requisiti (152/R).

Sono infine da tempo in vigore precise norme che tutelano il lavoratore portuale

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

durante l'esercizio di lavori pericolosi, dal contagio, quando vengono trattate particolari merci, ecc. La formazione professionale dei lavoratori portuali è curata da un apposito ente, l'ENIALP che attraverso le regioni, organizza e finanzia appositi corsi di qualificazione, riqualificazione e addestramento professionale.

Il principio della minima retribuzione garantita per le maestranze portuali è stato attuato nel nostro Paese in esecuzione alla circolare del Ministero della marina mercantile serie III, n. 83 del 26 gennaio 1973.

Poiché non esistono differenziazioni di fondo tra le disposizioni della Convenzione e le norme vigenti nel nostro ordinamento, si esprime parere favorevole per la ratifica del citato strumento.

Convenzione n. 138: età minima di ammissione al lavoro.

Questa Convenzione, adottata il 26 giugno del 1973 nella 58ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, integra e completa la precedente normativa internazionale concernente l'età minima di ammissione al lavoro.

I precedenti si rinvengono in numerosi strumenti, dei quali i più importanti e significativi sono la Convenzione n. 5, adottata nel 1919, sull'età minima di ammissione al lavoro nell'industria, la Convenzione n. 7 (lavoro notturno), la Convenzione n. 10 (agricoltura), la Convenzione n. 15 (carbonai e fuochisti), la Convenzione n. 58 (lavoro marittimo), la Convenzione n. 59 (industria), la Convenzione n. 60 (lavoro non industriale), la Convenzione n. 112 (pescatori) e la Convenzione n. 123 (lavoro sotterraneo), tutte già ratificate dall'Italia tranne la Convenzione n. 5 peraltro superata dalla Convenzione n. 59, ratificata con legge 2 agosto 1952, n. 1305.

La Convenzione n. 138 impegna i Governi degli Stati membri ad attuare una serie di misure concrete atte ad eliminare il lavoro minorile ed a elevare professionalmente l'età minima di ammissione al lavoro ad un livello tale da consentire il pieno sviluppo fisico e psichico del minore (articolo 1).

L'età minima prescritta nello strumento in esame non può essere inferiore a quella in cui cessa l'obbligo scolastico ed in ogni caso a 15 anni di età (articolo 2).

Norme specifiche vengono disposte per i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo successivo disciplina l'età minima nei lavori pericolosi per la salute, la sicurezza e la moralità, stabilendo due diversi regimi: divieto fino a 18 anni, possibilità di ridurre l'età a sedici anni, a condizione che siano pienamente garantite la salute, la sicurezza e la moralità dei minori e che essi abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata e una formazione professionale in un settore di attività corrispondente.

Viene poi stabilita la possibilità di non applicare la Convenzione per determinate categorie di impiego e di lavoro, fissandone le modalità di attuazione (articolo 4); dall'area operativa dello strumento in esame sono escluse le attività di formazione professionale e dei lavori svolti in azienda dai fanciulli di almeno 14 anni ai fini di addestramento, perché siano integrati da programmi di formazione professionale (articolo 6).

È autorizzata l'occupazione di fanciulli da tredici a quindici anni in lavori leggeri a condizione che non siano pregiudizievoli della loro salute e che non compromettano la frequenza a corsi scolastici; è permessa l'occupazione di fanciulli di almeno quindici anni che non abbiano concluso la scuola dell'obbligo (articolo 7). Viene poi disciplinata la partecipazione dei minori agli spettacoli artistici e ad attività analoghe, subordinandola ad una autorizzazione individuale nella quale dovrà essere indicato il limite di durata della prestazione e le condizioni idonee ad assicurare la tutela del soggetto interessato (articolo 8). Sono poi stabilite sanzioni per coloro che non applicano le norme concernenti l'età minima (articolo 9).

Per quanto riguarda il nostro Paese si fa presente che le disposizioni della Convenzione in linea di massima trovano riscontro nella legislazione vigente, infatti l'articolo 3 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, prevede la medesima età minima di ammissione al lavoro disposta dallo strumento internazionale. Lo stesso dicasi per la interdizione dei fanciulli ai lavori pericolosi ed insalubri, che è prevista anche dagli articoli 5 e 6 della citata legge numero 977 del 1967.

In proposito si osserva:

il divieto di occupazione fino ai 18 anni trova conformità in alcuni dei lavori previsti all'articolo 5, lettera *b*), lavori sotterranei delle cave, torbiere e gallerie; let-

tera *e*) sollevamento e trasporto di pesi su carriole e su carretti a braccia a due ruote quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio e di pericolo, nonché lavori estrattivi a cielo aperto nelle cave, miniere, torbiere e lavori di carico e scarico nei forni delle zolfare di Sicilia; lettera *f*) preparazione di spettacoli di ogni genere nelle sale cinematografiche; lettera *g*) manovra e traino di vagonetti; lettera *h*) somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

Il divieto in oggetto trova, inoltre, applicazione per le sole donne per i lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione delle macchine che sono in moto — lettera *b*) — e per tutti i lavori ritenuti pericolosi, faticosi ed insalubri ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, lettera *a*), e 6 della citata legge n. 977, il cui elenco è in via di emanazione;

il divieto di occupazione fino ai 16 anni trova riscontro nella legge italiana in base agli stessi disposti per i quali esso è vietato alle donne fino ai 18 ed inoltre nei mestieri girovaghi ai sensi della lettera *c*) dell'articolo 5.

Circa le garanzie relative alla salute, alla sicurezza e alla moralità, sembra che esse possano ritenersi assicurate dal complesso della legge n. 977 e in particolare dal disposto dell'articolo 7, che stabilisce che l'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti è subordinata all'osservanza di condizioni soddisfacenti di lavoro, idonee a garantirne la salute, lo sviluppo fisico e la moralità.

Per quanto concerne invece l'istruzione specifica e la formazione professionale, è da osservare che nessuna norma della legge nazionale le prevede in connessione alla esplicazione dei lavori di cui trattasi.

Oltre a tale difformità, in via più generale è da rimarcare che la disciplina nazionale dell'età minima di ammissione ai lavori che presentano carattere di pericolosità si discosta dalla norma internazionale anche per la previsione dei lavori che possono essere *consentiti* ai fanciulli ed agli adolescenti, previa valutazione da parte degli ispettorali del lavoro delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica (articolo 5, lettera *a*) e 6); ancorché ciò non comporti, a giudizio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, particolari problemi ai fini della ratifica.

In alcuni casi le nostre norme sono più restrittive rispetto a quelle internazionali; infatti la legislazione italiana dispone, ana-

logamente alla Convenzione, ma per i fanciulli di almeno 14 anni, l'autorizzazione a lavorare in determinate condizioni ed in settori che devono essere decisi dall'autorità giudiziaria.

I settori nei quali possono essere occupati sono elencati nell'articolo 3, secondo comma della legge (agricoltura e servizi familiari) e all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge n. 977 (lavori leggeri in attività non industriali il cui elenco è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 36).

Circa la partecipazione dei minori agli spettacoli artistici, prevista dalla Convenzione, l'articolo 4 della legge n. 977 contiene la stessa prescrizione e cioè il rilascio di autorizzazioni e le relative condizioni nei seguenti termini: che vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore; che non si tratti di lavoro pericoloso; che non si protragga oltre le ore 24; che, a prestazione compiuta, il fanciullo o l'adolescente possa fruire di un riposo di almeno 14 ore; che esistano tutte le condizioni necessarie ad assicurare la salute fisica e la moralità dello stesso nonché la sua osservanza dell'eventuale obbligo scolastico.

Sebbene la norma italiana non faccia specifico riferimento alla indicazione nell'autorizzazione della durata del lavoro, che comunque non dovrebbe eccedere quella prevista in via generale dall'articolo 18 (7 ore giornaliera e 35 settimanali, per i minori di 15; 8 ore giornaliera e 40 settimanali, per gli adolescenti di età superiore ai 15), si è del parere che la difformità possa essere agevolmente superata, ed in via amministrativa, mediante appunto l'inclusione di tale condizione, dal momento che può ritenersi rientrante tra le cautele necessarie ad assicurare condizioni di lavoro confacenti alla salute pubblica dei soggetti interessati.

La legge nazionale risulta adeguata alle disposizioni della Convenzione sia per quanto riguarda le sanzioni penali che sono poste a carico dei datori di lavoro e dei genitori, sia per l'obbligo della tenuta dei documenti di lavoro (libri paga e matricola).

Per quanto sopra esposto, constatata la conformità di sostanza, eccettuati particolari aspetti di carattere nazionale, si esprime l'avviso che la Convenzione possa essere sottoposta alla ratifica da parte del Parlamento.

Convenzione n. 139: Cancro professionale.

Questa Convenzione, adottata il 24 giugno 1974 nella 59ª Sessione della Conferenza internazionale del lavoro, integra la precedente normativa internazionale concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali e cioè, la Convenzione n. 115 e la relativa Raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, e la Convenzione n. 136 e la relativa Raccomandazione sul benzene del 1971.

La Convenzione n. 139 impegna i governi degli Stati membri a determinare periodicamente le sostanze e gli agenti cancerogeni la cui utilizzazione è proibita o sottoposta ad autorizzazione o controllo. Deroghe a questo divieto possono essere accordate di volta in volta e subordinate a precise condizioni. Tali sostanze o agenti possono essere rilevati dai dati forniti nelle direttive del BIT, o negli elenchi eventualmente compilati dal BIT o da altri organismi competenti (articolo 1).

Gli Stati membri che ratificano la presente Convenzione si devono impegnare a sostituire le sostanze e gli agenti cancerogeni ai quali i lavoratori potrebbero essere esposti con altre meno nocive.

Il numero dei lavoratori esposti all'azione di tali sostanze e la durata dell'esposizione devono essere ridotti al minimo (articolo 2). Viene poi stabilito che devono essere prescritte misure idonee per proteggere i lavoratori da tali rischi e che deve essere istituito un sistema di registrazione dei dati (articolo 3).

Ogni Stato che ratifica la Convenzione deve prendere misure idonee affinché i lavoratori che sono esposti a sostanze o agenti cancerogeni, che lo sono stati o che rischiano di esserlo, siano resi edotti circa i rischi di queste sostanze e sulle misure precauzionali da prendere (articolo 4).

I lavoratori, sia durante che dopo la cessazione del lavoro, devono essere sottoposti a visita medica ed esami vari per controllare il loro stato di salute e la possibilità di continuare l'esposizione a tali sostanze.

Per quanto riguarda il nostro Paese si fa presente che le disposizioni della Convenzione in linea di massima trovano riscontro nella legislazione vigente sia sotto il profilo della prevenzione che del controllo terapeutico.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 — Regolamen-

to generale per l'igiene del lavoro — prevede l'obbligo di attuare la prevenzione tecnica ambientale al fine di evitare o ridurre il rischio di esposizione a sostanze nocive (articolo 18/25).

Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro per la maggior parte dei settori produttivi (agricoltura, commercio, industria, servizi) hanno dato attuazione, con apposite clausole, all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nota come lo Statuto dei lavoratori) il quale recita come segue: « I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica ».

I contratti prevedono, tra l'altro, la creazione di apposite commissioni e l'obbligo di istituire il libretto sanitario di rischio, il libretto dei dati ambientali e quello dei dati biostatistici, tali dati vengono controllati con la collaborazione di istituti pubblici specializzati. Dal complesso dei dati rilevati viene evidenziata l'esposizione del lavoratore ai rischi professionali ivi compresi i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni.

Circa l'obbligo di effettuare visite mediche preventive e periodiche per l'esposizione ad agenti oncogeni, l'attuale normativa contenuta nell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, prevede tale obbligo per i lavoratori esposti ai rischi professionali elencati nell'annessa tabella e connessi alle seguenti sostanze ad azione oncogena: amine aromatiche, composti arsenicali, nichel - leghe composte, cromo e idrocarburi aromatici policiclici, catrame - olii minerali-paraffina, idrocarburi benzenici.

Per quanto concerne la prevenzione sanitaria per l'asbestosi il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, prevede visite mediche periodiche annuali corredate da esami radiografici o schermografici autorizzati (articolo 157 e seguenti).

Per quanto concerne il rischio da radiazioni ionizzanti una apposita normativa ne contempla sia la prevenzione ambientale che individuale dei lavoratori [decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185].

Per quanto concerne il benzolo ed omologhi esiste una apposita normativa prevenzionale contemplata dalla legge 5 marzo 1965, n. 245.

Per quanto riguarda il profilo assicurativo alcune sostanze ad azione oncogena sono già contemplate nella lista degli agenti patogeni responsabili di malattie professionali oggetto di tutela ai sensi del testo unico 30 giugno 1965, n. 1124. Infatti sono menzionati: amine aromatiche (voce 23); nichel e composti (voce 9); cromo (voce 5);

cloruro di vinile (voce 26); idrocarburi aromatici (voce 33); catrame, bitume ecc. (voce 35). I tumori da asbestosi beneficiano della tutela quando possono essere considerati come conseguenza diretta dell'asbestosi.

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, all'articolo 4 prevede per i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti « di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e di portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti ».

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:

n. 74 concernente i certificati di attitudine di marinaio qualificato, adottata a Seattle il 29 giugno 1946;

n. 109 concernente i salari, la durata del lavoro a bordo e gli effettivi dell'equipaggio, adottata a Ginevra il 14 maggio 1958;

n. 129 concernente l'ispezione del lavoro in agricoltura, adottata a Ginevra il 25 giugno 1969;

n. 132 concernente le ferie annuali retribuite, adottata a Ginevra il 24 giugno 1970;

n. 134 concernente la prevenzione degli infortuni della gente di mare, adottata a Ginevra il 30 ottobre 1970;

n. 135 concernente la protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'impresa e le facilitazioni loro accordate, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 136 concernente la protezione contro i rischi d'intossicazione dovuti al benzene, adottata a Ginevra il 23 giugno 1971;

n. 137 concernente le ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione nei porti, adottata a Ginevra il 25 giugno 1973;

n. 138 concernente l'età minima di ammissione al lavoro, adottata a Ginevra il 26 giugno 1973;

n. 139 concernente la prevenzione ed il controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze, ad agenti cancerogeni, adottata a Ginevra il 24 giugno 1974.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente all'articolo 6 della Convenzione 74. all'articolo 27 della

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Convenzione 109, all'articolo 29 della Convenzione 129, all'articolo 18 della Convenzione 132, all'articolo 12 della Convenzione 134, all'articolo 8 della Convenzione 135, all'articolo 16 della Convenzione 136, all'articolo 9 della Convenzione 137, all'articolo 12 della Convenzione 138 e all'articolo 8 della Convenzione 139.

**CONVENTION (N. 74) CONCERNANT LES CERTIFICATS
DE CAPACITÉ DE MATELOT QUALIFIÉ**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Seattle par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1946, en sa vingt-huitième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux certificats de capacité de matelot qualifié, question qui est comprise dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 :

Article 1

Nul ne peut être engagé à bord d'un navire comme matelot qualifié s'il n'est considéré comme compétent, aux termes de la législation nationale, pour accomplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre de l'équipage affecté au service du pont (autre qu'un officier, un membre de la maistrance ou un matelot spécialisé) et s'il n'est titulaire d'un certificat de capacité de matelot qualifié délivré en conformité des dispositions des articles ci-après.

Article 2

1. L'autorité compétente prendra les dispositions nécessaires pour organiser des examens et délivrer des certificats de capacité.

2. Nul ne peut obtenir de certificat de capacité :

- a) s'il n'a atteint un âge minimum qui sera fixé par l'autorité compétente ;
- b) s'il n'a servi à la mer, comme membre du personnel du pont, pendant une période minimum qui sera fixée par l'autorité compétente :

- c) s'il n'a subi avec succès l'examen de capacité prescrit par l'autorité compétente.
3. L'âge minimum fixé par l'autorité compétente ne sera pas inférieur à dix-huit ans.
4. La période minimum de service à la mer fixée par l'autorité compétente ne sera pas inférieure à trente-six mois. Toutefois, l'autorité compétente pourra :
- a) admettre, dans le cas de personnes ayant servi effectivement à la mer pendant au moins vingt-quatre mois et qui ont suivi avec des résultats satisfaisants un cours de formation professionnelle dans un établissement agréé, que le temps consacré à ladite formation, ou une partie de ce temps, soit considéré comme période de service à la mer ;
 - b) permettre, sur leurs bonnes notes de sortie, l'octroi de certificats de matelot qualifié aux élèves de navires-écoles de mer agréés ayant servi dix-huit mois à bord de tels navires.
5. L'examen prescrit comportera une épreuve pratique des connaissances de matelotage du candidat et de son aptitude à s'acquitter d'une manière efficace de toutes les tâches qui peuvent être exigées d'un matelot qualifié, y compris la manœuvre d'embarcations de sauvetage. Ledit examen devra être suffisant pour permettre à un candidat qui en aura subi avec succès les épreuves d'obtenir le brevet spécial de «canotier breveté» prévu par l'article 22 de la convention internationale de 1929 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer ou par les dispositions correspondantes de toute convention subséquente, revisant ou remplaçant la convention susmentionnée, en vigueur dans un territoire déterminé.

Article 3

Un certificat de capacité peut être délivré à toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente convention pour un territoire déterminé, remplit ou a rempli l'ensemble des fonctions de matelot qualifié ou de chef de bordée, ou une fonction équivalente.

Article 4

L'autorité compétente peut prévoir la reconnaissance des certificats de capacité délivrés dans d'autres territoires.

Article 5

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 6

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 7

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 8

1. Le Directeur du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 9

Le Directeur du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 10

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 11

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 12

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa vingt-huitième session qui s'est tenue à Seattle et qui a été déclarée close le vingt-neuf juin 1946.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour d'août 1946.

Le Président de la Conférence,
HENRY M. JACKSON

Le Directeur par intérim du Bureau international du Travail,
EDWARD J. PHELAN

Convention 109**CONVENTION CONCERNANT LES SALAIRES, LA DURÉE DU TRAVAIL A BORD ET LES EFFECTIFS (REVISÉE EN 1958).**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 29 avril 1958, en sa quarante et unième session,

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la revision générale de la convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (revisée), 1949, question qui constitue le deuxième point à l'ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d'une convention internationale,

adopte, ce quatorzième jour de mai mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs (revisée), 1958 :

PARTIE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALÉS*Article 1*

Rien dans la présente convention ne porte atteinte aux dispositions concernant les salaires, la durée du travail à bord des navires ou les effectifs prévues par loi, sentence, coutume ou accord passé entre armateurs et gens de mer, qui assurent aux gens de mer des conditions plus favorables que celles prévues par ladite convention.

Article 2

1. La présente convention s'applique à tout navire, de propriété publique ou privée, qui est :

- a) à propulsion mécanique ;
- b) immatriculé dans un territoire pour lequel la présente convention est en vigueur ;
- c) affecté pour des fins commerciales au transport de marchandises ou de passagers ;
- d) affecté à un voyage en mer.

2. La présente convention ne s'applique pas :

- a) aux bateaux d'une jauge brute enregistrée inférieure à 500 tonneaux ;
- b) aux bateaux en bois de construction primitive, tels que des dhows ou des jonques ;
- c) aux navires affectés à la pêche ou à des opérations qui s'y rattachent directement ;
- d) aux embarcations naviguant dans les eaux d'un estuaire.

Article 3

La présente convention s'applique à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d'un navire, à l'exception :

- a) du capitaine ;
- b) du pilote qui n'est pas membre de l'équipage ;
- c) du médecin ;

- d) du personnel infirmier ou hospitalier exclusivement employé à des travaux d'infirmierie ;
- e) de l'aumônier ;
- f) des personnes remplissant exclusivement des fonctions éducatives ;
- g) des musiciens ;
- h) des personnes dont le service concerne la cargaison à bord ;
- i) des personnes travaillant exclusivement pour leur propre compte ou rémunérées exclusivement à la part ;
- j) des personnes non rémunérées pour leurs services ou rémunérées uniquement par un salaire ou traitement nominal ;
- k) des personnes employées à bord par un employeur autre que l'armateur, à l'exception de celles au service d'une entreprise de radiotélégraphie ;

- l) des dockers itinérants qui ne sont pas membres de l'équipage ;
- m) des personnes à bord, soit de navires affectés à la chasse à la baleine, soit d'usines flottantes, soit de navires affectés aux transports y relatifs, ou employées à un autre titre pour les fins de la chasse à la baleine ou d'opérations similaires, dans les conditions régies par la législation nationale ou les dispositions d'une convention collective spéciale pour baleiniers ou d'une convention analogue conclue par une organisation de gens de mer et déterminant la durée du travail ainsi que les autres conditions de service ;
- n) des personnes qui ne sont pas membres de l'équipage (qu'elles soient ou non sur le rôle) mais qui sont employées pendant que le navire est au port à des travaux de réparation, nettoyage, chargement ou déchargement de navires ou à des travaux similaires ou à des fonctions de relève, d'entretien, de surveillance ou de garde.

Article 4

Dans la présente convention :

- a) le terme « officier » désigne toute personne, à l'exception des capitaines, qui est portée comme officier sur le rôle de l'équipage ou qui remplit une fonction que la législation nationale, une convention collective ou la coutume reconnaissent comme étant de la compétence d'un officier ;
- b) le terme « personnel subalterne » désigne tous les membres de l'équipage autres que les capitaines et les officiers et comprend les matelots munis d'un certificat ;
- c) le terme « matelot qualifié » désigne toute personne qui, en conformité de la législation nationale, ou, en l'absence d'une telle législation, par convention collective, est censée posséder la compétence professionnelle nécessaire pour remplir toute tâche dont l'exécution peut être exigée d'un membre du personnel subalterne affecté au service du pont autre que celle d'un membre du personnel subalterne dirigeant ou spécialisé ;
- d) le terme « salaire ou solde de base » désigne la rémunération en espèces d'un officier ou d'un membre du personnel subalterne, à l'exclusion du coût de la nourriture, de la rémunération du travail supplémentaire, des primes ou autres allocations en espèces ou en nature.

Article 5

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration annexée à sa ratification, exclure de celle-ci la partie II de la convention.

2. Sous réserve des termes d'une telle déclaration, les dispositions de la partie II de la convention auront le même effet que les autres dispositions de la convention.

3. Tout Membre qui fait une telle déclaration fournira également des informations indiquant le salaire ou la solde de base, pour un mois civil de service, d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel la convention s'applique.

4. Tout Membre qui fait une telle déclaration peut ultérieurement, par une nouvelle déclaration, notifier au Directeur général qu'il accepte la partie II ; à partir de la date d'enregistrement par le Directeur général d'une telle notification, les dispositions de la partie II deviendront applicables au Membre en question.

5. Tant qu'une déclaration faite conformément aux termes du paragraphe 1 du présent article demeure en vigueur en ce qui concerne la partie II, le Membre peut déclarer qu'il a l'intention d'accepter cette partie comme ayant la valeur d'une recommandation.

PARTIE II. SALAIRES

Article 6

1. Le salaire ou la solde de base, pour un mois civil de service, d'un matelot qualifié employé à bord d'un navire auquel s'applique la présente convention ne pourront pas être inférieurs à seize livres, en monnaie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou à soixante-quatre dollars, en monnaie des Etats-Unis d'Amérique, ou à une somme équivalente, en monnaie d'un autre pays.

2. En ce qui concerne tout changement de la valeur au pair de la livre ou du dollar qui a été notifié au Fonds monétaire international depuis le 29 juin 1946, ou dans le cas de tout changement ultérieur de cette nature qui serait notifié après l'adoption de la présente convention :

- a) le salaire minimum de base prescrit dans le paragraphe 1 du présent article en fonction de la monnaie pour laquelle une telle notification a été faite sera ajusté de manière à maintenir l'équivalence avec l'autre monnaie ;
- b) l'ajustement sera notifié par le Directeur général du Bureau international du Travail aux Membres de l'Organisation internationale du Travail ;
- c) le salaire minimum de base ainsi ajusté sera obligatoire pour les Membres qui ont ratifié la convention de la même manière que le salaire prescrit dans le paragraphe 1 du présent article, et prendra effet pour chacun de ces Membres au plus tard au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel le Directeur général communique le changement aux Membres.

Article 7

1. Dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l'embarquement d'un effectif plus important que celui qui eût été utilisé autrement, le salaire ou la solde de base minimum d'un matelot qualifié seront ajustés de façon qu'ils correspondent au salaire ou à la solde de base minimum tels qu'ils sont fixés à l'article précédent.

2. Cette équivalence sera établie conformément au principe « à travail égal, salaire égal » et il sera tenu dûment compte :

- a) du nombre supplémentaire de membres du personnel subalterne de ces groupes qui sont employés ;
- b) de l'augmentation ou de la diminution des charges de l'armateur du fait de l'emploi de ces groupes de personnes.

3. Le salaire correspondant sera fixé par la voie de conventions collectives passées entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ou, en l'absence de telles conventions collectives et sous réserve de la ratification de la présente convention par les deux pays intéressés, par l'autorité compétente du territoire du groupe des gens de mer dont il s'agit.

Article 8

Au cas où la nourriture ne serait pas fournie gratuitement, le salaire ou la solde de base minimum seront majorés d'une somme qui sera fixée par convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ou, à défaut, par l'autorité compétente.

Article 9

1. Le taux à utiliser pour déterminer l'équivalent, en une autre monnaie, du salaire ou de la solde de base prévus à l'article 6 sera le rapport entre la valeur au pair de cette monnaie et la valeur au pair de la livre du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou du dollar des Etats-Unis d'Amérique.

2. Dans le cas de la monnaie d'un Membre de l'Organisation internationale du Travail qui est membre du Fonds monétaire international, la valeur au pair sera la valeur couramment en vigueur en vertu du statut du Fonds monétaire international.

3. Dans le cas de la monnaie d'un Membre de l'Organisation internationale du Travail qui n'est pas membre du Fonds monétaire international, la valeur au pair sera le taux officiel de change, en fonction de l'or ou du dollar des Etats-Unis d'Amérique ayant le poids et le titre en vigueur au 1^{er} juillet 1944, et couramment utilisé pour les paiements et transferts dans les transactions internationales courantes.

4. Dans le cas d'une monnaie à laquelle ne sont pas applicables les dispositions de l'un ou l'autre des deux paragraphes précédents :

- a) le taux à adopter aux fins du présent article sera fixé par le Membre de l'Organisation internationale du Travail intéressé ;
- b) le Membre intéressé communiquera sa décision au Directeur général du Bureau international du Travail, qui en informera immédiatement les autres Membres ayant ratifié la présente convention ;
- c) au cours d'une période de six mois à partir de la date à laquelle cette information sera communiquée par le Directeur général, tout autre Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail qu'il formule des objections contre cette décision ; dans ce cas, le Directeur général en informera le Membre intéressé et les autres Membres ayant ratifié la convention et il soumettra la question au comité prévu à l'article 22 ;
- d) les présentes dispositions s'appliqueront dans l'éventualité d'un changement de la décision du Membre intéressé.

5. Toute modification au salaire ou à la solde de base résultant d'un changement du taux utilisé pour déterminer l'équivalent dans une autre monnaie prendra effet, au plus tard, au début du deuxième mois civil suivant le mois au cours duquel est entré en vigueur le changement apporté au rapport entre les valeurs au pair des monnaies en question.

Article 10

Tout Membre devra prendre les mesures nécessaires :

- a) pour assurer, au moyen d'un système de contrôle et de sanctions, que les rémunérations versées ne sont pas inférieures aux taux fixés par la présente convention ;

- b) pour assurer que toute personne qui a été rémunérée à un taux inférieur au taux conforme aux dispositions de la présente convention puisse recouvrer, par une procédure expéditive et peu onéreuse, soit par voie judiciaire, soit par toute autre voie légale, le montant de la somme qui lui reste due.

PARTIE III. DURÉE DU TRAVAIL A BORD DES NAVIRES

Article 11

Cette partie de la présente convention ne s'applique pas :

- a) au second capitaine ou au chef mécanicien ;
- b) au commissaire ;
- c) à tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart ;
- d) à toute personne employée aux écritures ou appartenant au service général qui :
 - i) soit sert dans un grade supérieur défini par une convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées ;
 - ii) soit travaille principalement pour son propre compte ;
 - iii) soit est rémunérée uniquement à la commission ou principalement à la part.

Article 12

Dans cette partie de la présente convention :

- a) le terme « navire affecté à la petite navigation » désigne tout navire exclusivement affecté à des voyages au cours desquels il n'est pas plus éloigné des pays d'où il part que les ports rapprochés des pays avoisinants, dans des limites géographiques qui :
 - i) sont nettement définies par la législation nationale ou par une convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer ;
 - ii) sont uniformes, en ce qui concerne l'application de toutes les dispositions de cette partie de la présente convention ;
 - iii) ont été notifiées par le Membre intéressé, au moment de l'enregistrement de sa ratification, par une déclaration annexée à ladite ratification ;
 - iv) ont été fixées après consultation avec les autres Membres intéressés ;
- b) le terme « navire affecté à la grande navigation » désigne tout navire autre qu'un navire affecté à la petite navigation ;
- c) le terme « navire à passagers » désigne tout navire ayant une licence lui permettant de transporter plus de douze passagers ;
- d) le terme « durée du travail » désigne le temps pendant lequel un membre de l'équipage est tenu, en vertu de l'ordre d'un supérieur, d'effectuer un travail pour le navire ou pour l'armateur.

Article 13

1. Le présent article s'applique aux officiers et aux membres du personnel subalterne employés aux services du pont, de la machine et de la radiotélégraphie à bord d'un navire affecté à la petite navigation.

2. La durée normale du travail d'un officier ou d'un membre du personnel subalterne ne doit pas excéder :

- a) lorsque le navire est en mer, vingt-quatre heures pour toute période de deux jours consécutifs ;
- b) lorsque le navire est au port :
 - i) le jour de repos hebdomadaire : le temps nécessaire à l'exécution des travaux courants ou de propreté, à concurrence de deux heures ;
 - ii) les autres jours : huit heures, à moins qu'une convention collective ne prévoise une durée de travail inférieure ;
- c) cent douze heures pour toute période de deux semaines consécutives.

3. Toute heure de travail effectuée en dépassement des limites prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 2 sera considérée comme heure supplémentaire, pour laquelle l'intéressé aura droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente convention.

4. Si le nombre total d'heures de travail effectuées dans une période de deux semaines consécutives, à l'exclusion des heures considérées comme heures supplémentaires, dépasse cent douze, l'officier ou le marin intéressé aura droit à une compensation sous forme d'une exemption de service et de présence accordée dans un port, ou sous toute autre forme selon ce qui sera déterminé par convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

5. La législation nationale ou les conventions collectives détermineront les cas dans lesquels un navire doit être considéré comme étant en mer et les cas dans lesquels il doit être considéré comme étant au port aux fins du présent article.

Article 14

1. Le présent article s'applique aux officiers et aux membres du personnel subalterne employés aux services du pont, de la machine et de la radiotélégraphie à bord d'un navire affecté à la grande navigation.

2. Lorsque le navire est en mer et les jours d'arrivée et de départ, la durée normale du travail d'un officier ou d'un membre du personnel subalterne ne doit pas excéder huit heures par jour.

3. Lorsque le navire est au port, la durée normale du travail d'un officier ou d'un membre du personnel subalterne ne doit pas excéder :

- a) le jour du repos hebdomadaire : le temps nécessaire à l'exécution des travaux courants ou de propreté, à concurrence de deux heures ;
- b) les autres jours : huit heures, à moins qu'une convention collective ne prévoise une durée de travail inférieure.

4. Toute heure de travail effectuée en dépassement des limites journalières prévues aux paragraphes précédents sera considérée comme heure supplémentaire, pour laquelle l'intéressé aura droit à une compensation conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente convention.

5. Si le nombre total d'heures de travail effectuées, à l'exclusion des heures considérées comme heures supplémentaires, dépasse quarante-huit au cours d'une période d'une semaine, l'intéressé aura droit à une compensation sous forme de périodes d'exemption de service et de présence accordée dans un port, ou sous toute autre forme, selon ce qui sera déterminé par convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

6. La législation nationale et les conventions collectives détermineront les cas dans lesquels un navire doit être considéré comme étant en mer et les cas dans lesquels il doit être considéré comme étant au port aux fins du présent article.

Article 15

1. Le présent article s'applique aux agents du service général.

2. Dans le cas d'un navire à passagers, la durée normale du travail ne doit pas excéder :

- a) lorsque le navire est en mer, et les jours d'arrivée et de départ : dix heures au cours d'une période de quatorze heures ;
- b) lorsque le navire est au port :
 - i) lorsque des passagers sont à bord : dix heures au cours d'une période de quatorze heures ;
 - ii) dans les autres cas :
 - le jour précédant le jour du repos hebdomadaire : cinq heures ;
 - le jour du repos hebdomadaire : cinq heures pour les personnes employées à la cuisine et au service de table, et, pour les autres personnes, le temps nécessaire à l'exécution des travaux courants ou de propreté, à concurrence de deux heures au maximum ;
 - les autres jours : huit heures.

3. Dans le cas d'un navire autre qu'un navire à passagers, la durée normale du travail ne doit pas excéder :

- a) lorsque le navire est en mer et les jours d'arrivée et de départ : neuf heures au cours d'une période de treize heures ;
- b) lorsque le navire est au port :
 - le jour du repos hebdomadaire : cinq heures ;
 - le jour précédant le jour du repos hebdomadaire : six heures ;
 - les autres jours : huit heures au cours d'une période de douze heures.

4. Si le nombre total d'heures de travail effectuées dépasse cent douze au cours d'une période de deux semaines consécutives, l'intéressé aura droit à une compensation sous forme de périodes d'exemption de service et de présence accordée dans un port, ou sous toute autre forme, selon ce qui sera déterminé par convention collective passée entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

5. La législation nationale ou les conventions collectives passées entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées pourront prévoir des modalités particulières pour la réglementation de la durée du travail des veilleurs de nuit.

Article 16

1. Le présent article s'applique aux officiers et membres du personnel subalterne employés à bord de navires de commerce affectés à la petite ou à la grande navigation.

2. L'exemption de service et de présence accordée dans un port doit faire l'objet de négociations entre les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées, étant entendu que les officiers et le personnel subalterne bénéficieront au port de l'exemption la plus large qui soit réalisable et que cette exemption ne sera pas comptée comme congé.

Article 17

1. L'autorité compétente peut exempter de l'application de la présente partie de la convention tous officiers qui n'en sont pas déjà exclus en vertu de l'article 11, sous réserve des conditions suivantes :

- a) les officiers doivent avoir droit en vertu de conventions collectives à des conditions d'emploi dont l'autorité compétente certifie qu'elles constituent une pleine compensation pour la non-application de cette partie de la convention ;

b) la convention collective doit avoir été conclue à l'origine avant le 30 juin 1946 et la convention être encore en vigueur, soit directement, soit par voie de renouvellement.

2. Tout Membre qui invoque les dispositions du paragraphe 1 soumettra au Directeur général du Bureau international du Travail des renseignements complets sur toute convention collective de cet ordre et le Directeur général soumettra un résumé des informations qu'il aura reçues au comité mentionné à l'article 22.

3. Ledit comité examinera si les conventions collectives au sujet desquelles il sera saisi d'un rapport prévoient des conditions d'emploi qui constituent une pleine compensation pour la non-application de cette partie de la convention. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à tenir compte de toute observation ou suggestion faite par le comité concernant de telles conventions collectives ; il s'engage, en outre, à porter ces observations ou suggestions à la connaissance des organisations d'armateurs ou d'officiers parties à de telles conventions collectives.

Article 18

1. Le taux ou les taux de compensation pour les heures supplémentaires seront prescrits par la législation nationale ou déterminés par convention collective, mais dans tous les cas le taux horaire de paiement des heures supplémentaires comportera une majoration d'au moins vingt-cinq pour cent par rapport au taux horaire du salaire ou de la solde de base.

2. Les conventions collectives pourront prévoir au lieu d'un paiement en espèces une compensation qui consistera en une exemption correspondante de service et de présence à bord ou en une compensation de toute autre forme.

Article 19

1. Le recours continu aux heures supplémentaires sera évité dans toute la mesure du possible.

2. Le temps nécessaire à l'exécution des travaux suivants ne sera pas compris dans la durée normale du travail ni considéré comme heures supplémentaires, aux fins de cette partie de la présente convention :

- a) les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgents en vue de sauvegarder la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées ;
- b) les travaux requis par le capitaine en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse ;
- c) les appels, exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux que prescrira la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer en vigueur à l'époque ;
- d) les travaux supplémentaires requis par des formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires ;
- e) les travaux normaux et indispensables auxquels doivent procéder les officiers pour la détermination de la position du navire et pour les observations météorologiques ;
- f) le temps supplémentaire qu'exige la relève normale des quarts.

3. Rien dans la présente convention ne sera interprété comme affaiblissant le droit et l'obligation du capitaine d'un navire d'exiger des travaux qui lui paraissent nécessaires à la sécurité et à la bonne marche du navire, ni l'obligation d'un officier ou d'un membre du personnel de procéder à de tels travaux.

Article 20

1. Aucun membre du personnel âgé de moins de seize ans ne peut travailler de nuit.

2. Aux fins du présent article, le terme « nuit » signifie au moins neuf heures consécutives comprises dans une période commençant avant minuit et finissant après minuit et qui sera déterminée par la législation nationale ou par conventions collectives.

PARTIE IV. EFFECTIFS

Article 21

1. Tout navire auquel s'applique la présente convention doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et qualité pour :

- a) assurer la sécurité de la vie humaine en mer ;
- b) donner effet aux dispositions de la partie III de la présente convention ;
- c) éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer ou restreindre autant que possible les heures supplémentaires.

2. Tout Membre s'engage à instituer, ou à s'assurer qu'il existe dans son territoire un mécanisme efficace pour instruire ou régler toute plainte ou tout conflit relatif aux effectifs d'un navire.

3. Des représentants des organisations d'armateurs et de gens de mer participeront, avec ou sans le concours d'autres personnes ou autorités, au fonctionnement de ce mécanisme.

PARTIE V. APPLICATION DE LA CONVENTION

Article 22

1. Effet peut être donné à la présente convention au moyen : a) de la législation ; b) de conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer (sauf en ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 21) ; c) d'une combinaison de la législation et des conventions collectives passées entre armateurs et gens de mer. Sauf disposition contraire de la présente convention, celle-ci s'appliquera à tout navire immatriculé dans le territoire d'un Membre qui aura ratifié la convention et à toute personne employée à bord du navire.

2. Lorsqu'il sera donné effet à toute disposition de la présente convention au moyen d'une convention collective, conformément au paragraphe 1 du présent article, le Membre, nonobstant les dispositions prévues à l'article 10 de la présente convention, ne sera pas tenu de prendre des mesures conformément à l'article 10 de la présente convention en ce qui concerne les dispositions de la convention qui auront été mises en vigueur par convention collective.

3. Tout Membre qui aura ratifié la convention fournira au Directeur général du Bureau international du Travail des informations sur les mesures en vertu desquelles la convention est appliquée, et notamment des précisions sur toutes conventions collectives en vigueur qui font porter effet à telle ou telle disposition de la convention.

4. Tout Membre qui aura ratifié la convention s'engage à participer, au moyen d'une délégation tripartite, à tout comité représentant les gouvernements, les organisations d'armateurs et de gens de mer, et auquel des représentants de la Commission paritaire maritime du Bureau international du Travail assistent à titre consultatif, qui serait institué aux fins d'examiner les mesures prises pour donner effet à la convention.

5. Le Directeur général soumettra audit comité un résumé des informations qu'il aura reçues en exécution du paragraphe 3 ci-dessus.

6. Le comité examinera si les conventions collectives, au sujet desquelles il sera saisi d'un rapport, font porter pleinement effet aux dispositions de la convention. Tout Membre qui aura ratifié la présente convention s'engage à tenir compte de toute observation ou suggestion concernant l'application de la convention faite par le comité ; il s'engage, en outre, à porter à la connaissance des organisations d'armateurs et de gens de mer parties à une convention collective visée au paragraphe 1 toute observation ou suggestion du comité susmentionné quant à l'efficacité de cette convention collective pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 23

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à en appliquer les dispositions aux navires immatriculés dans son territoire et, sauf dans les cas de mise à exécution au moyen de conventions collectives, à instituer une législation qui :

- a) déterminera les responsabilités respectives de l'armateur et du capitaine à l'égard de la convention ;
- b) prescrira des sanctions appropriées pour toute violation des dispositions de la convention ;
- c) établira en vue de l'application de la partie IV de la présente convention un système de contrôle officiel approprié ;
- d) exigera, pour l'application de la partie III de la présente convention, le relevé, d'une part, des heures de travail effectuées, d'autre part, des compensations accordées pour les heures supplémentaires et de dépassement ;
- e) assurera aux gens de mer les mêmes moyens de recouvrement des rémunérations qui leur sont dues en compensation des heures supplémentaires et de dépassement que ceux dont ils disposent déjà pour le recouvrement des autres arrérages de salaires.

2. Les organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées seront, dans toute la mesure du possible, consultées pour l'élaboration de toute mesure d'ordre législatif ou réglementaire tendant à faire porter effet aux dispositions de la présente convention.

Article 24

En vue d'établir une assistance réciproque pour l'application de la présente convention, chacun des Membres qui l'aura ratifiée s'engage à prescrire à l'autorité compétente dans tout port situé sur son territoire de signaler à l'autorité consulaire ou à toute autre autorité qualifiée d'un autre Membre ayant ratifié, tout cas, venu à sa connaissance, de non-observation des dispositions de ladite convention à bord d'un navire immatriculé dans le territoire de cet autre Membre.

PARTIE VI. DISPOSITIONS FINALES

Article 25

1. La présente convention revise les conventions de 1946 et de 1949 sur les salaires, la durée du travail à bord et les effectifs.

2. Aux fins de l'article 28 de la convention sur la durée du travail à bord et les effectifs, 1936, la présente convention doit également être considérée comme une convention revisant la susdite convention.

Article 26

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 27

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont les ratifications auront été enregistrées par le Directeur général.

2. Son entrée en vigueur initiale aura lieu six mois après la date à laquelle les conditions suivantes auront été remplies :

- a) les ratifications de neuf des Membres suivants ont été enregistrées : République fédérale d'Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Inde, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède, Turquie, Union des républiques soviétiques socialistes, Yougoslavie ;
- b) au moins cinq des Membres dont les ratifications ont été enregistrées possèdent chacun, à la date de leur enregistrement, une flotte marchande dont le tonnage brut sera égal ou supérieur à un million de tonneaux enregistrés ;
- c) l'ensemble du tonnage de la flotte marchande que posséderont, au moment de l'enregistrement, les Membres dont les ratifications ont été enregistrées est égal ou supérieur à quinze millions de tonneaux de jauge brute enregistrés.

3. Les dispositions qui précèdent ont été adoptées en vue de faciliter, encourager et hâter la ratification de la présente convention par les Etats Membres.

4. Après son entrée en vigueur initiale, la présente convention entrera en vigueur pour chaque Membre six mois après la date à laquelle sa ratification aura été enregistrée.

Article 28

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de cinq années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent article.

Article 29

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la dernière ratification nécessaire à l'entrée en vigueur de la convention, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 30

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qu'il aura enregistrées conformément aux articles précédents.

Article 31

A l'expiration de chaque période de dix années à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et décidera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Article 32

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 28 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Article 33

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quarante et unième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 14 mai 1958.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-huitième jour de mai 1958 :

The President of the Conference,

Le Président de la Conférence,

ICHIRO KAWASAKI.

The Director-General of the International Labour Office,

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE.

Convention 129**CONVENTION CONCERNANT L'INSPECTION DU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail et s'y étant réunie le 4 juin 1969, en sa cinquante-troisième session ;

Notant les termes des conventions internationales du travail existantes concernant l'inspection du travail, telles que la convention sur l'inspection du travail, 1947, qui s'applique à l'industrie et au commerce, et la convention sur les plantations, 1958, qui s'applique à un type particulier d'entreprises agricoles ;

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter à présent des normes internationales sur l'inspection du travail dans l'agriculture en général ;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'inspection du travail dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 :

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, les termes « entreprise agricole » désignent les entreprises ou parties d'entreprises ayant pour objet la culture, l'élevage, la sylviculture, l'horticulture, la transformation primaire des produits agricoles par l'exploitant, ou toutes autres formes d'activité agricole.

2. Lorsqu'il sera nécessaire, l'autorité compétente déterminera, après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, s'il en existe, la ligne de démarcation entre l'agriculture, d'une part, et l'industrie et le commerce, d'autre part, de telle sorte qu'aucune entreprise agricole n'échappe au système national d'inspection du travail.

3. Dans tous les cas où il n'apparaît pas certain que la convention s'applique à une entreprise ou partie d'entreprise, la question sera tranchée par l'autorité compétente.

Article 2

Dans la présente convention, les termes « dispositions légales » comprennent, outre la législation, les sentences arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application.

Article 3

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur doit avoir un système d'inspection du travail dans l'agriculture.

Article 4

Le système d'inspection du travail dans l'agriculture s'appliquera aux entreprises agricoles dans lesquelles sont occupés des travailleurs salariés ou des apprentis, quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat.

Article 5

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention peut, par une déclaration accompagnant sa ratification, s'engager à étendre son système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des catégories suivantes de personnes travaillant dans des entreprises agricoles :

- a) fermiers n'employant pas de main-d'œuvre extérieure, métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles ;
- b) personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, telles que les membres d'une coopérative ;
- c) membres de la famille de l'exploitant tels que définis par la législation nationale.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra par la suite communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail une déclaration par laquelle il s'engage à étendre son système d'inspection du travail dans l'agriculture à une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées au paragraphe précédent qui n'auraient pas déjà été mentionnées dans une déclaration antérieure.

3. Tout Membre ayant ratifié la présente convention devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dans quelle mesure il a donné suite ou se propose de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne celles des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 ci-dessus qui n'auraient pas fait l'objet de telles déclarations.

Article 6

1. Le système d'inspection du travail dans l'agriculture sera chargé :

- a) d'assurer l'application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions concernant la durée du travail, les salaires, le repos hebdomadaire et les congés, la sécurité, l'hygiène et le bien-être, l'emploi des femmes, des enfants et des adolescents, et d'autres matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application desdites dispositions ;
- b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales ;
- c) de porter à l'attention de l'autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes et de lui soumettre des propositions sur l'amélioration de la législation.

2. La législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.

3. Si d'autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail dans l'agriculture, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d'une manière quelconque à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7

1. Pour autant que cela est compatible avec la pratique administrative du Membre, l'inspection du travail dans l'agriculture sera placée sous la surveillance et le contrôle d'un organe central.

2. S'il s'agit d'un Etat fédératif, l'expression « organe central » peut désigner un organe central établi soit au niveau fédéral, soit au niveau d'une entité constituante fédérée.

3. L'inspection du travail dans l'agriculture pourra être assurée par exemple :

- a) par un organe unique d'inspection du travail, compétent pour toutes les branches de l'activité économique ;
- b) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une spécialisation fonctionnelle assurée par la formation adéquate des inspecteurs chargés d'exercer leurs fonctions dans l'agriculture ;
- c) par un organe unique d'inspection du travail, comportant une spécialisation institutionnelle assurée par la création d'un service techniquement qualifié dont les agents exerceraient leurs fonctions dans l'agriculture ;
- d) par une inspection spécialisée, chargée d'exercer ses fonctions dans l'agriculture, mais dont l'activité serait placée sous la surveillance d'un organe central doté des mêmes prérogatives, en matière d'inspection du travail, dans d'autres branches de l'activité économique, telles que l'industrie, les transports et le commerce.

Article 8

1. Le personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

2. Lorsque cela est conforme à la législation ou à la pratique nationales, les Membres ont la faculté d'inclure dans leur système d'inspection du travail dans l'agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l'action compléterait celle des fonctionnaires publics ; ces agents ou représentants doivent bénéficier de garanties quant à la stabilité de leurs fonctions et être à l'abri de toute influence extérieure indue.

Article 9

1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des agents de la fonction publique, les inspecteurs du travail dans l'agriculture seront recrutés uniquement sur la base de l'aptitude des candidats à remplir les tâches qu'ils ont à assumer.

2. Les moyens de vérifier cette aptitude doivent être déterminés par l'autorité compétente.

3. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent recevoir une formation adéquate pour l'exercice de leurs fonctions, et des mesures seront prises pour assurer, de manière appropriée, leur perfectionnement en cours d'emploi.

Article 10

Les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel des services d'inspection du travail dans l'agriculture ; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.

Article 11

Tout Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés et pouvant apporter leur concours à la solution des problèmes nécessitant des connaissances techniques collaborent au fonctionnement de l'inspection du travail dans l'agriculture, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales.

Article 12

1. L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection du travail dans l'agriculture

et les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées qui peuvent être appelés à exercer des activités analogues.

2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente peut confier, à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, à des services gouvernementaux appropriés ou à des institutions publiques, ou associer auxdites fonctions de tels services ou institutions, pour autant que l'application des principes prévus par la présente convention n'en soit pas affectée.

Article 13

L'autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail dans l'agriculture, les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations, s'il en existe.

Article 14

Des dispositions doivent être prises afin que le nombre des inspecteurs du travail dans l'agriculture soit suffisant pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions du service d'inspection et soit fixé compte tenu :

- a) de l'importance des tâches à accomplir et, notamment :
 - i) du nombre, de la nature, de l'importance et de la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l'inspection ;
 - ii) du nombre et de la diversité des catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises ;
 - iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l'application doit être assurée ;
- b) des moyens matériels d'exécution mis à la disposition des inspecteurs ;
- c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites doivent être effectuées pour être efficaces.

Article 15

1. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture :

- a) des bureaux d'inspection locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service, accessibles, dans la mesure du possible, à tous intéressés, et situés en des lieux choisis en fonction de la situation géographique des entreprises agricoles et des facilités de communication existantes ;
- b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.

2. L'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du travail dans l'agriculture de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 16

1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture, munis de pièces justificatives de leurs fonctions, doivent être autorisés :

- a) à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l'inspection ;
- b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;
- c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées et, notamment :
 - i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur, le personnel de l'entreprise ou toute autre personne se trouvant dans l'exploitation, sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- ii) à demander, selon des modalités qui pourraient être définies par la législation nationale, communication de tous livres, registres et autres documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail et de vie, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;
- iii) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des produits, matières et substances utilisés ou manipulés, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des produits, matières ou substances ont été prélevés et emportés à cette fin.

2. Les inspecteurs ne peuvent pas pénétrer, en vertu des alinéas *a)* ou *b)* du paragraphe précédent, dans l'habitation privée de l'exploitant d'une entreprise agricole, à moins qu'ils n'aient obtenu son accord ou qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente.

3. Les inspecteurs doivent, à l'occasion d'une visite d'inspection, informer de leur présence l'employeur ou son représentant ainsi que les travailleurs ou leurs représentants, à moins qu'ils n'estiment qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

Article 17

Les services d'inspection du travail dans l'agriculture doivent être associés, dans les cas et dans les conditions prévus par l'autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.

Article 18

1. Les inspecteurs du travail dans l'agriculture doivent être autorisés à prendre des mesures destinées à éliminer les défauts constatés dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail dans les entreprises agricoles, y compris l'utilisation de substances dangereuses, et qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité.

2. Afin d'être à même de prendre de telles mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d'ordonner ou de faire ordonner :

- a)* que soient apportées aux installations, aux locaux, aux outils, à l'équipement ou aux appareils, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour assurer l'application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité ;
- b)* que des mesures immédiatement exécutoires, pouvant aller jusqu'à l'arrêt du travail, soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité.

3. Si la procédure envisagée au paragraphe 2 ci-dessus n'est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l'autorité compétente pour qu'elle formule des injonctions ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

4. Les défauts constatés par l'inspecteur lors de la visite d'une entreprise, ainsi que les mesures ordonnées en application du paragraphe 2 ou sollicitées en application du paragraphe 3, doivent être portées immédiatement à l'attention de l'employeur et des représentants des travailleurs.

Article 19

1. L'inspection du travail dans l'agriculture doit être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

2. Dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu'il s'agit d'accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.

Article 20

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail dans l'agriculture :

- a) n'auront pas le droit d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle ;
- b) seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point révéler, même après avoir quitté le service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d'exploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ;
- c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant une défectuosité, un danger dans les procédés de travail ou une infraction aux dispositions légales, et devront s'abstenir de révéler à l'employeur ou à son représentant qu'il a été procédé à une visite d'inspection à la suite d'une plainte.

Article 21

Les entreprises agricoles devront être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes.

Article 22

1. Les personnes qui violent ou négligent d'observer les dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'agriculture sont passibles de poursuites judiciaires ou administratives immédiates, sans avertissement préalable. Toutefois, la législation nationale peut prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable doit être donné afin qu'il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d'intenter ou de recommander des poursuites.

Article 23

Si les inspecteurs du travail dans l'agriculture ne sont pas eux-mêmes habilités à intenter des poursuites, ils ont le droit de saisir directement l'autorité investie du pouvoir de les intenter, des procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions légales.

Article 24

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail dans l'agriculture et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l'exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Article 25

1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à l'autorité centrale d'inspection des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités dans l'agriculture.

2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l'autorité centrale d'inspection et traiteront des sujets indiqués de temps à autre par cette autorité ; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que ladite autorité le prescrira et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

Article 26

1. L'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture, soit sous forme d'un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général.

2. Ces rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable, ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent.

3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail dans un délai de trois mois après leur publication.

Article 27

Les rapports annuels publiés par l'autorité centrale d'inspection porteront notamment sur les sujets suivants, pour autant que ces sujets relèvent du contrôle de cette autorité :

- a) lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail dans l'agriculture ;
- b) personnel de l'inspection du travail dans l'agriculture ;
- c) statistiques des entreprises agricoles soumises au contrôle de l'inspection et nombre des personnes occupées dans ces entreprises ;
- d) statistiques des visites d'inspection ;
- e) statistiques des infractions commises et des sanctions infligées ;
- f) statistiques des accidents du travail et de leurs causes ;
- g) statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes.

Article 28

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 29

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 30

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 31

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 32

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 33

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 34

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 30 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 35

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-troisième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1969.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1969 :

Le Président de la Conférence,

J. MÖRI.

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

DAVID A. MORSE.

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Convention 132**CONVENTION CONCERNANT LES CONGÉS ANNUELS PAYÉS
(REVISÉE EN 1970)¹**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés,
question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-
après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970.

Article 1

Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclusion des gens de mer.

2. Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exécution ou d'ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance.

3. Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application du paragraphe 2 du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question.

Article 3

1. Toute personne à laquelle la convention s'applique aura droit à un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée.

¹ Adoptée le 24 juin 1970 par 213 voix contre 62, avec 62 abstentions.

2. Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification.

3. La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service.

4. Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification.

Article 4

1. Toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit à la totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite.

2. Aux fins du présent article, le terme « année » signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans le pays intéressé.

Article 5

1. Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé.

2. Il appartiendra à l'autorité compétente ou à l'organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d'une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois.

3. Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.

4. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service.

Article 6

1. Les jours fériés officiels et coutumiers, qu'ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus.

2. Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention.

Article 7

1. Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.

2. Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne.

Article 8

1. Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays.

2. A moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues.

Article 9

1. La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

2. Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article.

3. Le minimum de congé ne pouvant pas faire l'objet d'un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, ou par voie de négociations collectives, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays.

Article 10

1. L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

2. Pour fixer l'époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s'offrent à la personne employée.

Article 11

Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service correspondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent.

Article 12

Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit.

Article 13

L'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé.

Article 14

Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés.

Article 15

1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparément :

- a) pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture ;
- b) pour les personnes employées dans l'agriculture.

2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s'il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l'alinéa b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.

3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n'a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l'alinéa a) ou pour les personnes visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention.

Article 16

La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après :

- a) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention ;
- b) l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention ;
- c) l'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure.

Article 17

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 18

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 19

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe

précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 20

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 21

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 22

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 24

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-quatrième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1970.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-cinquième jour de juin 1970:

Le Président de la Conférence,
V. MANICKAVASAGAM

Le Directeur général du Bureau international du Travail,
WILFRED JENKS

Convention 134

CONVENTION CONCERNANT LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DES GENS DE MER.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 14 octobre 1970, en sa cinquante-cinquième session ;

Notant les termes des conventions et des recommandations internationales du travail existantes qui sont applicables au travail à bord des navires et dans les ports et qui concernent la prévention des accidents du travail des gens de mer, et en particulier ceux de la recommandation sur l'inspection du travail (gens de mer), 1926 ; de la recommandation sur la prévention des accidents du travail, 1929 ; de la convention sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 ; de la convention sur l'examen médical des gens de mer, 1946, et de la convention ainsi que de la recommandation sur la protection des machines, 1963 ;

Notant les termes de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, 1960, et de la réglementation annexée à la convention internationale sur les lignes de charge, révisée en 1966, qui prévoient un certain nombre de mesures de sécurité à prendre à bord des navires pour assurer la protection des personnes qui y travaillent ;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session ;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale ;

Notant que, pour le succès de l'action entreprise dans le domaine de la prévention des accidents à bord des navires, il importe qu'une étroite coopération soit maintenue, dans leurs domaines respectifs, entre l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime ;

Notant que les normes suivantes ont été élaborées en conséquence avec la coopération de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, et qu'il est proposé de poursuivre la coopération avec cette organisation en ce qui concerne l'application de ces normes,

adopte, ce trentième jour d'octobre mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 :

Article 1

1. Aux fins de la présente convention, l'expression « gens de mer » s'applique à toute personne employée, à quelque titre que ce soit, à bord de tout navire, autre qu'un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel cette convention est en vigueur et qui est normalement affecté à la navigation maritime.

2. En cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme gens de mer aux fins de la présente convention, cette question sera tranchée, dans chaque pays, par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

3. Aux fins de la présente convention, l'expression « accidents du travail » s'applique aux accidents dont sont victimes les gens de mer du fait ou à l'occasion de leur emploi.

Article 2

1. Dans chaque pays maritime, l'autorité compétente devra prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l'objet d'enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées.

2. Tous les accidents du travail devront être signalés, et les statistiques ne devront pas être limitées aux accidents mortels ou aux accidents dans lesquels le navire lui-même est atteint.

3. Les statistiques devront porter sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail et préciser dans quelle partie du navire — par exemple, pont, machine ou locaux du service général — et en quel lieu — par exemple en mer ou dans un port — l'accident s'est produit.

4. L'autorité compétente devra entreprendre une enquête sur les causes et les circonstances d'accidents du travail entraînant des pertes de vies humaines ou de graves lésions corporelles, ainsi que sur tous autres accidents spécifiés par la législation nationale.

Article 3

Afin d'avoir une base solide pour la prévention des accidents qui sont dus aux risques propres au travail maritime, des recherches devront être entreprises sur l'évolution générale en matière d'accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révéleraient.

Article 4

1. Des dispositions sur la prévention des accidents du travail devront être prévues par voie de législation, de recueils de directives pratiques ou par tous autres instruments appropriés.

2. Ces dispositions devront se référer à toutes les dispositions générales relatives à la prévention des accidents et à l'hygiène du travail qui sont susceptibles d'être appliquées au travail des gens de mer et elles devront préciser les mesures à prendre pour la prévention des accidents qui sont propres à l'exercice du métier de marin.

3. Ces dispositions devront en particulier porter sur les points suivants :

- a) dispositions générales et dispositions de base ;
- b) aspects structurels des navires ;
- c) machines ;
- d) mesures spéciales de sécurité au-dessus et au-dessous des ponts ;
- e) matériel de chargement et de déchargement ;
- f) prévention et extinction des incendies ;
- g) ancres, chaînes et câbles ;
- h) cargaisons dangereuses et lest ;
- i) équipement individuel de protection.

Article 5

1. Les dispositions relatives à la prévention des accidents visées à l'article 4 devront indiquer clairement l'obligation qu'ont les armateurs, les gens de mer et les autres personnes intéressées, de les observer.

2. D'une façon générale, toute obligation incombant à l'armateur de fournir du matériel de protection ou d'autres dispositifs de prévention des accidents devra être assortie de dispositions en vertu desquelles les gens de mer seront tenus d'utiliser ce matériel et ces dispositifs et d'observer les mesures de prévention qui les concernent.

Article 6

1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer, par une inspection adéquate ou par d'autres moyens, la mise en application des dispositions visées à l'article 4.

2. Des mesures appropriées devront être prises pour que les dispositions visées à l'article 4 soient respectées.

3. Les autorités chargées de l'inspection et du contrôle de l'application des dispositions visées à l'article 4 devront être familiarisées avec le travail maritime et ses usages.

4. Afin de faciliter l'application des dispositions visées à l'article 4, le texte ou des résumés de celles-ci devront être portés à l'attention des marins, par exemple par voie d'affichage à bord, à un endroit bien visible.

Article 7

Des dispositions devront être prises en vue de la nomination d'une ou plusieurs personnes qualifiées ou de la constitution d'un comité qualifié, choisis parmi les membres de l'équipage du navire et responsables, sous l'autorité du capitaine, de la prévention des accidents.

Article 8

1. Des programmes de prévention des accidents du travail devront être établis par l'autorité compétente avec la coopération des organisations d'armateurs et des organisations de gens de mer.

2. La mise en œuvre de ces programmes devra être organisée de telle sorte que l'autorité compétente, les autres organismes intéressés, les armateurs et les gens de mer ou leurs représentants puissent y prendre une part active.

3. En particulier, il sera créé des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d'armateurs et de gens de mer seront représentées.

Article 9

1. L'autorité compétente devra encourager et, dans toute la mesure possible, compte tenu des conditions propres à chaque pays, prévoir l'inclusion de l'enseignement de la prévention des accidents et de l'hygiène du travail dans les programmes des centres de formation professionnelle, destinés aux gens de mer des diverses fonctions et catégories ; cet enseignement devra faire partie de l'enseignement professionnel lui-même.

2. En outre, toutes mesures appropriées devront être prises, par exemple au moyen de notices officielles contenant les instructions nécessaires, pour attirer l'attention des gens de mer sur des risques particuliers.

Article 10

Les Membres s'efforceront, au besoin avec l'aide d'organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales, de coopérer en vue d'uniformiser le plus possible toutes autres dispositions visant la prévention des accidents du travail.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 30 octobre 1970.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour d'octobre 1970:

Le Président de la Conférence,

NAGENDRA SINGH

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Convention 135**CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES REPRÉSENTANTS
DES TRAVAILLEURS DANS L'ENTREPRISE ET LES FACILITÉS A
LEUR ACCORDER.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session ;
Notant les dispositions de la convention sur le droit d'organisation et de négocia-
tion collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous actes de
discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière
d'emploi ;
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions complémentaires
en ce qui concerne les représentants des travailleurs ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection des
représentants des travailleurs dans l'entreprise et aux facilités à leur accor-
der, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les représentants des travail-
leurs, 1971 :

Article 1

Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier d'une
protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y
compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités
de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur participation à
des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent conformément aux lois, conven-
tions collectives ou autres arrangements conventionnels en vigueur.

Article 2

1. Des facilités doivent être accordées, dans l'entreprise, aux représentants des
travailleurs, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement
leurs fonctions.

2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système de
relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, de l'importan-
ce et des possibilités de l'entreprise intéressée.

3. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de
l'entreprise intéressée.

Article 3

Aux fins de la présente convention, les termes « représentants des travailleurs »
désignent des personnes reconnues comme tels par la législation ou la pratique
nationales, qu'elles soient :

- a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou élus par des
syndicats ou par les membres de syndicats ;
- b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par les tra-
vailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la législation natio-
nale ou de conventions collectives, et dont les fonctions ne s'étendent pas à des
activités qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des préro-
gatives exclusives des syndicats.

Article 4

La législation nationale, les conventions collectives, les sentences arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et aux facilités visées par la présente convention.

Article 5

Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d'autre part.

Article 6

L'application des dispositions de la convention pourra être assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale.

Article

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-sixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1971.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1971:

Le Président de la Conférence,

PIERRE WALINE

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Convention 136

**CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES RISQUES
D'INTOXICATION DUS AU BENZÈNE.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa cinquante-sixième session ;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection
contre les risques dus au benzène, question qui constitue le sixième point
à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention
internationale,
adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la convention
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le benzène, 1971 :

Article 1

La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition
des travailleurs :

- a) à l'hydrocarbure aromatique benzène C_6H_6 , ci-après dénommé « benzène » ;
- b) aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, ci-après
dénommés « produits renfermant du benzène ».

Article 2

1. Toutes les fois que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs
sont disponibles, ils doivent être substitués au benzène ou aux produits renfermant
du benzène.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'est pas applicable :

- a) à la production du benzène ;
- b) à l'emploi du benzène dans les travaux de synthèse chimique ;
- c) à l'emploi du benzène dans les carburants ;
- d) aux travaux d'analyse ou de recherche dans les laboratoires.

Article 3

1. L'autorité compétente dans chaque pays pourra accorder des dérogations
temporaires au taux fixé par l'alinéa b) de l'article 1 et aux dispositions du para-
graphe 1 de l'article 2 de la présente convention, dans des limites et des délais à
fixer après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs
et des travailleurs intéressés, s'il en existe.

2. En pareil cas, le Membre intéressé indiquera, dans ses rapports sur l'applica-
tion de la présente convention qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, l'état de sa législation
et de sa pratique quant aux questions faisant l'objet de ces dérogations et les pro-
grès réalisés en vue de l'application complète des dispositions de la convention.

3. A l'expiration d'une période de trois années après l'entrée en vigueur initiale
de la présente convention, le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence un rapport spécial concernant l'application des
paragraphe 1 et 2 ci-dessus et contenant telles propositions qu'il jugera opportunes
en vue de mesures à prendre à cet égard.

Article 4

1. L'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène doit être
interdite dans certains travaux à déterminer par la législation nationale.

2. Cette interdiction doit au moins viser l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvants ou diluants, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité.

Article 5

Des mesures de prévention technique et d'hygiène du travail doivent être mises en œuvre afin d'assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène.

Article 6

1. Dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes mesures nécessaires doivent être prises afin de prévenir le dégagement de vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

2. Lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m³).

3. Des directives de l'autorité compétente doivent définir la manière de procéder pour déterminer la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.

Article 7

1. Les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de faire usage d'appareils clos, les emplacements de travail où sont utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène doivent être équipés de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène dans la mesure nécessaire pour protéger la santé des travailleurs.

Article 8

1. Les travailleurs qui peuvent entrer en contact avec du benzène liquide ou des produits liquides renfermant du benzène doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'absorption percutanée.

2. Les travailleurs, qui, pour des raisons particulières, peuvent se trouver exposés à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum visé au paragraphe 2 de l'article 6 de la présente convention, doivent être munis de moyens de protection individuelle adéquats contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène ; la durée de l'exposition doit autant que possible être limitée.

Article 9

1. Lorsque des travailleurs sont appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, ils doivent être soumis :

- a) à un examen médical approfondi d'aptitude, préalable à l'emploi, comportant un examen du sang ;
- b) à des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) et dont la fréquence est déterminée par la législation nationale.

2. Après consultation des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente dans chaque pays peut accorder des dérogations aux obligations visées au paragraphe 1 du présent article à l'égard de catégories déterminées de travailleurs.

Article 10

1. Les examens médicaux prévus au paragraphe 1 de l'article 9 de la présente convention doivent :

- a) être effectués sous la responsabilité d'un médecin qualifié agréé par l'autorité compétente, avec l'aide, le cas échéant, de laboratoires compétents ;
- b) être attestés de façon appropriée.

2. Ces examens médicaux ne doivent entraîner aucune dépense pour les travailleurs.

Article 11

1. Les femmes en état de grossesse médicalement constatée et les mères pendant l'allaitement ne doivent pas être occupées à des travaux comportant l'exposition au benzène ou aux produits renfermant du benzène.

2. Les jeunes gens de moins de dix-huit ans ne doivent pas être occupés à des travaux comportant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène ; toutefois cette interdiction peut ne pas s'appliquer aux jeunes gens recevant une éducation ou une formation s'ils sont sous un contrôle technique et médical adéquat.

Article 12

Le mot « Benzène » et les symboles de danger nécessaires doivent être clairement visibles sur tout récipient contenant du benzène ou des produits renfermant du benzène.

Article 13

Chaque Membre doit prendre toutes mesures utiles afin que tout travailleur exposé au benzène ou à des produits renfermant du benzène reçoive les instructions appropriées sur les mesures de prévention à prendre en vue de sauvegarder la santé et d'éviter les accidents, ainsi que sur les mesures à prendre au cas où des symptômes d'intoxication se manifesteraient.

Article 14

Chaque Membre qui ratifie la présente convention :

- a) prendra, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention ;
- b) désignera, conformément à la pratique nationale, la ou les personnes auxquelles incombe l'obligation d'assurer l'application des dispositions de la présente convention ;
- c) s'engagera à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente convention, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

Article 15

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 16

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 17

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 18

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 19

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 20

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 21

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 22

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-sixième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 23 juin 1971.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce trentième jour de juin 1971:

Le Président de la Conférence,

PIERRE WALINE

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Convention 137**CONVENTION CONCERNANT LES RÉPERCUSSIONS SOCIALES DES NOUVELLES MÉTHODES DE MANUTENTION DANS LES PORTS.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session ;
Considérant que les méthodes de manutention dans les ports se sont modifiées et continuent à subir d'importantes modifications — par exemple par l'adoption d'unités de charge, l'introduction des techniques de transbordement horizontal (*roll-on/roll-off*), la mécanisation et l'automatisation accrues —, tandis que des nouvelles tendances apparaissent dans le mouvement des marchandises ; que pareilles modifications risquent d'être encore plus prononcées à l'avenir ;
Considérant que ces changements, en accélérant le transport des marchandises, en réduisant le temps passé par les navires dans les ports et en abaissant les coûts des transports, peuvent être dans l'intérêt de l'économie du pays intéressé dans son ensemble et contribuer à élever le niveau de vie ;
Considérant que ces changements ont aussi des répercussions considérables sur le niveau de l'emploi dans les ports et sur les conditions de travail et de vie des dockers, et que des mesures devraient être adoptées pour éviter ou diminuer les problèmes qui en découlent ;
Considérant que les dockers devraient participer aux avantages que représentent les nouvelles méthodes de manutention et qu'en conséquence l'étude et l'introduction de ces méthodes devraient être assorties de l'élaboration et de l'adoption de dispositions tendant à l'amélioration durable de leur situation par des moyens tels que la régularisation de l'emploi et la stabilisation du revenu et par d'autres mesures relatives aux conditions de vie et de travail des intéressés et à la sécurité et l'hygiène du travail dans les ports ;
Après avoir décidé d'adopter diverses dispositions relatives aux répercussions sociales des nouvelles méthodes de manutention (dockers), qui constituent la cinquième question à l'ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le travail dans les ports, 1973:

Article 1

1. La convention s'applique aux personnes qui sont disponibles de manière régulière pour un travail de dockers et qui tirent leur revenu annuel principal de ce travail.

2. Aux fins de la présente convention, les expressions « dockers » et « travail dans les ports » désignent des personnes et des activités définies comme telles par la législation ou la pratique nationales. Les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées lors de l'élaboration et de la révision de ces définitions ou y être associées de toute autre manière ; il devra, en outre, être tenu compte des nouvelles méthodes de manutention et de leurs répercussions sur les diverses tâches des dockers.

Article 2

1. Il incombe à la politique nationale d'encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier.

2. En tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu doit être assuré aux dockers, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit.

Article 3

1. Des registres seront établis et tenus à jour pour toutes les catégories professionnelles de dockers selon des modalités que la législation ou la pratique nationales détermineront.

2. Les dockers immatriculés auront priorité pour l'obtention d'un travail dans les ports.

3. Les dockers immatriculés devront se tenir prêts à travailler selon des modalités que la législation ou la pratique nationales détermineront.

Article 4

1. L'effectif des registres sera revu périodiquement afin de le fixer à un niveau correspondant aux besoins du port.

2. Lorsqu'une réduction de l'effectif d'un registre devient nécessaire, toutes mesures utiles seront prises en vue d'en prévenir ou d'en atténuer les effets préjudiciables aux dockers.

Article 5

Pour tirer des nouvelles méthodes de manutention le maximum d'avantages sociaux, il incombe à la politique nationale d'encourager les employeurs ou leurs organisations, d'une part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, à coopérer à l'amélioration de l'efficacité du travail dans les ports, avec, le cas échéant, le concours des autorités compétentes.

Article 6

Les Membres feront en sorte que les règles appropriées concernant la sécurité, l'hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs soient appliquées aux dockers.

Article 7

Dans la mesure où elles ne sont pas mises en application par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation nationale.

Article 8

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 9

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 10

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 11

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 12

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 13

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 14

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 10 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 15

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973:

Le Président de la Conférence,

BINTU'a TSHIABOLA

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Convention 138**CONVENTION CONCERNANT L'ÂGE MINIMUM D'ADMISSION A L'EMPLOI.**

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session ;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'âge minimum d'admission à l'emploi, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session ;

Notant les termes de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965 ;

Considérant que le moment est venu d'adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait graduellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue de l'abolition totale du travail des enfants ;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'âge minimum, 1973 :

Article 1

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et mental.

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail sur son territoire et dans les moyens de transport immatriculés sur son territoire ; sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention, aucune personne d'un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise à l'emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu'il relève l'âge minimum spécifié précédemment.

3. L'âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être inférieur à l'âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l'économie et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, spécifier, en une première étape, un âge minimum de quatorze ans.

5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent devra, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, déclarer :

- a) soit que le motif de sa décision persiste ;
- b) soit qu'il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d'une date déterminée.

Article 3

1. L'âge minimum d'admission à tout type d'emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, autoriser l'emploi ou le travail d'adolescents dès l'âge de seize ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu'ils aient reçu, dans la branche d'activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, l'autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente convention à des catégories limitées d'emploi ou de travail lorsque l'application de la présente convention à ces catégories soulèverait des difficultés d'exécution spéciales et importantes.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories d'emploi qui auraient été l'objet d'une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article, et exposer, dans ses rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l'égard desdites catégories.

3. Le présent article n'autorise pas à exclure du champ d'application de la présente convention les emplois ou travaux visés à l'article 3.

Article 5

1. Tout Membre dont l'économie et les services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une première étape, le champ d'application de la présente convention.

2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, les branches d'activité économique ou les types d'entreprises auxquels s'appliqueront les dispositions de la présente convention.

3. Le champ d'application de la présente convention devra comprendre au moins : les industries extractives ; les industries manufacturières ; le bâtiment et les travaux publics ; l'électricité, le gaz et l'eau ; les services sanitaires ; les transports, entrepôts et communications ; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l'exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n'employant pas régulièrement des travailleurs salariés.

4. Tout Membre ayant limité le champ d'application de la convention en vertu du présent article :

- a) devra indiquer, dans les rapports qu'il est tenu de présenter au titre de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la situation générale de l'emploi ou du travail des adolescents et des enfants dans les branches d'activité qui sont exclues du champ d'application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d'une plus large application des dispositions de la convention ;
- b) pourra, en tout temps, étendre le champ d'application de la convention par une déclaration adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6

La présente convention ne s'applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d'enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d'autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d'au moins quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l'autorité compétente après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, et qu'il fait partie intégrante :

- a) soit d'un enseignement ou d'une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle ;
- b) soit d'un programme de formation professionnelle approuvé par l'autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise ;
- c) soit d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d'une profession ou d'un type de formation professionnelle.

Article 7

1. La législation nationale pourra autoriser l'emploi à des travaux légers des personnes de treize à quinze ans ou l'exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci :

- a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement ;
- b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelles approuvés par l'autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l'emploi ou le travail des personnes d'au moins quinze ans qui n'ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

3. L'autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l'emploi ou le travail pourra être autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et les conditions de l'emploi ou du travail dont il s'agit.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, un Membre qui a fait usage des dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 peut, tant qu'il s'en prévaut, substituer les âges de douze et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l'âge de quatorze ans à l'âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

1. Après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressés, s'il en existe, l'autorité compétente pourra, en dérogation à l'interdiction

d'emploi ou de travail prévue à l'article 2 de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que des spectacles artistiques.

2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l'emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1. L'autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention.

2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra déterminer les personnes ténues de respecter les dispositions donnant effet à la convention.

3. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l'employeur devra tenir et conserver à disposition ; ces registres ou documents devront indiquer le nom et l'âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l'âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10

1. La présente convention porte révision de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

2. L'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

3. La convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Membres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention, soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

4. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :

- a) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937, accepte les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 ;
- b) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1932 ;
- c) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de ladite convention et

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travaux non industriels), 1937 ;

- d) le fait qu'un Membre partie à la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936, accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique au travail maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 ;
- e) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obligations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum d'au moins quinze ans, soit précise que l'article 3 de la présente convention s'applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 ;
- f) le fait qu'un Membre partie à la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l'article 2 de la présente convention, un âge minimum au moins égal à celui qu'il avait spécifié en exécution de la convention de 1965, soit précise qu'un tel âge s'applique, conformément à l'article 3 de la présente convention, aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l'âge minimum (travaux souterrains), 1965.

5. Dès l'entrée en vigueur de la présente convention :

- a) l'acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12 ;
- b) l'acceptation des obligations de la présente convention pour l'agriculture entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9 ;
- c) l'acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dénonciation de la convention sur l'âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son article 10, et de la convention sur l'âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 14

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973:

Le Président de la Conférence,

BINTU'a TSHIABOLA

Le Directeur général du Bureau international du Travail,

WILFRED JENKS

Convention 139

CONVENTION CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LE CONTRÔLE DES RISQUES PROFESSIONNELS CAUSÉS PAR LES SUBSTANCES ET AGENTS CANCÉROGÈNES.

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 1974, en sa cinquante-neuvième session ; Notant les termes de la convention et de la recommandation sur la protection contre les radiations, 1960, et de la convention et de la recommandation sur le benzène, 1971 ; Considérant qu'il est souhaitable d'établir des normes internationales concernant la protection contre des substances ou agents cancérrogènes ; Compte tenu du travail pertinent d'autres organisations internationales, notamment l'Organisation mondiale de la santé et le Centre international de recherches sur le cancer, avec lesquelles l'Organisation internationale du Travail collabore ; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la prévention et au contrôle des risques professionnels causés par les substances et agents cancérrogènes, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session ; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quatorze, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le cancer professionnel, 1974.

Article 1

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra déterminer périodiquement les substances et agents cancérrogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle ainsi que ceux auxquels s'appliquent d'autres dispositions de la présente convention.

2. Une dérogation à l'interdiction ne pourra être accordée que par un acte d'autorisation individuel spécifiant les conditions à remplir.

3. Pour déterminer, conformément au paragraphe 1, ces substances et agents, il conviendra de prendre en considération les plus récentes données contenues dans les recueils de directives pratiques ou les guides que le Bureau international du Travail pourrait élaborer ainsi que les informations émanant d'autres organismes compétents.

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s'efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérrogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérrogènes ou par des substances ou agents moins nocifs ; dans le choix des substances ou agents de remplacement, il conviendra de tenir compte de leurs propriétés cancérrogènes, toxiques ou autres.

2. Le nombre des travailleurs exposés à des substances ou agents cancérrogènes ainsi que la durée et le niveau de l'exposition devront être réduits au minimum compatible avec la sécurité.

Article 3

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prescrire les mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérrogènes et devra instituer un système d'enregistrement des données.

Article 4

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs qui sont exposés à des substances ou agents cancérogènes, l'ont été ou risquent de l'être, reçoivent toutes les informations disponibles sur les risques que comportent ces substances et agents et sur les mesures requises.

Article 5

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels.

Article 6

Tout Membre qui ratifie la présente convention :

- a) devra prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressés, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente convention ;
- b) devra désigner, conformément à la pratique nationale, les personnes ou organismes tenus de respecter les dispositions de la présente convention ;
- c) devra charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application des dispositions de la présente convention ou vérifier qu'une inspection adéquate est assurée.

Article 7

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 8

1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Article 9

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 10

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 11

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 12

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 13

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement :

- a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
- b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 14

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-neuvième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 25 juin 1974.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-sixième jour de juin 1974 :

*The President of the Conference,
Le Président de la Conférence,*

PEDRO SALA OROSCO

*The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,*

FRANCIS BLANCHARD

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE (N. 74) RIGUARDANTE I CERTIFICATI DI MARINAIO QUALIFICATO

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Seattle dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1946, per la sua ventottesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative ai certificati di marinaio qualificato, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione,

Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale,

adotta, oggi, ventinove giugno millenovecentoquarantasei la seguente Convenzione, che verrà denominata Convenzione relativa ai certificati di marinaio qualificato, 1946:

ARTICOLO 1.

Nessuno può essere arruolato a bordo di una nave in qualità di marinaio qualificato se non viene considerato competente, ai sensi della legislazione nazionale, cioè in grado di eseguire mansioni il cui adempimento può venire richiesto a qualsiasi membro dell'equipaggio addetto al servizio in plancia (all'infuori di un ufficiale, di un membro della maestranza o di un marinaio specializzato), e se non è titolare di un certificato di marinaio qualificato rilasciato in conformità alle disposizioni dei seguenti articoli.

ARTICOLO 2.

1. L'autorità competente adotterà le disposizioni necessarie per organizzare gli esami e per il rilascio dei certificati di qualifica.

2. Nessuno potrà ottenere il certificato di qualifica:

a) se non ha raggiunto l'età minima che sarà fissata dall'autorità competente;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) se non è stato imbarcato, in qualità di membro del personale di plancia, durante un periodo minimo che verrà fissato dall'autorità competente;

c) se non ha sostenuto con esito positivo l'esame di qualifica prescritto dall'autorità competente.

3. L'età minima fissata dall'autorità competente non sarà inferiore agli anni diciotto.

4. Il periodo minimo di servizio a bordo fissato dall'autorità competente non sarà inferiore ai trentasei mesi. Tuttavia l'autorità competente potrà:

a) accettare, nel caso di persone che sono state effettivamente imbarcate durante un periodo minimo di ventiquattro mesi e che hanno seguito con risultati soddisfacenti un corso di formazione professionale presso un istituto riconosciuto, che il periodo dedicato alla suddetta formazione, od una parte di tale periodo, sia considerato come servizio imbarcato;

b) permettere, in base ai buoni voti ottenuti, il rilascio di certificati di marinaio qualificato agli alunni delle navi-scuole marittime riconosciute, i quali abbiano prestato servizio durante diciotto mesi a bordo di tali navi.

5. L'esame prescritto comporterà una prova pratica sulle cognizioni marittime del candidato e sulla sua capacità di svolgere in modo efficace tutte le mansioni che possono essere richieste ad un marinaio qualificato, ivi compresa la manovra delle imbarcazioni di salvataggio. Il suddetto esame dovrà essere tale da consentire ad un candidato che lo avrà sostenuto con esito positivo di ottenere il brevetto di « pilota di scialuppa » previsto dall'articolo 22 della convenzione internazionale del 1929 per la salvaguardia della vita umana in mare o dalle corrispondenti disposizioni di ogni convenzione successiva che modifichi o sostituisca la convenzione suddetta, in vigore in un determinato territorio.

ARTICOLO 3.

Un certificato di marinaio qualificato può essere rilasciato ad ogni persona la quale, all'entrata in vigore della presente convenzione in un territorio determinato, svolge od ha svolto tutte le mansioni di marinaio qualificato o di capocurma o una mansione equivalente.

ARTICOLO 4.

L'autorità competente può prevedere il riconoscimento dei certificati rilasciati in altri territori.

ARTICOLO 5.

Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 6.

1. La presente convenzione vincolerà soltanto i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sarà stato registrato dal Direttore.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica da parte di due membri del Direttore.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per **ciascun membro dodici mesi dopo la data della avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.**

ARTICOLO 7.

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, trascorso un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista al presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.

ARTICOLO 8.

1. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunce trasmessigli **dai membri dell'Organizzazione.**

2. Notificando ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore richiamerà l'atten-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 9.

Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati in conformità con i precedenti articoli.

ARTICOLO 10.

Allo scadere di ciascun periodo di dieci anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione e deciderà se iscrivere o meno all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

ARTICOLO 11.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro, comporterà di pieno diritto, nonostante l'articolo 7 sopra citato, l'immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia già entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, **la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.**

2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

ARTICOLO 12.

Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è quello autentico della convenzione debitamente adottato dalla Conferenza generale della Organizzazione Internazionale

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

del Lavoro nella sua ventottesima sessione, tenutasi a Seattle, e conclusasi il 29 giugno 1946.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta agosto 1946

Il Presidente della Conferenza,

HENRY M. JACKSON

Il Direttore « ad interim » dell'Ufficio Internazionale del Lavoro,

EDWARD J. PHELAN

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 109

**CONVENZIONE CONCERNENTE I SALARI,
LA DURATA DEL LAVORO A BORDO E GLI EFFETTIVI**

(Riveduta nel 1958)

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 29 aprile 1958, per la sua quarantunesima sessione,

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla revisione generale della convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta) del 1949, tema che figura al punto secondo dell'ordine del giorno della sessione,

Considerato che tali proposte dovrebbero assumere la forma di una convenzione internazionale,

ha adottato, oggi, quattordici maggio millenovecentocinquantotto, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione su salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi (riveduta), 1958:

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà ledere le disposizioni in materia di retribuzioni, durata del lavoro a bordo delle navi ed effettivi, stabilite per legge, sentenza, consuetudine o accordo intercorso fra armatori e marittimi, che assicurino ai marittimi condizioni più favorevoli di quelle previste da detta convenzione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 2.

1. La presente convenzione si applica a qualsiasi nave, di proprietà pubblica o privata, che sia:

- a) a propulsione meccanica;
- b) immatricolata in un territorio per il quale vige la presente convenzione;
- c) adibita, per fini commerciali, al trasporto di merci o passeggeri;
- d) adibita ad un viaggio per mare.

2. La presente convenzione non si applica:

- a) ad imbarcazioni la cui stazza lorda registrata è inferiore a 500 tonnellate;
- b) ad imbarcazioni in legno di concezione primitiva, quali sambuchi o giunche;
- c) a navi adibite alla pesca o ad operazioni ad essa collegate;
- d) ad imbarcazioni che navighino nelle acque di un estuario.

ARTICOLO 3.

La presente convenzione si applica a chiunque svolga una qualsiasi funzione a bordo di una nave, fatti salvi:

- a) il comandante;
- b) il pilota non membro dell'equipaggio;
- c) il medico;
- d) il personale infermieristico od ospedaliero adibito unicamente a compiti di infermeria;
- e) il cappellano;
- f) coloro che svolgono unicamente compiti educativi;
- g) musicisti;
- h) coloro che si occupano del carico a bordo;
- i) coloro che lavorano unicamente per proprio conto o retribuiti esclusivamente a parte;
- j) coloro che non sono retribuiti per i loro servizi o che vengono retribuiti solo con stipendio o trattamento nominale;
- k) coloro che sono impiegati a bordo da un datore che non sia l'armatore, salvo coloro che sono al servizio di una ditta di radiotelegrafia;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l) gli scaricatori itineranti non membri dell'equipaggio;

m) coloro che sono a bordo o di navi adibite alla caccia alla balena, o di laboratori naviganti, o navi adibite ai relativi carichi, o impiegati a qualsiasi titolo alla caccia alla balena o ad operazioni similari, nei termini contemplati dalla legge nazionale o dalle disposizioni di uno speciale contratto collettivo per balenieri o di un analogo contratto concluso da un sindacato marittimo che definisca la durata del lavoro e le altre condizioni ad esso relative;

n) coloro che non sono membri dell'equipaggio (che figurino o meno sulla lista), e che sono tuttavia impiegati, allorché la nave è in **porto per riparazioni, pulizia, carico o scarico di navi, o per analoghi servizi**, ovvero per compiti di rimpiazzo, manutenzione, sorveglianza o guardia.

ARTICOLO 4.

Nella presente convenzione:

a) il termine « ufficiale » designa chiunque, ad eccezione del comandante, figuri come ufficiale sulla lista di bordo dell'equipaggio o svolga compiti riconosciuti di competenza di un ufficiale dalla legge nazionale, da un contratto collettivo o dalla consuetudine;

b) il termine « personale subalterno » designa tutti i membri dell'equipaggio che non siano il comandante e gli ufficiali e comprende i marinai muniti di certificato;

c) il termine « marinaio qualificato » designa chiunque, conformemente **alla legge nazionale o, in sua assenza, per contratto collettivo**, possieda la qualifica professionale necessaria all'assolvimento di compiti la cui esecuzione può essere richiesta ad un membro del personale subalterno adibito al servizio di coperta non facente parte del personale subalterno dirigente o specializzato;

d) il termine « salario o trattamento di base » designa la retribuzione in contanti di un ufficiale o di un membro del personale subalterno, escluse le spese di vitto, il compenso per lavoro straordinario, i premi o altre indennità in contanti o in natura.

ARTICOLO 5.

1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione potrà, con dichiarazione in allegato allo strumento di ratifica, escludere da essa la Parte II di detta convenzione.

2. Fatti salvi i termini di una tale dichiarazione, le disposizioni di cui alla Parte II della convenzione avranno effetto al pari delle altre disposizioni contemplate dalla convenzione.

3. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione dovrà fornire anche dati concernenti il **salario o trattamento di base**, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato che sia impiegato a bordo di una delle navi cui la convenzione si applica.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. Ciascun membro che presenti tale dichiarazione potrà in seguito, con una nuova dichiarazione, notificare al Direttore generale la sua accettazione della Parte II; le disposizioni della Parte II diverranno vigenti per il suddetto Membro a partire della data di registrazione della notifica da parte del Direttore generale.

5. Fintanto che resta valida la dichiarazione fatta conformemente ai termini del paragrafo 1 del presente articolo, ogni Membro potrà dichiarare che intende accettare la Parte II sotto forma di raccomandazione.

PARTE II.

SALARI

ARTICOLO 6.

1. Il salario o trattamento di base, per un mese civile di servizio, di un marinaio qualificato impiegato a bordo di una nave cui si applica la presente convenzione, non potrà essere inferiore a sedici sterline, in valuta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ovvero a sessantaquattro dollari, in valuta degli Stati Uniti d'America, o somma equivalente in valuta di un altro paese.

2. Riguardo ad eventuali ritocchi della parità della sterlina o del dollaro notificati al Fondo monetario internazionale a partire dal 29 giugno 1946 o ad ulteriori modifiche di stessa natura notificate dopo l'adozione della presente convenzione:

a) il salario minimo di base prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo in funzione della valuta per la quale simile notifica è stata fatta sarà ritoccato in modo da mantenere l'equivalenza con l'altra valuta;

b) l'adeguamento verrà notificato dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro ai membri della Organizzazione internazionale del Lavoro;

c) il salario minimo di base così ritoccato sarà obbligatorio per i membri che hanno ratificato la Convenzione al pari del salario prescritto nel paragrafo 1 del presente articolo, e diverrà effettivo per ciascun membro al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello nel corso del quale il Direttore generale avrà comunicato ai membri il sopravvenuto ritocco.

ARTICOLO 7.

1. Nel caso di navi che richiedano un effettivo più cospicuo di alcune categorie del personale subalterno solitamente impiegato, il salario o trattamento di base minimo di un marinaio qualificato verrà

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ritoccato in modo da essere equiparato al salario o trattamento di base minimo fissato dal precedente articolo.

2. Tale equiparazione sarà fissata in base al principio: « a lavoro uguale, uguale salario », e terrà debitamente conto:

a) del numero supplementare di personale subalterno impiegato per ogni categoria;

b) delle aumentate o diminuite spese dell'armatore per via dell'impiego di queste categorie di persone;

3. Il salario corrispondente sarà fissato attraverso contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, o, in assenza di detti contratti collettivi e salvo la ratifica della presente convenzione da parte dei due paesi interessati, dall'autorità competente del territorio cui appartengono le categorie di marittimi.

ARTICOLO 8.

Ove il vitto non fosse gratuitamente fornito, il salario o trattamento di base minimo sarà maggiorato di una somma fissata dal contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e quelle dei marittimi interessate, o, in loro assenza, dall'autorità competente.

ARTICOLO 9.

1. L'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo, in altra valuta, del salario o trattamento di base previsto all'articolo 6 sarà data dal rapporto fra la parità di quella moneta e la parità della sterlina inglese o del dollaro statunitense.

2. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro e membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal valore corrente di tale valuta in virtù dello statuto del Fondo monetario internazionale.

3. Trattandosi della valuta di un membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro non membro del Fondo monetario internazionale, la parità sarà data dal tasso ufficiale di cambio, in base al peso e titolo dell'oro o del dollaro Stati Uniti in vigore il 1° luglio 1944, normalmente utilizzato per pagamenti o traslazioni nelle ordinarie transazioni internazionali.

4. Trattandosi di valuta cui non si applicano le disposizioni di uno dei due precedenti paragrafi:

a) l'aliquota adottata ai fini del presente articolo sarà fissata dal **Membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro interessato**;

b) questi informerà della sua decisione il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il quale la trasmetterà immediatamente agli altri membri che abbiano ratificato la presente convenzione;

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) nei sei mesi successivi alla data in cui l'informazione sarà stata trasmessa dal Direttore generale, qualsiasi altro membro che abbia ratificato la convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro delle obiezioni da lui mosse contro tale decisione; in tal caso, il Direttore generale ne informerà il membro interessato nonché gli altri membri che abbiano ratificato la convenzione e sottoporrà la questione al comitato previsto dall'articolo 22;

d) le presenti disposizioni troveranno applicazione qualora il membro interessato modifichi la propria decisione.

5. Qualsiasi modifica del salario o del trattamento di base dovuta al cambiamento dell'aliquota utilizzata per determinare il corrispettivo in altra valuta entrerà in vigore al massimo all'inizio del secondo mese successivo a quello in cui sarà entrato in vigore il ritocco apportato al rapporto fra le parità delle valute in questione.

ARTICOLO 10.

Ciascun membro dovrà prendere le necessarie misure onde:

a) assicurare, attraverso un sistema di controllo e di sanzioni, che i compensi versati non siano inferiori alle aliquote fissate dalla presente convenzione;

b) assicurare a chiunque sia stato remunerato con un'aliquota inferiore a quella conforme alle disposizioni della presente convenzione, la possibilità di recuperare, con procedura rapida e poco onerosa, per via giudiziaria o per altra via legale, la restante somma dovutagli.

PARTE III.

DURATA DEL LAVORO A BORDO DELLE NAVI

ARTICOLO 11.

Questa parte della presente convenzione non si applica:

a) al comandante in seconda o al direttore di macchina;

b) al commissario;

c) a qualsiasi altro ufficiale di servizio non di guardia;

d) a chi si occupa della contabilità o svolga servizi di carattere generale, che:

i) sia di un grado superiore definito con contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;

ii) lavori essenzialmente per proprio conto;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iii) sia retribuito unicamente su commissione o principalmente a parte.

ARTICOLO 12.

In questa parte della presente convenzione:

a) il termine « nave adibita al piccolo cabotaggio » sta a designare qualsiasi nave che sia esclusivamente adibita a viaggi per i quali non si allontanano dal paese di partenza più che dai porti vicini dei paesi limitrofi, entro limiti geografici:

i) nettamente definiti dalla legge nazionale o da un contratto collettivo intercorso fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate;

ii) uniformi, per quanto concerne l'applicazione dell'insieme delle disposizioni di questa parte della presente convenzione;

iii) notificati dal membro interessato, al momento della registrazione del suo strumento di ratifica, con dichiarazione in allegato a detto strumento;

iv) fissati previa consultazione con gli altri membri interessati;

b) il termine « nave adibita alla navigazione di lungo corso » sta a designare qualsiasi nave non adibita al piccolo cabotaggio;

c) il termine « nave passeggeri » sta a designare qualsiasi nave che abbia una licenza che le consenta il trasporto di oltre dodici passeggeri;

d) il termine « durata del lavoro » sta a designare il periodo di tempo durante il quale un membro dell'equipaggio è tenuto, in base all'ordine di un superiore, ad effettuare un lavoro per la nave o per l'armatore.

ARTICOLO 13.

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che presta servizio in coperta, alle macchine o al radiotelegrafo a bordo di una nave adibita al piccolo cabotaggio.

2. La normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:

a) durante la navigazione, ventiquattro ore su di un arco di due giorni consecutivi;

b) allorché la nave è in porto:

i) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento del servizio ordinario o dei compiti ordinari di pulizia, fino a due ore;

ii) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore;

c) centododici ore su di un arco di due settimane consecutive.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti contemplati ai capoversi *a)* e *b)* del paragrafo 2 sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione.

4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel periodo di due settimane consecutive, ad esclusione delle ore considerate come ore di straordinario, superi le centododici ore, l'ufficiale o il marittimo interessato avrà diritto ad un compenso, sotto forma di esenzione di servizio o di presenza che gli verrà concessa in un porto, o sotto altra forma secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

5. La legge nazionale o i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

ARTICOLO 14.

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali ed al personale subalterno che presta servizio in coperta, in sala macchine ed al radiotelegrafo, a bordo di una nave adibita alla navigazione di lungo corso.

2. Durante la navigazione e i giorni di arrivo e di partenza, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere le otto ore.

3. Allorché la nave è in porto, la normale durata del lavoro di un ufficiale o del personale subalterno non dovrà eccedere:

a) per il giorno di riposo settimanale: il tempo necessario all'espletamento dei servizi ordinari o dei normali compiti di pulizia, fino ad un massimo di due ore;

b) per gli altri giorni: otto ore, salvo che un contratto collettivo non preveda una durata inferiore.

4. Ogni ora di lavoro effettuata in più rispetto ai limiti giornalieri previsti dai precedenti paragrafi sarà considerata come ora di straordinario e per essa l'interessato avrà diritto a un compenso, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 18 della presente convenzione.

5. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nel corso di una settimana, ad esclusione delle ore considerate come ore straordinarie, superi le quarantotto, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

6. La legge nazionale ed i contratti collettivi determineranno i casi in cui una nave è da considerarsi in navigazione ed i casi in cui essa è da considerarsi in porto ai fini del presente articolo.

ARTICOLO 15.

1. Il presente articolo si applica agli addetti ai servizi di carattere generale.

2. Trattandosi di nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:

a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: dieci ore su di un arco di quattordici ore;

b) allorché la nave è in porto:

i) quando i passeggeri sono a bordo: dieci ore su di un arco di quattordici ore;

ii) negli altri casi:

— il giorno precedente quello del riposo settimanale: cinque ore;

— il giorno di riposo settimanale: cinque ore per gli addetti alle cucine ed ai servizi di mensa; per gli altri, il tempo necessario all'espletamento dei normali servizi o compiti ordinari di pulizia, fino ad un massimo di due ore;

— gli altri giorni: otto ore.

3. Non trattandosi di una nave-passeggeri, la normale durata del lavoro non dovrà superare:

a) durante la navigazione e nei giorni di arrivo e di partenza: nove ore su di un arco di tredici ore;

b) allorché la nave è in porto:

— il giorno del riposo settimanale: cinque ore;

— il giorno precedente quello del riposo settimanale: sei ore;

— gli altri giorni: otto ore su di un arco di dodici.

4. Qualora il numero complessivo delle ore di lavoro effettuate nell'arco di due settimane consecutive superi le centododici ore, l'interessato avrà diritto ad un compenso sotto forma di un periodo di esenzione dal servizio o di esenzione di presenza che gli verrà concesso in un porto, o sotto altra forma, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

5. La legge nazionale o i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate potranno prevedere particolari modalità per la regolamentazione della durata del lavoro degli addetti ai turni di notte.

ARTICOLO 16.

1. Il presente articolo si applica agli ufficiali e al personale subalterno che prestino servizio a bordo di navi mercantili adibite al piccolo o gran cabotaggio.

2. L'esenzione dal servizio e l'esenzione di presenza concessa in un porto dovranno far oggetto di trattative fra le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate, essendo inteso che gli ufficiali ed il personale subalterno beneficeranno in porto della massima esenzione e che questa non verrà conteggiata come ferie.

ARTICOLO 17.

1. La competente autorità potrà esentare dall'applicazione della presente parte della convenzione tutti gli ufficiali che non ne siano già esenti in virtù dell'articolo 11, con riserva delle seguenti condizioni:

a) in virtù dei contratti collettivi, gli ufficiali dovranno beneficiare di condizioni di lavoro che compensino pienamente, dietro garanzia della competente autorità, la mancata applicazione di questa parte della convenzione;

b) il contratto collettivo dovrà essere stato originariamente stipulato prima del 30 giugno 1946 ed essere ancora direttamente vigente, o vigente in quanto rinnovato.

2. **Qualsiasi Membro che invochi le disposizioni di cui al paragrafo 1** dovrà sottoporre al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati esaurienti su eventuali contratti collettivi di questo tipo; il Direttore generale sottoporrà quindi una sintesi delle informazioni ricevute al comitato menzionato all'articolo 22.

3. Tale comitato esaminerà se i contratti collettivi del cui rapporto è investito, prevedono condizioni di lavoro che compensino pienamente la mancata applicazione di questa parte della convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a tener conto di eventuali osservazioni o suggerimenti fatti dal comitato in merito a tali contratti collettivi; si impegnerà, inoltre, a portare queste osservazioni o suggerimenti a conoscenza delle organizzazioni degli armatori o degli ufficiali, controparti di detti contratti collettivi.

ARTICOLO 18.

1. La o le aliquote di compensazione per le ore di straordinario saranno previste dalla legge nazionale o fissate da un contratto collettivo; per le ore di straordinario, l'aliquota per ora comporterà una maggiorazione pari almeno al venticinque per cento dell'aliquota/ora del salario o trattamento di base.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. I contratti collettivi potranno prevedere anziché una retribuzione in contanti un compenso sotto forma di esenzione dal servizio o di presenza a bordo di pari portata o altro tipo di compenso.

ARTICOLO 19.

1. Il ricorso continuato ad ore di straordinario sarà evitato nella misura del possibile.

2. Il tempo necessario all'espletamento dei seguenti lavori non sarà computato **nella normale durata del lavoro né considerato come straordinario**, ai fini di questa parte della presente convenzione:

a) lavori ritenuti necessari ed urgenti dal comandante onde salvaguardare la sicurezza della nave, del carico o delle persone imbarcate;

b) lavori richiesti dal comandante onde soccorrere navi o persone in pericolo;

c) appelli, esercitazioni in caso di incendio o di imbarco e analoghe esercitazioni prescritte dalla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, vigenti al momento;

d) lavori straordinari dovuti a formalità doganali, quarantena o altre formalità sanitarie;

e) lavori ordinari e indispensabili richiesti agli ufficiali per la determinazione della posizione della nave e per le osservazioni meteorologiche;

f) i tempi supplementari imposti dal cambio della guardia.

3. Nulla di quanto contemplato dalla presente convenzione potrà essere interpretato nel senso di intaccare il diritto e l'obbligo del comandante della nave di esigere lavori che ritenga necessari alla sicurezza ed alla buona navigazione della nave, o l'obbligo di un ufficiale o del personale di espletare detti lavori.

ARTICOLO 20.

1. Nessun membro dell'equipaggio di età inferiore ai sedici anni potrà effettuare turni di notte.

2. Ai fini del presente articolo, per « notte » si intendono almeno nove ore consecutive comprese in un lasso di tempo che va da prima di mezzanotte a dopo mezzanotte, così come fissato dalla legge nazionale o dai contratti collettivi.

PARTE IV.

EFFETTIVI

ARTICOLO 21.

1. Ogni nave cui la presente convenzione si applica dovrà avere a bordo un equipaggio sufficiente, per numero e qualità, a:

a) garantire la sicurezza della vita umana in mare;

b) attuare le disposizioni di cui alla Parte III della presente convenzione;

c) evitare l'affaticamento eccessivo dell'equipaggio ed eliminare o ridurre al massimo le ore di straordinario.

2. Ciascun membro si impegna ad istituire, o ad assicurarsi che esista sul proprio territorio un valido strumento per istruire o comporre qualsiasi denuncia o conflitto relativo agli effettivi di una nave.

3. Rappresentanti delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi parteciperanno, con o senza il concorso di altre persone o autorità, al buon funzionamento di questo strumento.

PARTE V.

APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 22.

1. La presente convenzione potrà essere attuata con: *a)* una apposita legge; *b)* contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi (salvo per quanto riguarda l'articolo 21, paragrafo 2); *c)* una combinazione di disposizioni di legge e contratti collettivi stipulati da armatori e marittimi. Salvo diversamente disposto dalla presente convenzione, questa si applicherà a qualsiasi nave immatricolata nel territorio di un paese-membro che abbia ratificato la convenzione e a chiunque presti servizio a bordo della nave.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Allorché si sarà dato effetto ad ogni disposizione della presente convenzione con contratto collettivo, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun membro, nonostante le disposizioni contemplate dall'articolo 10 della convenzione, non sarà più tenuto a prendere misure conformi a detto articolo riguardo alle disposizioni della convenzione poste in vigore con contratto collettivo.

3. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione dovrà fornire al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro dati circa le misure attraverso cui la convenzione è applicata, ed in particolare chiarimenti su tutti i contratti collettivi vigenti che attuano questa o quella disposizione prevista dalla convenzione.

4. Ciascun membro che abbia ratificato la convenzione si impegnerà a partecipare, con una delegazione tripartita, a qualsiasi comitato che rappresenti governi, organizzazioni di armatori e di marittimi, a cui assistano a titolo consultivo rappresentanti della Commissione paritetica marittima dell'Ufficio internazionale del Lavoro, istituito al fine di esaminare le misure prese in vista dell'attuazione della convenzione.

5. Il Direttore generale sottoporrà a detto comitato una sintesi delle informazioni ricevute in applicazione del paragrafo 3 di cui sopra.

6. Il comitato esaminerà se i contratti collettivi, del cui rapporto è investito, realizzano pienamente le disposizioni previste dalla convenzione. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione si impegnerà a tener conto di qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal comitato in merito all'applicazione della convenzione; si impegnerà, inoltre, a portare a conoscenza delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi, controparti di un contratto collettivo come da paragrafo 1, qualsiasi osservazione o suggerimento avanzato dal suddetto comitato in merito all'efficacia con cui detto contratto attua le disposizioni della convenzione.

ARTICOLO 23.

1. Ciascun membro che ratifichi la presente convenzione si impegnerà ad applicarne le disposizioni alle navi immatricolate sul proprio territorio e, salvo i casi di applicazione attraverso contratti collettivi, ad istituire una legislazione che:

a) determini le rispettive responsabilità dell'armatore e del comandante riguardo alla convenzione;

b) prescriva appropriate sanzioni per qualsiasi violazione delle disposizioni contemplate dalla convenzione;

c) crei in vista dell'applicazione della parte IV della presente convenzione un adeguato sistema di controllo ufficiale;

d) esiga, per l'applicazione della parte III della presente convenzione, l'estratto sia delle ore di lavoro effettuate, sia dei compensi accordati per le ore in più, e di straordinario;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) assicurati ai marittimi strumenti per il recupero delle retribuzioni dovute a fronte delle ore di lavoro supplementare o straordinario analoghi a quelli di cui già dispongano per il recupero dei salari arretrati.

2. Le organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate saranno, nella misura del possibile, consultate nell'elaborazione di qualsiasi misura di carattere legislativo o regolamentare tendente ad attuare le disposizioni contemplate dalla presente convenzione.

ARTICOLO 24.

Onde istituire una reciproca assistenza per l'applicazione della presente convenzione, ciascun membro che l'abbia ratificata si impegnerà ad ordinare alla competente autorità di ogni porto sito sul suo territorio di segnalare all'autorità consolare o altra autorità qualificata di un altro Stato membro che l'abbia ratificata, qualsiasi caso di mancata applicazione delle disposizioni di detta convenzione verificatosi a bordo di una nave immatricolata nel territorio di quello Stato, e di cui sia venuto a conoscenza.

PARTE VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25.

1. La presente convenzione rivede le convenzioni del 1946 e del 1949 in materia di salari, durata del lavoro a bordo ed effettivi.

2. Ai fini dell'articolo 28 della convenzione su durata del lavoro a bordo ed effettivi del 1936, la presente convenzione dovrà ritenersi come una revisione di detta convenzione.

ARTICOLO 26.

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 27.

1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La convenzione entrerà inizialmente in vigore sei mesi dopo la data in cui le seguenti condizioni saranno state soddisfatte, e cioè allorché:

a) gli strumenti di ratifica di nove dei seguenti membri saranno stati registrati: Repubblica federale tedesca, Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Spagna, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Grecia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, Svezia, Turchia, Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, Jugoslavia;

b) almeno cinque dei membri i cui strumenti di ratifica siano stati registrati possiedano ciascuno, alla data della loro registrazione, una flotta mercantile il cui tonnellaggio lordo sarà uguale o superiore ad un milione di tonnellate registrate;

c) il tonnellaggio complessivo della flotta mercantile dei membri le cui ratifiche siano state registrate sarà al momento della registrazione uguale o superiore a quindici milioni di tonnellate di stazza lorda registrate.

3. Le precedenti disposizioni sono state adottate in vista di facilitare, incoraggiare e accelerare la ratifica della presente convenzione da parte degli Stati membri.

4. Successivamente alla sua entrata in vigore iniziale, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro sei mesi dopo la data di registrazione del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 28.

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto se non un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia contemplata dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per un altro periodo di cinque anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni quinquennio nei termini previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 29.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione dell'ultimo strumento di ratifica necessario all'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 30.

3. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro invierà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito a tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

ARTICOLO 31.

Allo scadere di ogni decennio a partire dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale una relazione sull'applicazione della presente convenzione e deciderà, se necessario, di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

ARTICOLO 32.

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione, e salvo che diversamente disposto dalla nuova convenzione:

a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe, di diritto, nonostante l'articolo 28 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire della data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

2. La presente convenzione resterebbe in ogni caso vigente nella sua forma e portata per i membri che l'avessero ratificata e che non intendessero ratificare la convenzione riveduta.

ARTICOLO 33.

La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua quarantunesima sessione tenutasi a Ginevra e conclusasi il 14 maggio 1958.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, ventotto maggio 1958:

Il Presidente della Conferenza,

ICHIRO KAWASAKI.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

DAVID A. MORSE.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 129

CONVENZIONE CONCERNENTE L'ISPEZIONE DEL LAVORO IN AGRICOLTURA

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 4 giugno 1969, per la sua cinquantatreesima sessione;

Preso atto dei termini delle convenzioni internazionali del lavoro esistenti concernenti l'ispezione del lavoro, quali la convenzione sulla ispezione del lavoro del 1947, che si applica all'industria ed al commercio, nonché la convenzione sulle piantagioni del 1958, che si applica ad un tipo particolare di aziende agricole;

Considerato che è auspicabile adottare oggi norme internazionali sull'ispezione del lavoro nell'agricoltura, in genere;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'ispezione del lavoro in agricoltura, tema che costituisce il punto quarto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo stabilito che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,

ha adottato oggi, venticinque giugno millenovecentosessantanove, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969:

ARTICOLO 1.

1. Ai fini della presente convenzione, il termine « azienda agricola » sta a designare quelle aziende o parte di esse aventi come oggetto la coltivazione, l'allevamento, la silvicoltura, l'orticoltura, la trasformazione primaria di prodotti agricoli da parte del conduttore, o qualsiasi altra forma di attività agricola.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Se necessario, la competente autorità determinerà, previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori interessati, ove ve ne siano, la linea di demarcazione fra agricoltura, da un lato, e industria e commercio dall'altro, affinché nessuna azienda agricola sfugga al sistema nazionale di ispezione del lavoro.

3. Ove non sia certa l'applicazione della convenzione ad una azienda o parte di essa, l'autorità competente sarà chiamata a dirimere la questione.

ARTICOLO 2.

Nella presente convenzione, il termine « disposizioni di legge » sta ad indicare oltre alla legislazione, le sentenze arbitrali ed i contratti collettivi aventi forza di legge e di cui gli ispettori del lavoro sono chiamati ad assicurare l'applicazione.

ARTICOLO 3.

Ogni membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro per il quale vige la presente convenzione deve disporre di un sistema d'ispezione del lavoro in agricoltura.

ARTICOLO 4.

Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà applicato a quelle aziende agricole che occupano lavoratori salariati o apprendisti, qualunque siano la modalità e il tipo della loro remunerazione, la forma o la durata del loro contratto.

ARTICOLO 5.

1. Ogni membro che ratifica la presente convenzione può, con una dichiarazione che accompagni la sua ratifica, impegnarsi ad estendere il proprio sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle seguenti categorie di persone che lavorino in aziende agricole:

a) fittavoli che non impieghino mano d'opera esterna, mezzadri e analoghe categorie di lavoratori agricoli;

b) persone associate alla gestione di un'azienda collettiva, quali i membri di una cooperativa;

c) membri della famiglia del conduttore quali definiti dalla legislazione nazionale.

2. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà in seguito trasmettere al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro una dichiarazione con cui si impegna ad estendere il proprio

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sistema di ispezione del lavoro in agricoltura a una o più delle categorie di persone enumerate nel precedente paragrafo che non siano già state menzionate in una dichiarazione antecedente.

3. Ogni membro che abbia ratificato la presente convenzione dovrà indicare, nei rapporti che è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, in che misura ha attuato o intende attuare le disposizioni della convenzione relative a quelle categorie di persone enumerate nel paragrafo 1 di cui sopra che non abbiano fatto oggetto di simili dichiarazioni.

ARTICOLO 6.

1. Il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura sarà tenuto a:

a) garantire l'applicazione delle disposizioni di legge relative alle condizioni di lavoro ed alla salvaguardia dei lavoratori nell'esercizio della loro professione, quali le disposizioni concernenti la durata del lavoro, i salari, il riposo settimanale e le ferie, la sicurezza, l'igiene ed il benessere, l'impiego delle donne, dei bambini e degli adolescenti, nonché altre materie connesse, nella misura in cui gli ispettori del lavoro sono chiamati a garantire l'applicazione di dette disposizioni;

b) fornire informazioni e consigli tecnici a imprenditori e lavoratori circa i mezzi più validi per osservare le disposizioni di legge;

c) attirare l'attenzione della competente autorità sulle anomalie o **abusi non specificatamente sanati dalle disposizioni di legge esistenti e sottoporre** le proposte per un miglioramento della legislazione vigente.

2. La legislazione nazionale può affidare agli ispettori del lavoro in agricoltura funzioni di assistenza o controllo riguardanti l'applicazione di disposizioni di legge relative alle condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie.

3. Qualora altre funzioni siano affidate agli ispettori del lavoro in agricoltura, queste non debbono ostacolare l'esercizio dei loro compiti principali né pregiudicare in alcun modo l'autorità o l'imparzialità loro necessarie nei confronti di imprenditori e lavoratori.

ARTICOLO 7.

1. Per quanto compatibile con la prassi amministrativa del membro, l'ispezione del lavoro in agricoltura sarà posta sotto la sorveglianza ed il controllo di un organo centrale.

2. Ove si tratti di uno Stato federativo, l'espressione «organo centrale» può designare un organo centrale o a livello federale, o a livello di un'entità costituente federata.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. L'ispezione del lavoro in agricoltura potrà essere ad esempio assicurata da:

a) un unico organo di ispezione del lavoro, competente per tutti i rami dell'attività economica;

b) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione funzionale mediante un'adeguata formazione degli ispettori destinati ad esercitare le loro funzioni in agricoltura;

c) un unico organo di ispezione del lavoro, comportante una specializzazione istituzionale mediante la creazione di un servizio tecnicamente qualificato i cui agenti eserciterebbero le loro funzioni in agricoltura;

d) un ispettorato specializzato, incaricato di svolgere le proprie funzioni in agricoltura, la cui attività sarebbe tuttavia posta sotto il controllo di un organo centrale avente le medesime prerogative, in materia di ispezione del lavoro, in altri settori dell'attività economica quali l'industria, i trasporti ed il commercio.

ARTICOLO 8.

1. Gli addetti all'ispezione del lavoro in agricoltura debbono essere funzionari pubblici con **statuto e condizioni di servizio tali da assicurare loro stabilità di impiego e indipendenza rispetto a cambiamenti di governo e ad indebite ingerenze esterne.**

2. Ove conforme alle leggi o alla prassi del paese, il sistema di ispezione del lavoro in agricoltura di ciascun membro potrà includere agenti o rappresentanti delle organizzazioni professionali con compiti complementari a quelli dei funzionari pubblici; tali agenti o rappresentanti dovranno beneficiare di garanzie riguardo alla stabilità delle loro funzioni ed essere al riparo da qualsiasi indebita ingerenza esterna.

ARTICOLO 9.

1. Fatte salve le disposizioni previste per legge per le assunzioni nel pubblico impiego, gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno **unicamente reclutati in base all'attitudine dei candidati ad adempiere i compiti che verrebbero loro demandati.**

2. Gli strumenti di verifica di tale attitudine saranno stabiliti dalle competenti autorità.

3. Gli ispettori del lavoro in agricoltura riceveranno un'adeguata formazione ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, e dei corsi dovranno essere istituiti per assicurare loro un buon perfezionamento.

ARTICOLO 10.

I servizi di ispezione del lavoro in agricoltura potranno impiegare sia donne che uomini; ove necessario, particolari compiti potranno rispettivamente essere affidati a ispettori o a ispettrici.

ARTICOLO 11.

Ciascun membro dovrà adottare le necessarie disposizioni onde assicurare che specialisti e tecnici qualificati in grado di concorrere alla soluzione di problemi richiedenti particolari cognizioni tecniche, collaborino all'assolvimento dei compiti di ispezione del lavoro in agricoltura, in base ai criteri meglio rispondenti alle esigenze nazionali.

ARTICOLO 12.

1. Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire un'effettiva collaborazione tra i servizi di ispezione del lavoro in agricoltura e gli uffici governativi, gli enti pubblici o gli istituti autorizzati eventualmente chiamati a svolgere analoghe attività.

2. Ove le circostanze lo impongano, le competenti autorità potranno demandare, a titolo ausiliare, taluni compiti di ispezione, a livello regionale o locale, a determinati uffici governativi o enti pubblici, o associare questi ultimi a tali compiti, nella misura in cui l'applicazione dei principi previsti dalla presente convenzione non ne sia inficiata.

ARTICOLO 13.

Le competenti autorità dovranno adottare le misure più appropriate onde favorire la collaborazione fra funzionari dell'ispettorato del lavoro in agricoltura, datori di lavoro e lavoratori, o loro organizzazioni, ove ne esistano.

ARTICOLO 14.

Disposizioni dovranno essere prese affinché il numero di ispettori del lavoro in agricoltura sia sufficiente ad assicurare un efficiente servizio e sia fissato tenuto conto:

a) della portata dei compiti da assolvere e, in particolare:

i) del numero, del tipo, della portata e della collocazione delle aziende agricole soggette ad ispezione;

ii) del numero e della diversità di categorie di persone impiegate in tali aziende;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

iii) della molteplicità e complessità di disposizioni di legge da far rispettare;

b) degli strumenti a disposizione degli ispettori;

c) delle condizioni pratiche necessarie per effettuare efficacemente le ispezioni.

ARTICOLO 15.

1. Le competenti autorità dovranno prendere le necessarie misure onde mettere a disposizione degli ispettori del lavoro in agricoltura:

a) uffici locali di ispettorato attrezzati in maniera consona alle esigenze del servizio, accessibili, nei limiti del possibile, a tutti gli interessati, e siti in zone scelte in funzione dell'ubicazione delle aziende agricole e dei mezzi di comunicazione esistenti;

b) i mezzi di trasporto necessari all'esercizio delle loro funzioni, ove non esistano adeguati mezzi di trasporto pubblico.

2. Le competenti autorità dovranno prendere le misure necessarie onde rimborsare agli ispettori del lavoro in agricoltura tutte le spese di viaggio e le spese accessorie indispensabili all'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 16.

1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura, muniti di pezze giustificative delle loro funzioni, saranno autorizzati a:

a) penetrare liberamente, senza alcun preavviso, a qualsiasi ora del giorno e della notte, nei luoghi di lavoro soggetti ad ispezione;

b) penetrare di giorno in qualsiasi locale che abbiano un valido motivo di ritenere soggetto a controllo da parte dell'ispettorato;

c) procedere ad esami, controlli o inchieste che ritengano necessari onde verificare che siano effettivamente rispettate le disposizioni di legge vigenti e, in particolar modo:

i) interrogare, o da soli, o alla presenza di testimoni, il datore di lavoro, il personale dell'impresa o qualunque altra persona che si trovi nell'azienda, sulle varie materie relative all'applicazione delle disposizioni di legge;

ii) chiedere, secondo le modalità previste per legge, visione di tutti i libri, registri e altri documenti la cui tenuta è prescritta dalla legislazione in materia di condizioni di lavoro e di vita, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni di legge, trarne copia o estratti;

iii) prelevare ed asportare, a scopo di analisi, campioni di prodotti, materie e sostanze utilizzate o manipolate, a condizione che il datore di lavoro o chi per lui sia stato avvisato che dei prodotti, materie o sostanze sono stati a tal fine prelevati ed asportati.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Gli ispettori non potranno penetrare, in virtù dei comma *a)* e *b)* del precedente paragrafo, nell'abitazione privata del conduttore di una azienda agricola, a meno che non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione o che non siano muniti di una speciale autorizzazione rilasciata dalla competente autorità.

3. Gli ispettori dovranno, al momento dell'ispezione, informare della loro presenza il datore di lavoro, o chi per lui, come pure i lavoratori od i loro rappresentanti, a meno che non ritengano di pregiudicare, con tale avviso, l'efficacia del controllo.

ARTICOLO 17.

I servizi dell'ispettorato del lavoro in agricoltura saranno associati, nei casi e termini previsti dalle competenti autorità, all'opera di controllo preventivo di nuovi impianti, nuove sostanze e nuove tecniche di manipolazione o trasformazione dei prodotti suscettibili di costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

ARTICOLO 18.

1. Gli ispettori del lavoro in agricoltura saranno autorizzati ad adottare misure destinate ad eliminare eventuali difetti constatati in impianti, sistemi o metodi di lavoro di aziende agricole, ivi compreso l'utilizzo di sostanze pericolose, e che ritengano costituire una minaccia per la salute o la sicurezza.

2. Onde essere in grado di adottare simili misure, gli ispettori del lavoro potranno, fatto salvo il ricorso giudiziario o amministrativo eventualmente previsto dalla legge, ordinare o far ordinare che:

a) siano apportate a impianti, locali, attrezzi, macchinari o apparecchiature, entro determinati termini, le modifiche atte ad assicurare la rigorosa applicazione delle disposizioni di legge concernenti la salute e la sicurezza;

b) siano prese misure immediatamente esecutorie, che possono giungere sino alla cessazione dell'attività, in caso di pericolo impellente per la salute e la sicurezza.

3. Ove la procedura contemplata dal paragrafo 2 di cui sopra non fosse compatibile con la prassi amministrativa e giudiziaria di un membro, gli ispettori potranno adire l'autorità competente affinché formuli delle ingiunzioni o faccia adottare misure immediatamente esecutive.

4. I difetti constatati dall'ispettore nel corso della visita ad una azienda, così come le misure ordinate in applicazione del paragrafo 2, o sollecitate in applicazione del paragrafo 3, dovranno essere immediatamente portate all'attenzione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori.

ARTICOLO 19.

1. L'ispettorato del lavoro in agricoltura dovrà essere informato degli infortuni sul lavoro nonché dei casi di malattia professionale sopraggiunti nel settore agricolo, nei casi e nei termini prescritti dalla legge nazionale.

2. Nella misura del possibile, gli ispettori del lavoro saranno associati a qualsiasi inchiesta *in loco* riguardante le cause di infortuni o di gravi malattie professionali, in particolare quando trattasi di infortuni o di malattie che abbiano determinato la morte o causato un certo numero di vittime.

ARTICOLO 20.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, gli ispettori del lavoro in agricoltura:

a) non potranno avere un qualsiasi interesse, diretto o indiretto, nelle aziende poste sotto il loro controllo;

b) saranno tenuti, sotto pena di sanzioni penali e precise misure disciplinari, a non rivelare mai, neanche dopo aver lasciato il servizio, i segreti di fabbricazione o commerciali o le tecniche di lavorazione di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni;

c) dovranno considerare come assolutamente confidenziale la fonte di qualsiasi denuncia che segnali loro eventuali difetti, pericoli nelle tecniche di lavorazione o infrazioni delle disposizioni di legge, e dovranno astenersi dal rivelare al datore di lavoro, o a chi per lui, di aver proceduto ad un'ispezione a seguito di denuncia.

ARTICOLO 21.

Le aziende agricole dovranno essere ispezionate tanto spesso e meticolosamente quanto necessario per assicurare l'effettiva applicazione delle relative norme di legge.

ARTICOLO 22.

1. Chiunque violi o trascuri di ottemperare alle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta a controllo da parte degli ispettori del lavoro in agricoltura è immediatamente perseguibile penalmente o civilmente, senza alcun preavviso. La legge nazionale può tuttavia contemplare delle eccezioni per quei casi in cui il preavviso deve essere dato al fine di rimediare alla situazione contingente o adottare misure preventive.

2. Gli ispettori del lavoro avranno facoltà di decidere se dare avvertimenti o consigli anziché intentare o sollecitare azioni legali.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 23.

Qualora gli ispettori del lavoro in agricoltura non siano essi stessi abilitati ad intentare procedimenti penali, essi potranno deferire direttamente all'autorità investita di tale potere i verbali constatanti violazioni alle disposizioni di legge.

ARTICOLO 24.

Appropriate sanzioni per violazione delle disposizioni di legge la cui applicazione è soggetta al controllo di ispettori del lavoro in agricoltura e per ostruzione contro detti ispettori nell'esercizio delle loro funzioni saranno contemplate dalla legge nazionale ed effettivamente applicate.

ARTICOLO 25.

1. Gli ispettori del lavoro o gli uffici locali dell'ispettorato, secondo i casi, saranno tenuti a sottoporre all'ufficio centrale dell'ispettorato rapporti periodici sui risultati della loro attività in agricoltura.

2. Tali rapporti saranno redatti nei termini prescritti dall'ufficio centrale dell'ispettorato e tratteranno temi di volta in volta indicati da detto ufficio; essi saranno inoltrati con una frequenza almeno pari a quella prescritta dall'ispettorato centrale e, in ogni caso, almeno una volta all'anno.

ARTICOLO 26.

1. L'ispettorato centrale pubblicherà un rapporto annuale sull'attività dei servizi di ispettorato in agricoltura sia sotto forma di un rapporto a se stante, sia come parte del suo rapporto annuo generale.

2. Tali rapporti annui saranno pubblicati a debite scadenze, in ogni caso mai superiori ai dodici mesi, a partire della fine dell'anno cui si riferiscono.

3. Copie dei rapporti annui saranno inoltrate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro entro tre mesi dalla loro pubblicazione.

ARTICOLO 27.

I rapporti annui pubblicati dall'ispettore centrale verteranno in particolare sui seguenti punti, nella misura in cui essi ricadranno sotto il controllo di detto ispettorato:

a) leggi e regolamenti di competenza dell'ispettorato del lavoro in agricoltura;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- b) personale dell'ispettorato del lavoro in agricoltura;
- c) statistiche delle aziende agricole sottoposte a controllo da parte dell'ispettorato e numero di addetti di tali aziende;
- d) statistiche delle visite di ispezione;
- e) **dati statistici sulle infrazioni commesse e le sanzioni inflitte;**
- f) dati statistici sugli infortuni sul lavoro e loro cause;
- g) dati statistici sulle malattie professionali e loro cause.

ARTICOLO 28.

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 29.

1. La presente convenzione sarà unicamente vincolante per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che la ratifica di due membri sarà stata registrata dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

ARTICOLO 30.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della convenzione con atto inoltrato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo essere stata registrata.

2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni di cui al precedente paragrafo non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 31.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a ciascun membro dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli da parte dei membri dell'Organizzazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale attirerà l'attenzione dei membri della Organizzazione sulla data dell'entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 32.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, perché ne prenda atto, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati esaurienti in merito agli strumenti di ratifica ed alle denunce da lui registrati in conformità con i precedenti articoli.

ARTICOLO 33.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se la questione della sua totale o parziale revisione debba essere iscritta all'ordine del giorno della Conferenza.

ARTICOLO 34.

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione comportante la totale o parziale revisione della presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica da parte di un membro della nuova convenzione comportante una revisione, determinerà di diritto, nonostante l'articolo 30 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante una revisione sia già in vigore;

b) dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione comportante una revisione, la presente convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

2. La presente convenzione resterà in ogni caso in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione rivista.

ARTICOLO 35.

La versione francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione inter-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

nazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantatreesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1969.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi venticinque di giugno 1969:

Il Presidente della Conferenza,

J. MÖRI.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

DAVID A. MORSE.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 132

CONVENZIONE RELATIVA AI CONGEDI ANNUALI PAGATI(Riveduta nel 1970) ⁽¹⁾

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 3 giugno 1970, per la sua cinquantaquattresima sessione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative ai congedi pagati, argomento che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte assumerebbero la forma di una convenzione internazionale,

adotta, in questo ventiquattresimo giorno di giugno millenovecentosettanta, la convenzione qui di seguito, che sarà denominata Convenzione sui congedi pagati (riveduta), 1970:

ARTICOLO 1.

Finché le disposizioni non verranno applicate o mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o decisioni giudiziarie, o mediante organismi ufficiali di determinazione dei salari, o in ogni altro modo conforme alla prassi interna e ritenuto opportuno, tenuto conto delle condizioni proprie di ciascun paese, le disposizioni della convenzione dovranno essere applicate mediante legislazione interna.

ARTICOLO 2.

1. La presente convenzione si applica a tutte le persone impiegate, esclusi i marittimi.

(1) Adottata il 24 giugno 1970 con 213 voti contro 62, e 62 astensioni.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Ove risulti necessario, l'autorità competente o qualsiasi organismo appropriato in ciascun paese potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, ove ne esistano, adottare misure per escludere dall'applicazione della convenzione delle categorie limitate di persone impiegate, laddove tale applicazione solleverebbe problemi particolari di esecuzione o di ordine costituzionale o legislativo di una certa importanza.

3. Ciascun membro che ratifica la convenzione dovrà indicare, nel primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima che è tenuto a presentare in base all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, motivandolo, le categorie che sono state oggetto di esclusione in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo ed esporre, in successivi rapporti, lo stato della legislazione e delle consuetudini interne relative alle suddette categorie, precisando in che misura è stato dato effetto o ci si è proposti di dare effetto alla convenzione per quanto riguarda le categorie in questione.

ARTICOLO 3.

1. Tutte le persone cui si applica la convenzione avranno diritto a un congedo annuale pagato di una determinata durata minima.

2. Ciascun membro che ratifichi la Convenzione dovrà specificare la durata del congedo in una dichiarazione annessa alla ratifica.

3. La durata del congedo non dovrà in alcun caso essere inferiore a tre settimane di lavoro per un anno di servizio.

4. Ciascun membro che abbia ratificato la Convenzione potrà informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con una successiva dichiarazione, che aumenta la durata del congedo specificata al momento della ratifica di essa.

ARTICOLO 4.

1. Chiunque abbia compiuto, nel corso di un determinato anno, un periodo di servizio di durata inferiore al periodo richiesto per aver diritto alla totalità del congedo prescritto all'articolo 3 di cui sopra, avrà diritto, per l'anno in questione, a un congedo pagato di durata proporzionalmente ridotta.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « anno » indica un anno civile o qualsiasi altro periodo della stessa durata fissato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato nel paese interessato.

ARTICOLO 5.

1. Un periodo di servizio minimo potrà essere richiesto per aver diritto ad un congedo annuale pagato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Spetterà all'autorità competente o all'organismo appropriato, nel paese interessato, di fissare la durata di tale periodo di servizio minimo, ma esso non dovrà in alcun caso superare i sei mesi.

3. Il criterio di calcolo del periodo di servizio, al fine di determinare il diritto al congedo, sarà fissato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese.

4. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese, le assenze dal lavoro per motivi indipendenti dalla volontà della persona impiegata interessata, come anche le assenze per malattia, incidente o congedo per maternità, **saranno calcolate nel periodo di servizio.**

ARTICOLO 6.

1. I giorni festivi ufficiali e consuetudinari che si situino o meno nel periodo di congedo annuale non saranno computati nel congedo pagato annuale minimo prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 di cui sopra.

2. A condizioni da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese, i periodi di inabilità al lavoro derivanti da malattie o incidenti non possono essere calcolati nel congedo pagato minimo annuale, prescritto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione.

ARTICOLO 7.

1. Chiunque prenda il congedo previsto dalla presente convenzione deve ricevere, per tutta la durata di detto congedo, almeno la normale o media remunerazione (ivi compreso, ove tale remunerazione comporti prestazioni in natura, il controvalore di queste, a meno che non si tratti di prestazioni permanenti di cui l'interessato goda indipendentemente dal congedo pagato), **calcolata secondo un metodo da stabilirsi da parte dell'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese.**

2. **I compensi dovuti in base al paragrafo 1 sopracitato dovranno essere versati alla persona impiegata interessata prima del suo congedo, a meno che non sia diversamente stabilito mediante accordo tra il datore di lavoro e detta persona.**

ARTICOLO 8.

1. Il frazionamento del congedo annuale pagato potrà essere autorizzato dall'autorità competente o dall'organismo appropriato in ciascun paese.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. A meno che non sia diversamente stabilito da accordo tra il datore di lavoro e la persona impiegata interessata, e a condizione che la durata del servizio di questa persona le dia diritto a un tale periodo di congedo, una delle frazioni di congedo dovrà corrispondere almeno a due settimane ininterrotte di lavoro.

ARTICOLO 9.

1. **La parte ininterrotta di congedo annuale pagato menzionata al paragrafo 2 dell'articolo 8 della presente convenzione dovrà essere accordata e usufruita entro il termine di un anno al massimo, e il resto del congedo annuale pagato entro il termine di diciotto mesi, al massimo, a partire dalla fine dell'anno che dà diritto al congedo.**

ARTICOLO 10.

1. L'epoca in cui sarà preso il congedo sarà stabilita dal datore di lavoro dopo aver consultato la persona interessata o i suoi rappresentanti, a meno che non sia stabilita per via regolamentare, mediante convenzioni collettive, sentenze arbitrali o in ogni altro modo conforme alla prassi nazionale.

2. Per stabilire l'epoca in cui il congedo sarà preso, si terrà conto delle esigenze del lavoro e della possibilità di riposo e di svago che sono offerte alla persona interessata.

ARTICOLO 11.

Ogni persona impiegata, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio corrispondente a quello che può essere richiesto in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 5 della presente convenzione, deve godere, in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di un congedo pagato, proporzionale alla durata del periodo di servizio per cui non ha ancora usufruito di congedo, o di una indennità compensatoria, oppure di un credito di congedo equivalente.

ARTICOLO 12.

Qualsiasi accordo relativo alla rinuncia al diritto al congedo minimo annuale pagato previsto al paragrafo 3 dell'articolo 3 della presente convenzione, o relativo alla rinuncia a detto congedo mediante una indennità, o in qualsiasi altro modo, deve, secondo le condizioni nazionali, essere nullo di pieno diritto, o vietato.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 13.

L'autorità competente o l'organismo appropriato in ciascun paese può adottare regole particolari che prevedano il caso in cui una persona impiegata eserciti durante il suo congedo una attività remunerata incompatibile con l'oggetto di questo congedo.

ARTICOLO 14.

Per assicurare la buona applicazione e il rispetto delle regole o disposizioni relative ai congedi pagati, devono essere adottate misure effettive mediante le quali viene dato effetto alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 15.

1. Ciascun membro può accettare gli obblighi della presente convenzione separatamente;

a) per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura;

b) per le persone impiegate nell'agricoltura.

2. Ciascun membro deve precisare, nella propria ratifica, se accetta gli obblighi della convenzione per le persone di cui al sottoparagrafo a) del paragrafo 1 sopracitato, o per le persone di cui al sottoparagrafo b) dello stesso paragrafo, oppure per le une e le altre.

3. Ciascun membro che, al momento della ratifica, non ha accettato gli obblighi della presente convenzione altro che per le persone di cui al sottoparagrafo b) del paragrafo 1 sopracitato, può ulteriormente notificare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro che accetta gli obblighi della convenzione per tutte le persone cui si applica la presente convenzione.

ARTICOLO 16.

La presente convenzione rivede la convenzione sui congedi pagati, 1936, e la convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, nelle condizioni qui di seguito indicate;

a) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nei settori economici diversi dall'agricoltura, da parte di un membro che sia parte della Convenzione sui congedi pagati, 1936, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima convenzione;

b) l'accettazione degli obblighi della presente convenzione, per le persone impiegate nell'agricoltura, da parte di un membro che sia

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

parte della Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952, implica a pieno diritto la denuncia immediata di quest'ultima Convenzione;

c) l'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude a ulteriore ratifica la Convenzione sui congedi pagati (agricoltura), 1952.

ARTICOLO 17.

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dall'Ufficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.

ARTICOLO 18.

1. La presente Convenzione non vincolerà che i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ogni membro dodici mesi dopo la data in cui è stata registrata la propria ratifica.

ARTICOLO 19.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione la può denunciare alla scadenza di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. **La denuncia non avrà effetto che dopo un anno dalla registrazione della stessa.**

2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione, **che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni citato al paragrafo precedente, non abbia fatto uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni, alle condizioni previste al presente articolo.**

ARTICOLO 20.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro **la registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli saranno comunicate dai membri dell'Organizzazione.**

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nel modificare ai membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

ARTICOLO 21.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, notizie complete in merito a tutte le ratifiche e tutti gli atti di denuncia che avrà registrato, in conformità con i precedenti articoli.

ARTICOLO 22.

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della revisione parziale o totale di essa.

ARTICOLO 23.

1. Nel caso in cui la Conferenza adotti una nuova Convenzione che modifichi totalmente o in parte la presente Convenzione, e a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica da parte di un membro della nuova Convenzione **comportante revisione determinerebbe di diritto, nonostante il sopracitato articolo 19, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione comportante revisione sia entrata in vigore;**

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione comportante revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere **aperta alla ratifica dei membri.**

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificheranno la nuova Convenzione comportante revisione.

ARTICOLO 24.

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede costituisce il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantaquattresima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 25 giugno 1970.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi venticinque di giugno 1970:

Il Presidente della Conferenza,

V. MANICKAVASAGAM

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - *Traduzione non ufficiale*

CONVENZIONE 134

CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MARITTIMI

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro e ivi riunitasi il 14 ottobre 1970 per la sua cinquantacinquesima sessione;

Preso atto dei termini delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali sul lavoro esistenti, applicabili al lavoro a bordo di navi nonché nei porti e concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro dei marittimi, e in particolare dei termini della raccomandazione sull'ispezione del lavoro (marittimi) del 1926; della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro del 1929; della convenzione sulla protezione degli scaricatori contro gli infortuni (riveduta) del 1932; della convenzione sulle visite mediche dei marittimi del 1946, e della convenzione come pure della raccomandazione sul controllo delle macchine del 1963;

Preso atto dei termini della convenzione sulla salvaguardia della vita umana per mare del 1960, e della regolamentazione in allegato alla convenzione internazionale sulle linee mercantili, riveduta nel 1966, che prevedono un certo numero di misure di sicurezza da adottare a bordo delle navi onde garantire la salvaguardia di coloro che vi lavorano;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla prevenzione degli infortuni a bordo delle navi in navigazione e nei porti, tema che figura al punto cinque dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale;

Considerato che per il successo dell'azione intrapresa nel campo della prevenzione degli infortuni a bordo di navi è necessario mantenere una stretta collaborazione, nei rispettivi campi, fra l'Organizzazione internazionale del Lavoro e l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Considerato che le seguenti norme sono pertanto state elaborate in collaborazione con l'Organizzazione intergovernativa di consulenza sulla navigazione marittima, e che ci si propone di perseguire la collaborazione con detta organizzazione per l'applicazione di tali norme,

ha adottato, oggi, trenta ottobre millenovecentosettanta, la convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sulla prevenzione degli infortuni (marittimi), 1970:

ARTICOLO 1.

1. Ai fini della presente convenzione, il termine « marittimi » si applica a chiunque presti, a qualsiasi titolo, servizio a bordo di una nave, che non sia nave da guerra, registrata in un territorio per il quale vige la presente convenzione e normalmente adibita alla navigazione marittima.

2. Ove sorgano dubbi circa l'inclusione di talune categorie di persone fra i marittimi, la questione sarà risolta in ciascun paese dalla competente autorità, previa consultazione delle organizzazioni degli armatori e dei marittimi interessate.

3. Ai fini della presente convenzione, l'espressione « infortuni sul lavoro » si applica agli infortuni di cui sono vittime i marittimi in ragione e nell'adempimento del loro lavoro.

ARTICOLO 2.

1. In ogni paese marittimo, la competente autorità dovrà adottare le necessarie misure affinché gli infortuni sul lavoro siano oggetto di opportune inchieste e rapporti e affinché vengano predisposte e vagliate dettagliate statistiche su tali infortuni.

2. Ogni infortunio sul lavoro dovrà essere segnalato e le statistiche non si limiteranno ai soli infortuni mortali o agli infortuni coinvolgenti la stessa nave.

3. Le statistiche verteranno sul numero, sulla natura, sulle cause e sulle conseguenze degli infortuni sul lavoro e specificheranno in quale parte della nave — il ponte, la sala macchine o i locali adibiti ai servizi generali, ad esempio — ed in quale luogo — in mare o in un porto, ad esempio — l'incidente si è verificato.

4. La competente autorità dovrà avviare un'inchiesta sulle cause e sulle circostanze degli infortuni sul lavoro implicanti perdita di vite umane o gravi lesioni personali, come pure su tutti gli altri infortuni contemplati dalla legge nazionale.

ARTICOLO 3.

Onde disporre di solide basi per la prevenzione degli infortuni connessi ai rischi propri dei servizi marittimi, ricerche dovranno essere promosse sull'evoluzione in genere di questo tipo di infortuni e sui rischi messi in luce dalle statistiche.

ARTICOLO 4.

1. Disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere contemplate in testi di legge, raccolte di direttive o altri appositi strumenti.

2. Tali disposizioni verteranno su tutte le disposizioni di carattere generale relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene del lavoro suscettibili di applicazione al lavoro dei marittimi e dovranno precisare le misure da adottare per la prevenzione degli infortuni legati all'esercizio del mestiere di marittimo.

3. Tali disposizioni dovranno vertere in particolare sui seguenti punti:

- a) disposizioni generali e disposizioni di base;
- b) aspetti strutturali delle navi;
- c) macchinari;
- d) speciali misure di sicurezza al di sopra e al di sotto dei ponti;
- e) materiale di carico e scarico;**
- f) prevenzione ed estinzione degli incendi;
- g) ancore, catene e cavi;
- h) carichi pericolosi e zavorre;
- i) attrezzature individuali di protezione.

ARTICOLO 5.

1. Le disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni contemplate all'articolo 4 dovranno chiaramente indicare l'obbligo della loro applicazione da parte di armatori, marittimi ed altre persone interessate.

2. In genere, all'obbligo per l'armatore di fornire materiale protettivo o altri dispositivi di prevenzione infortuni dovranno corrispondere disposizioni in virtù delle quali ai marittimi sarà fatto obbligo di utilizzare detto materiale e detti dispositivi e di rispettare le misure di prevenzione loro predisposte.

ARTICOLO 6.

1. Opportune misure dovranno essere adottate onde garantire, con ispezioni o altri mezzi, la messa in applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4.

2. Opportune misure dovranno essere adottate affinché siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 4.

3. Le autorità incaricate dell'ispezione e del controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 dovranno avere dimestichezza con il lavoro marittimo ed i suoi usi.

4. Onde facilitare l'applicazione delle disposizioni contemplate all'articolo 4, il testo o una sintesi di queste disposizioni dovranno essere posti all'attenzione dei marittimi, ad esempio tramite la loro affissione a bordo, in punti ben visibili.

ARTICOLO 7.

Disposizioni dovranno essere prese per la nomina di una o più persone qualificate o per la costituzione di un comitato qualificato composto di membri dell'equipaggio, responsabili, sotto l'autorità del comandante, della prevenzione infortuni.

ARTICOLO 8.

1. Programmi di prevenzione degli infortuni sul lavoro dovranno essere predisposti dalla competente autorità in collaborazione con le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

2. L'attuazione di questi programmi dovrà avvenire in modo che la competente autorità, gli altri organismi interessati, gli armatori, i marittimi, o chi per loro, vi prendano parte attiva.

3. In particolare, saranno create commissioni miste, nazionali o locali, con compiti di prevenzione infortuni, o speciali gruppi di lavoro in cui saranno rappresentate le organizzazioni degli armatori e dei marittimi.

ARTICOLO 9.

1. La competente autorità dovrà favorire e, per quanto possibile, tenuto conto delle condizioni proprie di ogni paese, prevedere l'inclusione dell'insegnamento relativo alla prevenzione infortuni e all'igiene del lavoro nei programmi dei centri di formazione professionale destinati ai marittimi delle diverse categorie e funzioni; tale insegnamento dovrà rientrare nei programmi stessi di insegnamento professionale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Inoltre, dovranno essere prese le più opportune misure, ad esempio con avvertenze ufficiali contenenti le necessarie istruzioni, onde attirare l'attenzione dei marittimi su determinati rischi.

ARTICOLO 10.

I membri dovranno adoperarsi, ricorrendo ove necessario all'aiuto di organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali, ad uniformare al massimo le varie altre disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 11.

Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 12.

1. La presente convenzione non vincolerà che i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro i cui strumenti di ratifica siano stati registrati dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

ARTICOLO 13.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia contemplata dal presente articolo dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo i termini previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 14.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica nonché delle denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione del secondo strumento di ratifica pervenutogli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.

ARTICOLO 15.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

ARTICOLO 16.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua globale o parziale revisione.

ARTICOLO 17.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda globalmente o parzialmente la presente convenzione, e salvo che sia diversamente disposto dalla nuova convenzione:

a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire della data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e portata per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.

ARTICOLO 18.

Le versioni francese e inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantacinquesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 30 ottobre 1970.

IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, trenta ottobre 1970:

Il Presidente della Conferenza,

NAGENDRA SINGH.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 135

CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI NELL'AZIENDA E ALLE AGEVOLAZIONI CHE DOVRANNO ESSERE LORO CONCESSE

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua **cinquantaseiesima sessione;**

Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva (1949), **che protegge i lavoratori da** qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego;

considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nell'azienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, oggi, ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione, che sarà denominata **Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971:**

ARTICOLO 1.

I rappresentanti dei lavoratori nell'azienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, **ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali,** purché agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore.

VII LEGISLATURA -- DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 2.

1. Ai **rappresentanti dei lavoratori, nell'azienda, devono essere concesse** delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.

2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche del sistema di relazioni professionali predominante nel paese, sia delle esigenze, dell'importanza e delle possibilità dell'azienda interessata.

3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dell'azienda interessata.

ARTICOLO 3.

Ai fini della presente convenzione, i termini «rappresentanti dei lavoratori» indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano:

a) **rappresentanti sindacali**, cioè **rappresentanti nominati o eletti da sindacati** o dai membri di sindacati;

b) **oppure rappresentanti eletti**, cioè **rappresentanti liberamente eletti dai lavoratori dell'azienda in conformità con le disposizioni della legislazione nazionale o di accordi collettivi**, e le cui funzioni non si **estendano ad attività riconosciute, nei paesi interessati, di competenza esclusiva dei sindacati.**

ARTICOLO 4.

La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di **rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni** previste dalla presente Convenzione.

ARTICOLO 5.

Qualora in un'azienda vi siano sia **rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti**, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei **rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti**, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le **questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dall'altro.**

ARTICOLO 6.

L'applicazione delle disposizioni della Convenzione potrà essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.

ARTICOLO 7.

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 8.

1. La presente Convenzione vincolerà solo i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

ARTICOLO 9.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere d'un periodo di dieci anni dopo la data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione che — entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente — non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la **registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno trasmesse** dai membri dell'Organizzazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 11.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, **in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite**, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità dei precedenti articoli.

ARTICOLO 12.

Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

ARTICOLO 13.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione e a meno che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comporterà di pieno diritto, nonostante l'articolo 9 sopracitato, la immediata denuncia della presente convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i membri che l'hanno ratificata e che non ratificherebbero la Convenzione riveduta.

ARTICOLO 14.

Le versioni francese e inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede. Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

internazionale del Lavoro nella sua **cinquantaseiesima** sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi trenta giugno 1971,

Il Presidente della Conferenza,

PIERRE WALINE.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 136

**CONVENZIONE SULLA PROTEZIONE CONTRO I RISCHI
DI INTOSSICAZIONE DOVUTI AL BENZENE**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla protezione contro i rischi dovuti al benzene, che figura al punto sesto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte debbono assumere la forma di una Convenzione internazionale,

adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente Convenzione che sarà denominata Convenzione sul benzene, 1971:

ARTICOLO 1.

La presente Convenzione si applica a tutte le attività che comportano l'esposizione dei lavoratori:

a) a idrocarburo aromatico benzene C_6H_6 , qui di seguito chiamato « benzene »;

b) ai prodotti il cui tasso di benzene oltrepassa l'1 per cento in volume, qui di seguito chiamati « prodotti contenenti benzene ».

ARTICOLO 2.

1. Ogni qualvolta siano disponibili prodotti sostitutivi innocui o meno nocivi, devono essere sostituiti al benzene od ai prodotti contenenti benzene.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica:

- a) alla produzione del benzene;
- b) all'uso del benzene nei lavori di sintesi chimica;
- c) all'uso del benzene nei carburanti;
- d) ai lavori di analisi o di ricerca nei laboratori.

ARTICOLO 3.

1. In ogni paese, l'autorità competente potrà concedere deroghe temporanee al tasso fissato dal comma b) dell'articolo 1 ed alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione, nei limiti e nei termini da fissare dopo consultazione delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se ve ne sono.

2. In tal caso, lo Stato membro interessato indicherà, nelle sue **relazioni sull'applicazione della presente Convenzione che è tenuto a presentare** in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la situazione della propria legislazione e della propria prassi relative alle questioni, oggetto delle suddette deroghe, ed i progressi realizzati ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni della convenzione.

3. Allo scadere di un periodo di tre anni dall'entrata in vigore iniziale della presente Convenzione, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza una relazione speciale sull'applicazione dei precedenti paragrafi 1 e 2 e contenente le proposte che riterrà opportune circa le misure da prendere a tale riguardo.

ARTICOLO 4.

1. L'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene dovrà essere vietato in alcuni lavori che la legislazione nazionale dovrà fissare.

2. Tale divieto deve riguardare per lo meno l'uso del benzene e di prodotti contenenti benzene quali solventi o diluenti, salvo per le operazioni da effettuare in apparecchi chiusi oppure con altri procedimenti che presentino le stesse condizioni di sicurezza.

ARTICOLO 5.

Misure di prevenzione tecnica e d'igiene del lavoro devono essere applicate allo scopo di assicurare una adeguata protezione dei lavoratori esposti al benzene od a prodotti contenenti benzene.

ARTICOLO 6.

1. Nei locali dove vengono fabbricati, manipolati od usati benzene o prodotti contenenti benzene, deve essere presa ogni misura atta a prevenire la fuoriuscita di vapori di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

2. Quando i lavoratori sono esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene, il datore di lavoro deve fare in modo che la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro non superi un massimo che l'autorità competente dovrà fissare, a un livello che non oltrepassi il valore massimo di 25 particelle per milione (80 mg/m³).

3. Direttive dell'autorità competente devono indicare in che modo si deve procedere per determinare la concentrazione di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 7.

1. I lavori che comportano l'uso di benzene o di prodotti contenenti benzene devono essere eseguiti, per quanto possibile, in apparecchi chiusi.

2. Quando non è possibile utilizzare apparecchi chiusi, i posti di lavoro dove vengono usati benzene o prodotti contenenti benzene devono essere attrezzati di mezzi efficaci atti ad assicurare l'evacuazione dei vapori di benzene in misura tale da proteggere la salute dei lavoratori.

ARTICOLO 8.

1. I lavoratori che rischiano di venire a contatto del benzene liquido o di prodotti liquidi contenenti benzene devono essere muniti di dispositivo di protezione individuale adeguato contro i rischi di assorbimento attraverso la pelle.

2. I lavoratori che, per ragioni particolari, possono trovarsi esposti a concentrazioni di benzene nell'atmosfera dei luoghi di lavoro che oltrepassano il massimo contemplato al paragrafo 2 dell'articolo 6 della presente convenzione, devono essere muniti di mezzi di protezione individuale adeguati contro i pericoli di inalazione di vapori di benzene; la durata dell'esposizione deve essere limitata il più possibile.

ARTICOLO 9.

1. Qualora dei lavoratori siano destinati ad effettuare lavori che comportano l'esposizione a vapori di benzene o di prodotti contenenti benzene, devono essere sottoposti:

a) ad una visita medica attitudinale approfondita, prima dell'impiego, comprendente una analisi del sangue;

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

b) a controlli ulteriori periodici con esami biologici (compresa una analisi del sangue) e la cui frequenza è fissata dalla legislazione nazionale.

2. Previa consultazione delle organizzazioni più rappresentative di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se esistono, l'autorità competente di ogni paese può concedere deroghe agli obblighi previsti al **paragrafo 1 del presente articolo nei riguardi di determinate categorie** di lavoratori.

ARTICOLO 10.

1. Le visite mediche previste al paragrafo 1 dell'articolo 9 della presente Convenzione devono:

a) essere effettuate sotto la responsabilità di un medico riconosciuto qualificato dall'autorità competente, con l'aiuto, all'occorrenza, di laboratori competenti;

b) essere corredate di relativi certificati appropriati.

2. Tali visite mediche non devono comportare nessuna spesa per i lavoratori.

ARTICOLO 11.

1. Le donne in stato di gravidanza accertato da un medico e le madri nel periodo dell'allattamento non devono essere adibite a lavori che comportino l'esposizione al benzene od a prodotti contenenti benzene.

2. I giovani di età inferiore ai diciotto anni non possono essere adibiti a lavori che comportino l'esposizione al benzene o a prodotti contenenti benzene; tale divieto non può tuttavia applicarsi ai giovani nel periodo di istruzione o di formazione professionale se sono tenuti sotto controllo tecnico e sanitario adeguato.

ARTICOLO 12.

La parola « Benzene » nonché i simboli di pericolo appropriati devono essere chiaramente visibili su ogni recipiente contenente benzene o prodotti contenenti benzene.

ARTICOLO 13.

Ogni Stato membro deve adottare tutte le disposizioni necessarie affinché tutti i lavoratori esposti al benzene o a prodotti contenenti benzene ricevano **le istruzioni adeguate sulle misure di prevenzione da adottare per salvaguardare la salute ed evitare infortuni, nonché sulle misure da prendere nel caso in cui dovessero manifestarsi sintomi di intossicazione.**

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ARTICOLO 14.

Ogni Stato membro che ratifica la presente convenzione:

a) prenderà, per via legislativa o con qualsiasi altro mezzo conforme alla prassi ed alle condizioni nazionali, le misure atte a rendere esecutive le disposizioni della presente Convenzione;

b) designerà, in conformità alla prassi nazionale, la o le persone alle quali spetta l'obbligo di assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;

c) s'impegnerà ad incaricare servizi d'ispezione adeguati del controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, oppure a verificare che sia assicurata un'ispezione adeguata.

ARTICOLO 15.

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 16.

1. La presente Convenzione vincolerà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. Successivamente la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascuno Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

ARTICOLO 17.

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dalla scadenza del periodo di dieci anni indicato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, rimarrà vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 18.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare agli Stati membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.

ARTICOLO 19.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutte le denunce da lui registrate in conformità ai precedenti articoli.

ARTICOLO 20.

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà, se sarà il caso, la possibilità di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua totale o parziale revisione.

ARTICOLO 21.

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova Convenzione a revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe pieno diritto, nonostante l'articolo 17 di cui sopra, di immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

ARTICOLO 22.

Il testo francese ed il testo inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è quello autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale della **Organizzazione internazionale del Lavoro** nella sua cinquantaseiesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 23 giugno 1971.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, trenta giugno 1971:

Il Presidente della Conferenza,

PIERRE WALINE.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 137

CONVENZIONE SULLE RIPERCUSSIONI SOCIALI DEI NUOVI METODI DI MANUTENZIONE NEI PORTI

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione;

Considerato che i metodi di manutenzione dei porti si sono modificati e continuano a subire importanti modifiche — per esempio in seguito all'adozione di unità di carico, alla introduzione delle tecniche di trasbordo orizzontale (*roll-on/roll-off*), alla accresciuta meccanizzazione ed automatizzazione —, mentre si manifestano nuove tendenze nel movimento delle merci; che tali modifiche rischiano di accentuarsi ancor più in avvenire;

Considerato che questi cambiamenti, accelerando il trasporto delle merci, riducendo il tempo di sosta delle navi nei porti e diminuendo le spese di trasporto, possono andare a beneficio dell'economia del paese interessato nel suo complesso e contribuire ad aumentare il livello di vita;

Considerato che questi cambiamenti hanno anche notevoli ripercussioni sul livello dell'impiego nei porti e sulle condizioni di lavoro e di vita dei portuali, e che si dovrebbero adottare provvedimenti per evitare o ridurre i problemi che ne derivano;

Considerato che i lavoratori dei porti dovrebbero partecipare ai benefici rappresentati dai nuovi metodi di manutenzione e che quindi lo studio e l'introduzione di questi metodi dovrebbero essere completati dall'elaborazione e dalla adozione di disposizioni tendenti a migliorare in modo durevole la loro situazione con mezzi quali la regolarizzazione del posto di lavoro e la stabilizzazione del reddito, e con altri provvedimenti relativi alle condizioni di vita e di lavoro degli interessati, nonché alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nei porti;

Avendo deciso di adottare varie disposizioni relative alle ripercussioni sociali dei nuovi metodi di manutenzione (depositi merci), che costituiscono il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una convenzione internazionale.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

adotta, oggi venticinque giugno millenovecentosettantatré, la seguente **Convenzione, che sarà denominata Convenzione sul lavoro nei porti, 1973:**

ARTICOLO 1.

1. La Convenzione si applica alle persone disponibili, in modo regolare, per un lavoro di scaricatore che traggono da questo lavoro il loro principale reddito annuo.

2. Ai fini della presente convenzione, i termini « scaricatori » e « lavoro nei porti » indicano persone e attività definite tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale. Le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate devono essere consultate all'atto dell'elaborazione e della revisione di queste definizioni, oppure prendervi parte in qualsiasi altro modo; si dovrà inoltre tener conto dei nuovi metodi di manutenzione e delle loro ripercussioni sulle varie mansioni degli scaricatori.

ARTICOLO 2.

1. Spetta alla politica nazionale sollecitare tutti gli ambienti interessati affinché venga assicurato agli scaricatori, nella misura del possibile, un posto di lavoro stabile o regolare.

2. Si dovrà comunque assicurare agli scaricatori un periodo minimo di lavoro o un reddito minimo, il cui ammontare e natura dipenderanno dalla situazione economica e sociale del paese e del porto interessati.

ARTICOLO 3.

1. Saranno istituiti e tenuti aggiornati dei registri per tutte le categorie professionali di scaricatori di porto, secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionale.

2. Gli scaricatori di porto immatricolati avranno la precedenza in materia di lavoro nei porti.

3. Gli scaricatori di porto immatricolati dovranno tenersi pronti a lavorare secondo le modalità fissate dalla legislazione o dalla prassi nazionali.

ARTICOLO 4.

1. Gli effettivi dei registri verranno periodicamente rivisti allo scopo di fissarli ad un livello corrispondente alle necessità del porto.

2. Qualora si renderà necessaria una riduzione degli effettivi di un registro, verrà presa ogni misura opportuna per prevenire od attenuare ogni effetto pregiudizievole agli scaricatori di porto.

ARTICOLO 5.

Allo scopo di trarre dai nuovi metodi di manutenzione i maggiori benefici sociali, spetta alla politica nazionale stimolare i datori di lavoro o le loro organizzazioni, da un lato, e le organizzazioni di lavoratori, dall'altro, a collaborare per il miglioramento della produttività nei porti, con il concorso, all'occorrenza, delle autorità competenti.

ARTICOLO 6.

Gli Stati membri faranno in modo di applicare agli scaricatori di porto norme adeguate in materia di sicurezza, igiene, benessere e formazione professionale dei lavoratori.

ARTICOLO 7.

Nella misura in cui tali norme non verranno applicate mediante **contratti collettivi, sentenze arbitrali o in qualsiasi altro modo conforme** alla prassi nazionale, le disposizioni della presente convenzione devono essere applicate tramite la legislazione nazionale.

ARTICOLO 8.

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi **registrate**.

ARTICOLO 9.

1. La presente Convenzione vincolerà soltanto gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.

3. **Successivamente, questa convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.**

ARTICOLO 10.

1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dalla data dell'entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente Convenzione, e che entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni indicato al paragrafo precedente, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro decennio e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nelle condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 11.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce che gli verranno comunicate dagli Stati membri dell'Organizzazione.

2. Notificando agli Stati membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà l'attenzione degli Stati membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 12.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, informazioni complete in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità agli articoli precedenti.

ARTICOLO 13.

Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

ARTICOLO 14.

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione di revisione totale o parziale della presente Convenzione, e salvo che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

a) la ratifica della nuova Convenzione di revisione da parte di uno Stato membro comporterebbe di pieno diritto, nonostante l'articolo 10 sopracitato, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione di revisione sia entrata in vigore;

b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di revisione, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. La presente Convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per gli Stati membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la Convenzione di revisione.

ARTICOLO 15

Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantottesima sessione tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973.

IN FEDE DI CHE, hanno apposto le loro firme questo ventisettesimo giorno di giugno 1973:

Il Presidente della Conferenza,

BINTU'A TSHIABOLA

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 138

**CONVENZIONE SULL'ETA' MINIMA
PER L'ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO**

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative all'età minima per l'assunzione all'impiego, tema che figura al punto quarto dell'ordine del giorno della sessione;

Preso atto dei termini della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali) 1932, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta), sull'età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965;

Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile;

Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale;

Adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatrè, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sull'età minima, 1973;

ARTICOLO 1.

Ciascun membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare la abolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente l'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

ARTICOLO 2.

1. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'età minima per l'assunzione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta all'impiego o al lavoro qualunque sia la professione.

2. Ciascun membro che ha ratificato la presente Convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta l'età minima precedentemente specificata.

3. L'età minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, una età minima di quattordici anni.

5. Ogni membro che avrà specificato una età minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione **dell'Organizzazione internazionale del Lavoro:**

a) o che sussiste ancora il motivo della sua decisione;

b) o che rinuncia ad avvalersi del precedente paragrafo 4 a partire da una determinata data.

ARTICOLO 3.

1. L'età minima per l'assunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.

2. I tipi di impiego o di lavoro previsti al precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dall'autorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.

3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti dall'età di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto una istruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore d'attività corrispondente.

ARTICOLO 4.

1. Se sarà necessario e dopo avere consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà non applicare la presente Convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà d'esecuzione.

2. Ciascun membro che ratifica la presente Convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sull'applicazione di quest'ultima, che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente Convenzione per quanto riguarda dette categorie.

3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori previsti dall'articolo 3.

ARTICOLO 5.

1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente Convenzione.

2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente Convenzione.

3. Il campo di applicazione della presente Convenzione dovrà comprendere almeno: le industrie estrattive; le industrie manifatturiere; l'edilizia ed i lavori pubblici; l'elettricità, il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, magazzini e comunicazioni; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

4. Ciascun membro che ha limitato il campo d'applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:

a) dovrà indicare, nei rapporti che deve presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e dei bambini nei settori di attività che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione, nonché i progressi realizzati in vista di una più ampia applicazione delle disposizioni della Convenzione;

b) potrà, in qualunque momento, estendere il campo di applicazione della Convenzione con una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

ARTICOLO 6.

La presente Convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante:

a) o di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetti in primo luogo ad una scuola o ad un istituto di formazione professionale;

b) o di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente ed eseguito principalmente e interamente in una azienda;

c) o di un programma di orientamento professionale destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

ARTICOLO 7.

1. La legislazione nazionale potrà autorizzare l'impiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o l'esecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che:

a) non danneggino la loro salute o il loro sviluppo;

b) non siano di natura tale da pregiudicare la loro frequenza scolastica, la loro partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o la loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta.

2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a) e b) del precedente paragrafo 1, autorizzare l'impiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo.

3. L'autorità competente determinerà le attività nelle quali l'impiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.

4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dell'articolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici e quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.

ARTICOLO 8.

1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, l'autorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.

2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dell'impiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.

ARTICOLO 9.

1. L'autorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.

2. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla Convenzione.

3. La legislazione nazionale o l'autorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione; detti registri e documenti dovranno indicare il nome e l'età o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.

ARTICOLO 10.

1. La presente Convenzione modifica la convenzione sull'età minima (industria) 1919, la convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, la convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, la convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.

2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, la convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro non industriale,

1937, la convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

3. La convenzione sull'età minima (industria), 1919, la convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, e la convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta Convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione, o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro.

4. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

a) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, una età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (industria), 1937;

b) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932;

c) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi della presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavori non industriali), 1937;

d) il fatto che un membro parte della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, o specifici che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione (riveduta) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936;

e) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi della presente Convenzione per la pesca marittima e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione una età minima di almeno quindici anni, o specifici che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959;

f) il fatto che un membro parte della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965, accetti gli obblighi della presente Convenzione e, o fissi, in conformità dell'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima almeno uguale a quella che aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori sotterranei, comporta di pieno diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

5. Dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

a) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione comporta la **denuncia della Convenzione sull'età minima (industria), 1919**, in applicazione del suo articolo 12;

b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo **articolo 9**;

c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo **articolo 10**, e della Convenzione sull'età minima (carbonai e fuochisti), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

ARTICOLO 11.

Le ratifiche formali della presente Convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 12.

1. La presente Convenzione non sarà vincolante che per i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.

2. La Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

ARTICOLO 13.

1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro a da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.

2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.

ARTICOLO 14.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 15.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.

ARTICOLO 16.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

ARTICOLO 17.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica della nuova convenzione riveduta da parte di un membro comporterà, di pieno diritto, nonostante l'articolo 13 di cui sopra, l'immediata denuncia della presente Convenzione, con riserva che la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire dalla data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta alla ratifica dei membri.

2. La presente Convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che l'hanno ratificata e che non intendono ratificare la Convenzione riveduta.

ARTICOLO 18.

Le versioni francese ed inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede è il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nel corso della sua cinquantottesima sessione, tenutasi a Ginevra e dichiarata conclusa il 27 giugno 1973.

IN FEDE DI CHE hanno apposto la loro firma, oggi, ventisette giugno 1973:

Il Presidente della Conferenza,

BINTU'A TSHIABOLA.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

WILFRED JENKS.

N. B. - Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE 139

CONVENZIONE CONCERNENTE LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DEI RISCHI PROFESSIONALI DOVUTI A SOSTANZE E AGENTI CANCEROGENI

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi, il 5 giugno 1974, per la sua cinquantanovesima sessione;

Preso atto dei termini della convenzione e della raccomandazione sulla protezione contro le radiazioni del 1960, nonché della Convenzione e della raccomandazione sul benzene del 1971;

Considerato che è auspicabile fissare norme internazionali sulla protezione contro sostanze o agenti cancerogeni;

Tenuto conto del pertinente lavoro svolto da altre organizzazioni internazionali, ed in particolare dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro internazionale di ricerche sul cancro, con cui l'Organizzazione internazionale del Lavoro collabora;

Avendo deciso di adottare varie proposte relative alla prevenzione ed al controllo dei rischi professionali dovuti a sostanze e agenti cancerogeni, tema che figura al punto quinto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a tali proposte la veste di una convenzione internazionale,

ha adottato, oggi, ventiquattro giugno millenovecentosettantaquattro, la Convenzione che segue, che verrà denominata Convenzione sul cancro professionale, 1974.

ARTICOLO 1.

1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà periodicamente stabilire le sostanze e gli agenti cancerogeni per i quali l'esposizione professionale sarà vietata o soggetta ad autorizzazione o a controllo, come pure le sostanze e gli agenti cancerogeni cui si applicano altre disposizioni della presente Convenzione.

2. Deroghe al divieto non saranno concesse se non attraverso singole autorizzazioni specificanti le condizioni da osservare.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Onde stabilire, conformemente al paragrafo 1, tali sostanze e agenti, **occorrerà considerare i dati più recenti contenuti nelle raccolte** di direttive pratiche nonché i prontuari elaborati dall'Ufficio internazionale del Lavoro, come pure le informazioni emananti da altri organismi competenti.

ARTICOLO 2.

1. Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà sforzarsi di far sostituire le sostanze e agenti cancerogeni cui i lavoratori fossero esposti durante il loro lavoro con sostanze o agenti non cancerogeni, o con sostanze o agenti meno nocivi; per la scelta delle sostanze o degli agenti sostitutivi, occorrerà tener conto delle loro proprietà cancerogene, tossiche o altro.

2. Il numero dei lavoratori esposti a sostanze o agenti cancerogeni come pure la durata ed il grado di esposizione dovranno essere ridotti al minimo compatibile con la sicurezza.

ARTICOLO 3.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prescrivere le misure da adottare per proteggere i lavoratori contro i rischi da esposizione a sostanze o agenti cancerogeni, e istituire un sistema per la registrazione dei dati.

ARTICOLO 4.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori che sono, sono stati o rischiano di essere esposti a sostanze o agenti cancerogeni ricevano tutte le informazioni disponibili sui rischi che tali sostanze e agenti comportano e sulle misure richieste.

ARTICOLO 5.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione dovrà prendere le opportune misure affinché i lavoratori beneficino, durante e dopo il loro impiego, di visite mediche, esami biologici o altri test o ricerche necessari a valutare la loro esposizione e a controllare il loro stato di salute relativamente ai rischi della loro professione.

ARTICOLO 6.

Ogni membro che ratifichi la presente Convenzione:

a) dovrà adottare, per via legislativa o per altra via conformemente **alla prassi ed alle condizioni del paese, previa consultazione**

delle organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, le opportune misure per l'applicazione delle disposizioni della presente convenzione;

b) dovrà designare, conformemente alla prassi nazionale, le persone o gli organismi chiamati a rispettare le disposizioni contemplate dalla presente Convenzione;

c) dovrà demandare ad opportuni servizi di ispezione il controllo dell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione o accertarsi che un'ispezione adeguata venga assicurata.

ARTICOLO 7.

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.

ARTICOLO 8.

1. La presente convenzione vincolerà unicamente i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro il cui strumento di ratifica sia stato registrato dal Direttore generale.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo l'avvenuta registrazione degli strumenti di ratifica di due membri da parte del Direttore generale.

3. Successivamente, la presente Convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data dell'avvenuta registrazione del suo strumento di ratifica.

ARTICOLO 9.

1. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione potrà denunciarla allo scadere del decennio successivo alla data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, con atto trasmesso al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto unicamente un anno dopo la sua registrazione.

2. Ogni membro che abbia ratificato la presente Convenzione che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato al precedente paragrafo, non si sia avvalso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per altri dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ogni decennio, nei termini contemplati dal presente articolo.

ARTICOLO 10.

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro l'avvenuta registrazione di tutti gli strumenti di ratifica e denunce trasmessagli dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai membri dell'Organizzazione l'avvenuta registrazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei membri dell'Organizzazione sulla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

ARTICOLO 11.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi su tutte le ratifiche e su tutte le denunce registrate in conformità con i precedenti articoli.

ARTICOLO 12.

Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esaminerà se convenga iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza il tema della sua parziale o globale revisione.

ARTICOLO 13.

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova Convenzione parzialmente o globalmente riveduta della presente Convenzione, e salvo diversamente disposto dalla nuova Convenzione:

a) la ratifica della nuova Convenzione riveduta da parte di un membro comporterà di diritto, nonostante l'articolo 9 di cui sopra, la immediata denuncia della presente Convenzione, purché la nuova Convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a partire della data di entrata in vigore della nuova Convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserà di essere aperta a ratifica da parte dei membri.

2. La presente Convenzione resterà in ogni caso vigente nella sua forma e portata per quei membri che l'abbiano ratificata e che non intendano ratificare la Convenzione riveduta.

ARTICOLO 14.

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

Il testo che precede costituisce il testo autentico della Convenzione debitamente adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro nella sua cinquantanovesima sessione, tenutasi a Ginevra e conclusasi il 25 giugno 1974.

IN FEDE DI CHE hanno apposto le loro firme, oggi, ventisei giugno 1974:

Il Presidente della Conferenza,

PEDRO SALA OROSCO.

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro,

FRANCIS BLANCHARD.